



OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l'appalto dei servizi assicurativi dell'Università del Salento, suddivisi in otto lotti distinti. Quadriennio 2021 – 2024. Indizione procedura di gara e determinazioni conseguenti - CODICE GARA: 8105738. CIG LOTTO 1: 8729903FD7; CIG LOTTO 2: 87299040AF; CIG LOTTO 3 8729905182; CIG LOTTO 4 8729906255; CIG LOTTO 5: 87299083FB; CIG LOTTO 6: 87299105A1; CIG LOTTO 7: 8729911674; CIG LOTTO 8: 8729912747.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.D. n. 422 del 12.11.2015, per come successivamente rettificato con D.D. n. 424 del 13.11.2015, di approvazione del verbale del seggio di gara del 4 novembre 2015 relativo alla gara europea a procedura aperta per l'appalto dei servizi assicurativi dell'Università del Salento per il periodo dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2019 e con cui sono stati aggiudicati i relativi lotti come segue:

- LOTTO 1 – Responsabilità civile terzi e prestatori d'opera in favore della Compagnia Assicurativa Reale Mutua Assicurazioni Carofalo Silvia e Dario s.r.l. di Lecce (CIG 6399642FA1);
- LOTTO 2 – Incendio e Rischi Accessori in favore della Compagnia Assicurativa UnipolSai Assicurazioni S.P.A. (CIG 6399658CD6);
- LOTTO 3 – All Risk Apparecchiature Elettroniche in favore della Compagnia Assicurativa ACE European Group Limited, poi denominata CHUBB European Group Limited (CIG 63996695EC);
- LOTTO 4 – Furto/Rapina/PO, in favore della Compagnia Assicurativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (CIG 6399676BB1);
- LOTTO 5 – Infortuni Cumulativa Studenti, in favore della Compagnia Assicurativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (CIG 63997275C9);
- LOTTO 6 – Infortuni Dipendenti e/o altri soggetti individuati dal Regolamento (CIG 63997329E8);
- LOTTO 7 – Kasko dipendenti e/o altri soggetti individuati dal Regolamento Missioni (CIG 63997432FE);
- LOTTO 8 - RCA/ARD Libro Matricola in favore della Compagnia Assicurativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (CIG 6399817010);

CONSIDERATO che il LOTTO 9 – Responsabilità Civile Patrimoniale della P.A. è andato deserto e pertanto si è proceduto ad affidare il servizio assicurativo annualmente mediante affidamento diretto rispettivamente con i DD. n. 517/2015 (per il 2016), DD. n. 573/2016 (per il 2017) DD. n. 456/2017 (per il 2018), DD. n. 564/2018 (per il 2019) DD. n. 617/2019 (per il 2020);

VISTO il D.D. n. 599 del 13.12.2019 con cui è stata autorizzata la proroga delle otto polizze aggiudicate con D.D. n. 422 del 12.11.2015, per un periodo di quattro mesi, a decorrere dalle ore 24:00 del 31.12.2019 e fino alle 24:00 del 29.04.2020, agli stessi patti prezzi, patti e condizioni in essere;

VISTO il D.D. n. 190 del 28.04.2020 con cui è stata autorizzata la proroga delle citate otto polizze fino alle ore 24 del 31.12.2020, agli stessi patti prezzi, patti e condizioni in essere;

VISTA la nota prot. n. 162751 del 26.09.2019 con cui si è proceduto a richiedere alla A.T.I. Willis Italia S.p.A./Assiteca S.p.A. la trasmissione dei capitolati tecnici ai fini dell'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei nuovi servizi assicurativi;



VISTA la nota mail del 31.01.2020, con cui la Dott.ssa Martina Cangiano, referente ATI WILLIS Italia S.p.A., ha trasmesso all'Ufficio Appalti i Capitolati tecnici richiesti, nonché la stima dei costi annuali e quadriennali del servizio come da tabella sotto riportata:

Rischio	Premio Annuo Lordo (31/12/2018-31/12/2019) - comprese regolazioni premio anno precedente	Stima base d'asta annuale	Stima base d'asta quadriennale	4 anni + 4 mesi di proroga
RCT/O	38.874,00 €	43.000,00 €	172.000,00 €	186.333,33 €
Incendio/Furto	42.164,00 €	47.000,00 €	188.000,00 €	203.666,67 €
Elettronica	67.150,00 €	75.000,00 €	300.000,00 €	325.000,00 €
Infortuni Studenti	14.170,00 €	16.000,00 €	64.000,00 €	69.333,33 €
Infortuni Dipendenti in missione	11.023,00 €	18.000,00 €	72.000,00 €	78.000,00 €
Kasko Dipendenti in missione	10.282,00 €	12.000,00 €	48.000,00 €	52.000,00 €
Libro Matricola	14.993,00 €	16.500,00 €	66.000,00 €	71.500,00 €
RC Patrimoniale	3.950,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	21.666,67 €
TOTALE	202.606,00 €	232.500,00 €	930.000,00 €	1.007.500,00 €

VISTI i Capitolati tecnici, per ciascun lotto oggetto della procedura della gara di che trattasi, redatti nel rispetto integrazioni e modifiche concordate con la ATI Willis Italia S.p.A. e indicate nella nota succitata prot. n. 162751 del 26.09.2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. n. 633/72 le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio sono esenti da imposta e, conseguentemente, l'importo complessivo per l'intera durata del servizio è da considerarsi esente da IVA;

VISTA la delibera n. 60 del 30.04.2020, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la programmazione per il biennio 2020/2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e, in particolare, l'allegato n. 1 alla predetta delibera;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende prevedere negli atti di gara, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n.50/2016, l'opzione di estendere la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle future procedure occorrenti all'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per non più di ulteriori 4 mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo per un importo aggiuntivo, esente IVA, di € 77.500,00 in applicazione della disposizione di cui all'art. 1.8 di ciascun capitolato tecnico, agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni in essere, a fronte di premio per ogni giorno di copertura pari ad 1/365 del premio annuale;

CONSIDERATO che, in ragione dell'importo a base d'asta, la gara è assoggettata alla normativa per l'affidamento degli appalti sopra soglia;

VISTI gli otto Capitolati Tecnici predisposti dal Broker Assicurativo ATI Willis Italia S.p.A. e Assiteca S.p.A.;

VISTA la nota mail in data 26.02.2020, con cui l'Ufficio Appalti ha chiesto al broker di quantificare i costi della manodopera;

VISTA la nota mail in data 28.02.2020, con cui il broker ha comunicato quanto segue:
"Le stazioni appaltanti hanno sempre ritenuto che non vi fosse l'obbligo di indicare per l'offerente «i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» per



i servizi assicurativi in quanto servizi di natura intellettuale (pertanto esonerati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)».

Invero sull'argomento è intervenuto di recente (fine 2019) il Tar del Lazio, con la sentenza n. 11287/2019 che di converso ha ritenuto il servizio assicurativo non rientrante nell'esenzione prevista all'art.36, comma 2 lett.a) in quanto attività non esclusivamente intellettuale (si tratta di TAR e non di CDS).

Si suggerisce comunque di ritenere il servizio assicurativo opera intellettuale a meno di vostre valutazioni contrarie”.

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, n. 04806/2020 del 28.07.2020 da cui emerge che i servizi assicurativi non sono servizi di natura intellettuale;

TENUTO CONTO che, a seguito dalla predetta sentenza del Consiglio di Stato, si è reso necessario procedere con la stima dei costi della manodopera secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016 e con l'implementazione all'interno dei moduli offerta della previsione degli oneri aziendali e dei costi della manodopera secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la nota mail in data 22.10.2020, con cui il Broker ha suggerito di procedere con una ulteriore proroga delle polizze “considerando il particolare momento, l'andamento dei mercati e le tempistiche ristretta” in considerazione della scadenza delle polizze prevista per il 31.12.2020;

VISTA la nota mail in data 09.11.2020, con cui il broker ha comunicato la necessità di procedere con una revisione della documentazione di gara, in ragione dei profondi cambiamenti subiti dal mercato assicurativo nell'anno 2020, anche a seguito della situazione di emergenza dovuta al COVID;

VISTA la nota mail in data 13.11.2020, con cui il broker ha trasmesso la documentazione revisionata ed ha modificato l'importo a base d'asta del lotto n. 2 come segue:

Rischio	Premio Annuo Lordo (31/12/2018-31/12/2019) - comprese regolazioni premio anno precedente	Stima base d'asta annuale	Stima base d'asta quadriennale	4 anni + 4 mesi di proroga
Incendio/Furto	42.164,00 €	51.000,00 €	204.000,00 €	221.000,00 €

;
VISTA la nota mail in data 13.11.2020, con cui l'Ufficio Appalti ha rappresentato alcune criticità dovute all'applicazione delle modifiche per come proposte dal broker, che determinerebbero una eccessiva restrizione della copertura assicurativa, soprattutto in relazione alla Polizza Incendio e alla Polizza All Risk;

VISTA la nota mail in data 16.11.2020, con cui il broker ha chiarito che i suggerimenti portati all'attenzione dell'Università sono volti ad ampliare la sfera dei partecipanti alla gara, e che in ogni caso la stazione appaltante rimane libera di inserire o meno le modifiche per come proposte dal broker;

VISTE le note mail in data 19.11.2020 e 26.11.2020, con cui il broker ha trasmesso i report delle Compagnie Assicuratrici riguardanti i sinistri relativi alle polizze in essere, necessari anche per il calcolo del costo della manodopera.

CONSIDERATO che i costi della manodopera vanno stimati ai sensi dell'art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016, per ciascun lotto, sulla base del vigente CCNL fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente ed il CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in



gestione libera, in misura compresa fra il 3% e il 6% dell'importo posto a base di gara, tenuto conto della singola copertura e della sinistrosità della stessa;

CONSIDERATO che non ricorrendo l'ipotesi dei servizi di natura intellettuale, gli operatori economici sono tenuti ad indicare nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTI i Capitolati tecnici, per ciascun lotto oggetto della procedura della gara di che trattasi, redatti nel rispetto integrazioni e modifiche concordate con la ATI Willis Italia S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti di gara predisposti dall'Ufficio Appalti della Ripartizione Finanziaria e Negoziale e consistenti in:

1. Bando di gara;
2. Avviso di gara per estratto;
3. Disciplinare di gara;
4. Patto di integrità;
5. Allegato A al Disciplinare di Gara: Modello domanda di partecipazione;
6. Allegato B al Disciplinare di Gara: Modello DGUE;
7. Allegato C al Disciplinare di Gara: Modello dichiarazioni integrative;
8. Allegati D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 al Disciplinare di Gara: Modello offerta economica;
9. Allegato E al Disciplinare di Gara: Modello dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria;
10. Allegato F: Informativa Privacy;
11. Allegato G: Modulo dichiarazione conviventi;

CONSIDERATO che, per la natura del servizio, non risulta necessario prevedere la stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) in applicazione dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 in quanto non sono presenti rischi da interferenze;

VISTO il quadro economico e di spesa di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
	A – importo a base d'asta	B – uscite in €
1. LOTTO 1: RCT/O	€ 172.000,00	€ 172.000,00
2. LOTTO 2: INCENDIO/FURTO	€ 204.000,00	€ 204.000,00
3. LOTTO 3: ALL RISK/ELETTRONICA	€ 300.000,00	€ 300.000,00
4. LOTTO 4: INFORTUNI/STUDENTI	€ 64.000,00	€ 64.000,00
5. LOTTO 5: INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE	€ 72.000,00	€ 72.000,00
6. LOTTO 6: KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE	€ 48.000,00	€ 48.000,00
7. LOTTO 7: LIBRO MATRICOLA/VEICOLI A MOTORE	€ 66.000,00	€ 66.000,00
8. LOTTO 8: RC/PATRIMONIALE	€ 20.000,00	€ 20.000,00
9. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 0,00
10. Proroga (eventuale) fino ad un massimo di 4 mesi per tutti i lotti		€ 78.833,33
11. Contributo ANAC		€ 600,00
12. Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (2% su importo di cui ai punti da 1 a 9)		€ 18.920,00



TOT.	€ 946.000,00	€ 1.044.353,33
------	--------------	----------------

CONSIDERATO che la spesa per la copertura assicurativa degli otto lotti, per l'intera durata del servizio è pari a € 946.000,00 IVA esente e graverà pro quota sulla voce 10301010 "Premi di Assicurazione", UPB RIAF. RIAF1. Area Negoziabile del bilancio di previsione degli esercizi finanziari di competenza 2021-2025;

VISTA la deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018, con cui l'ANAC, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha fissato, fra l'altro, gli importi della contribuzione a carico delle stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016;

DATO ATTO che in relazione alla presente gara sono stati acquisiti i seguenti CIG: CODICE GARA: 8105738. CIG LOTTO 1: 8729903FD7; CIG LOTTO 2: 87299040AF; CIG LOTTO 3 8729905182; CIG LOTTO 4 8729906255; CIG LOTTO 5: 87299083FB; CIG LOTTO 6: 87299105A1; CIG LOTTO 7: 8729911674; CIG LOTTO 8: 8729912747;

RITENUTO necessario pubblicare, previa determina a contrarre a cura del Capo Area Negoziabile, giusta delega di cui al D.D. n. 255 del 16.05.2019:

- 1) Il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (a titolo gratuito), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it;
- 2) gli atti di gara sul portale dell'Università dedicato alle gare d'appalto denominato all'indirizzo <https://unisalento.ubuy.cineca.it>;
- 3) l'avviso di gara per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale "Corriere dello Sport Stadio" e "Il Fatto Quotidiano" e sui quotidiani a diffusione locale "Nuovo Quotidiano di Puglia" e "Il Corriere del Mezzogiorno";

VISTA la deliberazione n. 1127 del 29.12.2020, con cui l'ANAC, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha fissato per il 2021, fra l'altro, gli importi della contribuzione a carico delle stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che, in ragione dell'importo massimo presunto dell'appalto di che trattasi pari ad € 1.024.833,33 (comprensivo dell'eventuale proroga), questa Amministrazione è tenuta al versamento di € 600,00 in favore dell'ANAC;

CONSIDERATO che la spesa relativa alla contribuzione a favore dell'ANAC, pari a € 600,00 graverà sul Programma RIAF RIAF.1 Voce di Spesa 10303005 "Spese per avvisi su giornali e riviste connessi a procedimenti amministrativi" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il vigente Statuto di Autonomia dell'Ateneo modificato con D.D. 597 del 07.11.2017;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. n. 382 del 19.05.2016

VISTI gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

DECRETA

Art.1 Per le motivazioni indicate in premessa, autorizzare l'espletamento della gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 lett. b) del decreto medesimo, per l'affidamento dei servizi



- assicurativi dell'Università del Salento della durata di 4 anni suddivisi in otto lotti distinti, per un importo a base d'asta pari ad € 946.000,00 IVA esente;
- Art. 2 Dare atto che l'Università del Salento potrà avvalersi, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n.50/2016, dell'opzione di estendere la durata del contratto per un periodo ulteriore, non superiore a 4 mesi, strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione del servizio, a fronte di premio per ogni giorno di copertura pari ad 1/365 del premio annuale, e che equivale ad un importo aggiuntivo di € 78.833,33 IVA esente;
- Art. 3 Approvare gli atti di gara di seguito elencati:
1. Bando di gara;
 2. Avviso di gara per pubblicazione sui quotidiani;
 3. Capitolati tecnici:
 - - Lotto 1 – RCT/RCO
 - - Lotto 2 – INCENDIO/GRANZIE ACCESSORIE E FURTO
 - - Lotto 3 – ALL RISCK PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
 - - Lotto 4 - INFORTUNI STUDENTI
 - - Lotto 5 - INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE
 - - Lotto 6 – KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
 - - Lotto 7 – VEICOLI A MOTORE/NATANTI/LIBRO MATRICOLA
 - - Lotto 8 – RC PATRIMONIALE
 4. Disciplinare di gara;
 5. Patto di integrità;
 6. Allegato A al Disciplinare di Gara: Modello domanda di partecipazione;
 7. Allegato B al Disciplinare di Gara: Modello DGUE;
 8. Allegato C al Disciplinare di Gara: Modello dichiarazioni integrative;
 9. Allegati D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8 al Disciplinare di Gara: Modello offerta economica;
 10. Allegato E al Disciplinare di Gara: Modello dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria;
 11. Allegato F al Disciplinare di Gara: Informativa Privacy;
 12. Allegato G al Disciplinare di Gara: modulo dichiarazione conviventi;
- Art. 4 Disporre la pubblicazione:
- del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (a titolo gratuito), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it;
 - degli atti di gara sul sito web dell'Università all'indirizzo https://www.unisalento.it/web/guest/gare_e_appalti/-/gare/view/64104566;
- Art. 5 Dare atto che l'espletamento delle attività di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 svolte dal Responsabile Unico di Procedimento e dal personale in servizio presso l'Ufficio Appalti che ha curato la predisposizione degli atti gara, comportano il riconoscimento dei relativi incentivi per funzioni tecniche fino ad un massimo di € 18.920,00;
- Art. 6 Far gravare la spesa complessiva presunta per l'affidamento quadriennale dei servizi assicurativi dell'Università del Salento, comprensiva degli incentivi per le funzioni tecniche, pari ad € 964.920,00 IVA esente, sulla voce 10301010 "Premi di Assicurazione", UPB RIAF.RIAF1.Area Negoziabile del bilancio di previsione degli esercizi finanziari di competenza;
- Art. 7 Far gravare la spesa relativa alla contribuzione a favore dell'ANAC, pari a € 600,00 sul Programma RIAF RIAF.1 Voce di Spesa 10303005 "Spese per avvisi su giornali e riviste"



connessi a procedimenti amministrativi” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 da effettuarsi mediante pagamento di apposito bollettino MAV che sarà reso disponibile nell’area riservata del Servizio Riscossione Contributi dell’ANAC in relazione al CIG della gara di che trattasi;

- Art. 8 Nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Capo Area Negoziale, Dott. Alessandro Quarta;
- Art. 9 Pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, sul proprio sito web www.unisalento.it ai fini della generale conoscenza;
- Art. 10 Con separato provvedimento a cura del Capo Area Negoziale, dott. Alessandro QUARTA, si procederà ad affidare il servizio di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani indicati nelle premesse del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Donato DE BENEDETTO

Alla Raccolta
Alla Ripartizione Finanziaria e Negoziale
Al Capo Area Negoziale
Al Capo Ufficio Appalti
Al Broker

UNIVERSITA' DEL SALENTO

Bando di gara europea

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi:

Università del Salento, Ripartizione Finanziaria e Negoziabile, Area Negoziabile,

Viale Calasso 3, 73100 Lecce; Indirizzo internet: www.unisalento.it; Profilo

del committente: <https://unisalento.ubuy.cineca.it>. I.3) I documenti di gara

sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso:

<https://unisalento.ubuy.cineca.it>. Ulteriori informazioni sono disponibili

presso: Area Negoziabile: dott. Alessandro Quarta - e-mail: [alessan-](mailto:alessandro.quarta@unisalento.it)

dro.quarta@unisalento.it; PEC: amministrazione.centrale@cert-unile.it; tel.

0832/299213; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto

pubblico; I.5) Principali settori di attività: istruzione.

SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell'appalto - Denominazione: Gara europea

a procedura aperta per l'appalto dei servizi assicurativi dell'Università del

Salento, suddivisa in lotti - Quadriennio 2021-2024; Codice gara ANAC:

8105738; Codice CPV principale: 66510000-8; Tipo di appalto: servizi; Valore

totale stimato comprensivo dell'eventuale proroga di 4 mesi: € 1.007.500,00

IVA esente; Informazioni relativi ai lotti: questo appalto è suddiviso in 8

lotti; le offerte possono essere presentate per uno o più lotti; II.2) De-

scrizione: - Lotto 1 - CIG: 8729903FD7; Denominazione: Copertura del rischio

di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O); CPV: 66516400-4;

Importo a base di gara: € 172.000,00; - Lotto 2 - CIG: 87299040AF; Denomina-

zione: Copertura del rischio di incendio/furto; CPV: 66515100-4; Importo a

base di gara: € 204.000,00; - Lotto 3 - CIG: 8729905182; Denominazione:

copertura all risk per apparecchiature elettroniche; CPV: 66515200-5; Importo

a base di gara: € 300.000,00; - Lotto 4 - CIG: 8729906255; Denominazione:

copertura del rischio Infortuni Studenti; CPV: 66512100-3; Importo a base di

gara: € 64.000,00; - Lotto 5 - CIG: 87299083FB; Denominazione: copertura del

rischio Infortuni Dipendenti in missione; CPV: 66512100-3; Importo a base di

gara: € 72.000,00; - Lotto 6 - CIG: 87299105A1; Denominazione: copertura Kasko

dipendenti in missione; CPV: 66512100-3; Importo a base di gara: € 48.000,00;

- Lotto 7 - CIG: 8729911674; Denominazione: copertura del rischio RCAuto a

Libro Matricola; CPV: 66516100-1; Importo a base di gara: € 66.000,00; - Lotto

8 - CIG: 8729912747; Denominazione: copertura del rischio RC patrimoniale;

CPV: 66516500-5; Importo a base di gara: € 20.000,00. Luogo di esecuzione -

Codice NUTS: ITF45; Luogo principale di esecuzione: Lecce; Criterio di aggu-

dicazione: prezzo più basso; Durata del contratto d'appalto: 48 mesi; Sono

autorizzate varianti; Opzioni: per tutti i lotti è prevista la proroga di 4

mesi di cui all'art. 106, c. 11, del d.lgs. 50/2016; L'appalto non è connesso

ad un progetto o progetto finanziato da fondi dell'Unione Europea.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO - III.1) Condizioni di partecipazione: vedasi il disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) Descrizione - Tipo di procedura: aperta; IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo - Termine per il ricevimento delle

offerte: Data xx.xx.2020; Ore 13:00; Periodo minimo durante il quale l'offe-

rente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il

ricevimento delle offerte; Apertura delle offerte: data xx.xx.2020, Ore 10:00.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Non è un appalto rinnovabile; VI.2)

Sarà accettata la fatturazione elettronica; IV.4) Procedure di ricorso -

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Puglia, sez. di Lecce;

Termine di presentazione dei ricorsi: 30 giorni secondo quanto previsto

dall'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente

avviso alla GUUE: xx.xx.2020.

Il Direttore Generale Dott. Donato DE BENEDETTO

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
RIPARTIZIONE FINANZIARIA E NEGOZIALE

AREA NEGOZIALE

Ufficio Appalti

**Gara europea a procedura aperta per l'appalto dei servizi assicurativi dell'Università del Salento,
suddivisa in lotti - Quadriennio 2021-2024.**

Codice gara ANAC: 8105738

AVVISO DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

L'Università del Salento ha avviato una gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, suddivisa in 8 lotti, per l'affidamento dei servizi assicurativi - quadriennio 2021-2024, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) del medesimo D.lgs. 50/2016.

Il valore massimo presunto dell'appalto, comprensivo dell'eventuale proroga di 4 mesi, è di € 1.007.500,00 IVA esente. L'importo a base d'asta per ciascun lotto è indicato negli atti di gara.

L'offerta, formulata secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara e corredata dei documenti ivi richiesti, dovrà pervenire telematicamente, previa registrazione sul portale Appalti&Contratti accessibile all'indirizzo <https://unisalento.ubuy.cineca.it>, entro le ore 13:00 del giorno xx.xx.2020, con le modalità stabilite nel Disciplinare medesimo.

Gli atti di gara sono disponibili sul portale Appalti&Contratti dell'Università del Salento raggiungibile all'indirizzo <https://unisalento.ubuy.cineca.it>.

Per ulteriori informazioni si indicano i seguenti contatti: Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Alessandro Quarta, tel. 0832/293219, email: alessandro.quarta@unisalento.it.

Lecce, xx.xx.2021

Il Direttore Generale
Dott. Donato DE BENEDETTO



UNIVERSITA' DEL SALENTO

LOTTO N. 1

**CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO
(RCO)
CIG 8729903FD7**

Tra: Università del Salento
Partita IVA / C.F. 00646640755 / 80008870752
Con sede in: Piazza Tancredi, 7
e la Spett. le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente: _____

POLIZZA RCT/O Numero

Contraente: Università del Salento
Sede Legale: Piazza Tancredi, 7
Broker: GBSAPRI S.P.A.
Decorrenza della Copertura: Ore 24:00 del 30/08/2021
Scadenza della Copertura: Ore 24:00 del 30/08/2025
Frazionamento: Annuale
Tacito Rinnovo (SI / NO – indicare): NO

INDICE		
DEFINIZIONI		Pag. 5
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO		Pag. 7
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE		Pag. 8
Art. 1.1	Prova del contratto	Pag. 8
Art. 1.2	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Pag. 8
Art. 1.3	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	Pag. 8
Art. 1.4	Aggravamento del rischio	Pag. 8
Art. 1.5	Diminuzione del rischio	Pag. 8
Art. 1.6	Buona fede	Pag. 9
Art. 1.7	Recesso in caso di sinistro	Pag. 9
Art. 1.8	Durata del contratto	Pag. 9
Art. 1.9	Oneri fiscali	Pag. 9
Art. 1.10	Foro competente	Pag. 9
Art. 1.11	Rinvio alle norme di legge	Pag. 9
Art. 1.12	Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese	Pag. 9
Art. 1.13	Assicurazioni presso diversi assicuratori	Pag. 10
Art. 1.14	Clausola broker	Pag. 10
Art. 1.15	Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio	Pag. 11
Art. 1.16	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	Pag. 11
Art. 1.17	Elementi per il calcolo del premio	Pag. 11
Art. 1.18	Regolazione e conguaglio del premio	Pag. 12
Art. 1.19	Corresponsabilità degli assicurati	Pag. 12
Art. 1.20	Estensione territoriale	Pag. 12
Art. 1.21	Efficacia temporale della garanzia	Pag. 12
Art. 1.22	Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 12
Art. 1.23	Trattamento dei dati	Pag. 13
Art. 1.24	Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	Pag. 13
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO		Pag. 14
Art. 2.1	Oggetto dell'assicurazione	Pag. 14
Art. 2.2	Estensione della garanzia alle malattie professionali	Pag. 15
Art. 2.3	Novero dei terzi	Pag. 15
Art. 2.4	Responsabilità Civile Personale	Pag. 16
Art. 2.5	Condizioni particolari	Pag. 16
Art. 2.6	Esclusioni	Pag. 19



Art. 2.7	Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento	Pag. 19
Art. 2.8	Massimali di garanzia	Pag. 20
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI		Pag. 21
Art. 3.1	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	Pag. 21
Art. 3.2	Gestione delle vertenze di danno e spese legali	Pag. 21
SEZIONE 4 - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO		Pag. 22
DISPOSIZIONE FINALE		Pag. 23
CLAUSOLE VESSATORIE		Pag. 23
PROSPETTO DI POLIZZA		Pag. 24

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione, e pertanto l'Università del Salento e i soggetti indicati nell'art. 2.4.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Broker:	Il broker vigente.
Contraente:	L'Università del Salento.
Cose:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno patrimoniale:	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose o animali.
Danno corporale:	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Franchigia:	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.
Prestatore di lavoro:	Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.
Retribuzione:	Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati e i lavoratori interinali ricevono a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle stesse persone, nonché l'ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL. Devono intendersi equiparati a dipendenti eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all'aggiudicazione del presente capitolato.



Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	RCT: la notifica dell'atto richiesta di risarcimento per la quale è prestata la garanzia assicurativa; RCO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	L'Impresa assicuratrice o, in caso di coassicurazione, l'impresa delegataria nonché le imprese coassicuratrici e, in caso di A.T.I., la società mandataria e le società mandanti.
Studenti	A titolo esemplificativo, ma non limitativo, sono tali tutti i soggetti di qualsiasi cittadinanza iscritti regolarmente (anche fuori corso) a: corsi di laurea, corsi di diploma, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, scuole dirette a fini speciali, Scuola Superiore Isufi, corsi di dottorato di ricerca, master, percorsi abilitanti speciali (PAS), ecc. Inoltre tutti gli studenti collaboratori, ed i tirocinanti post-dottorato/laurea/diploma/master, borsisti e stagisti, volontari, nonché gli studenti stranieri frequentanti uno o più corsi di insegnamento nell'ambito di programmi comunitari e non ecc.

Società

Contraente



DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, ivi compreso la conduzione e proprietà del Fondo Agricolo, degli Orti Botanici e dei Musei.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona fede.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Se il pagamento del premio o della prima rata di premio non avviene, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e non è prorogabile automaticamente. È facoltà del Contraente notificare alla Società entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

In caso di discordanza o di più interpretazioni attribuibili ad una medesima disposizione, prevarrà quella più estensiva o maggiormente favorevole all'Assicurato.

Art. 1.12 - Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia _____	Società mandataria	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

- ⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Delegataria
- ⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Coassicuratrice
- ⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Coassicuratrice

L'Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato danneggiato o comunque dell'avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici. La Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo vigente e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente e degli Assicurati dalla società di brokeraggio vigente. La quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative a proroghe, al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.14 - Clausola broker

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker vigente al momento della stipula del contratto. Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo PEC, posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa.

Con periodicità annuale, la Società s'impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)

e dovrà contenere le seguenti informazioni

- n. sinistro Società Assicuratrice;
- Data denuncia;
- Data accadimento;
- Data liquidazione;
- Descrizione dell'evento

La Società si impegna altresì a fornire alla Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando il Contraente e/o il Broker ne abbiano fatto formalmente richiesta.

L'obbligo a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/ PEC e/o fax e/o e-mail e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analogo procedura adotta la Società nei confronti del Contraente/Assicurato.

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di polizza); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di polizza).

Art. 1.18 - Regolazione e conguaglio del premio

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di polizza) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento. Resta convenuto che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle sole imposte.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 - Corresponsabilità degli assicurati

Resta convenuto fra le Parti che, in caso di corresponsabilità tra più Assicurati nel verificarsi dell'evento dannoso, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in polizza.

Art. 1.20 - Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 1.21 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Relativamente alla RCT l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad eventi verificatisi durante la validità contrattuale.

La stessa dovrà, altresì, ritenersi operante, per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità della polizza per eventi verificatisi in data antecedente la decorrenza del presente contratto.

Art. 1.22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.



Art. 1.23 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 1.24 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Società

Contraente

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi o colposi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

B. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni – I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere all'Università le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e D. Lgs. del 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 38/2000.

L'assicurazione si estende anche a coloro quali studenti, ospiti convenzionati od autorizzati, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, supporto docenze, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è parimenti estesa ai tirocinanti di cui alla Legge n. 196/97 e s.m.i. Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

- per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al Responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato e per la responsabilità civile personale derivante al Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09 aprile 2008, per l'attività da questi svolta, esclusivamente a favore del Contraente; nell'uno e nell'altro caso, con espressa rinuncia alla rivalsa, da parte della Società nei confronti degli stessi;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche;
- ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679

Art. 2.2 - Estensione della garanzia alle malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione si intende operativa a condizione che la malattia si manifesti per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa. La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 18 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per i prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
 - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano ragionevolmente ritenersi idonei in rapporto alle circostanze;

3. per l'asbestosi e la silicosi;

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei laboratori, strutture ed uffici del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperita dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, o da enti similari.

Art. 2.3 - Novero dei terzi

Si prende atto fra le parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato è l'Università, non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti, se assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 2.1 punto B.

I predetti prestatori di lavoro sopra definiti sono inoltre considerati terzi:

- 1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- 2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi anche tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Università stessa, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera

Art. 2.4 - Responsabilità Civile Personale

- a) L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla responsabilità civile personale del Rettore, Direttore Generale, Dirigenti, e Prestatori di Lavoro dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali previste, limitatamente a fatti ed omissioni commessi senza dolo o colpa grave. Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- b) è compresa la R.C. personale degli Studenti, sia in Italia che all'estero, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della Società anche nei casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, anche quando si recano presso altre istituzioni Universitarie, Enti o Aziende, in base ad accordi e/o convenzioni, per svolgervi attività istituzionali (attività di ricerca, periodi di stage, viaggi di studi, tirocini formativi e di orientamento, prove pratiche, visite di istruzione, et similia, comprese le attività ricreative e sportive), dietro l'espressa autorizzazione del Contraente.
- c) è inoltre compresa la R.C. personale, sia in Italia che all'estero, di prestatori di lavoro e categorie ad essi equiparabili (quali ad es. docenti di altri Atenei o professionisti o laureati con i quali il Contraente stipula contratti di prestazione professionale, Religiosi, Volontari o Associazioni di volontariato, tutor, collaboratori Assegnisti per attività di ricerca, tirocinanti, borsisti, ecc.) ed amministratori, limitatamente a fatti ed omissioni commessi senza dolo o colpa grave, anche qualora si rechino, in base ad accordi e/o convenzioni, presso altre istituzioni Universitarie, Enti o Aziende per svolgervi attività istituzionali.

Art. 2.5 - Condizioni particolari

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 1) danni derivanti da colpa grave del Contraente nonché colpa grave e/o dolo delle persone di cui deve rispondere;
- 2) RC che possa ricadere sul Contraente per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi nei locali, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale;
- 3) RC derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno;
- 4) RC derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati, e di biciclette e velocipiedi a pedali senza motore e di veicoli elettrici prototipi (anche di proprietà del Contraente). La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario;
- 5) RC per i danni subiti o provocati dalle cose di terzi prese in consegna e custodia da parte del Contraente a qualunque titolo, ivi compresi i danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione delle cose medesime;
- 6) RC derivante al Contraente dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbiano provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato affidato ad imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;



- 7) derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- 8) la Responsabilità civile derivante dalla somministrazione, distribuzione, utilizzazione, di prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici, autorizzata dagli organi competenti e nel rispetto della normativa vigente direttamente o tramite enti o persone convenzionate;
- 9) RC per i danni derivanti dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione, di ricerca e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la RC per danni conseguenti ad errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti all'attività;
- 10) RC per danni derivanti, direttamente o indirettamente, da produzione, trattamento, sottoposizione a test, detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana (come ad esempio tessuti, cellule, organi, sangue, urina, secrezioni varie, ecc.); nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze;
- 11) RC derivante dall'esistenza ed uso da parte del personale di qualsiasi apparecchiatura ad uso tecnico, sperimentale, medicale ed elettromedicale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi. Inoltre la garanzia comprende anche la R.C. derivante al Contraente dall'impiego a scopi terapeutici, diagnostici e di ricerca di apparecchi a raggi x e di altre apparecchiature;
- 12) RC per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente alle attività svolte;
- 13) RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi e la RC per danni provocati da apparecchiature che il Contraente ha in comodato d'uso o servizio;
- 14) RC derivante al Contraente dall'esistenza ed uso di apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali dello stesso ed utilizzati dall'utenza (fotocopiatrici, distributori di bevande, ecc.);
- 15) gestione di alloggi, mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture del Contraente, compreso il rischio degli alimenti smerciati; nel caso la gestione sia affidata a terzi l'assicurazione opera per il rischio della committenza;
- 16) RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
- 17) RC derivante al Contraente dall'esistenza di cartelli, striscioni ed insegne pubblicitarie, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività (orticoltura, giardinaggio, ecc.) ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario del Contraente;
- 18) RC derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati comunque dislocati, loro pertinenze e dipendenze (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ristrutturazione, riadattamento, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, anche in qualità di committente), terreni ed aree in genere, (compresi impianti sportivi, convitti, arenili, parchi, giardini con piante anche di alto fusto e recinzioni, strade private e parcheggi) a qualunque uso destinati e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, scale mobili, elevatori, forni inceneritori, cancelli elettrici, ecc.). Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.
- 19) Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società;

- 20) RC derivante per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, macchinari o impianti, nonché i lavori di giardinaggio e/o potatura, comprese operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai danni rientranti nel campo di applicazione dei D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 81/2008 e loro s.m.i.;
- 21) danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno;
- 22) sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- 23) RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di convegni, concerti, spettacoli, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, congressi, mostre, fiere e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali, culturali o assistenziali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori;
- 24) RC derivante dalla organizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti;
- 25) RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di visite e/o viaggi per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali, ovunque effettuati;
- 26) RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di attività sportive, sociali e ricreative, direttamente gestite e gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- 27) danni a veicoli sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi (sono comunque coperti i danni subiti dai cani guida per non vedenti);
- 28) danni da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, materiali, prodotti, attrezzature e macchinari, comprese le operazioni di carico e scarico;
- 29) RC per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti in tutte le aree di pertinenza degli edifici occupati a vario titolo dal Contraente e/o nei quali si svolge la sua attività e degli edifici di proprietà del Contraente anche se dati in uso, comodato o locazione a terzi;
- 30) RC per danni a cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 31) danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche;
- 32) proprietà ed uso di cani da guardia e servizio di vigilanza con guardie armate e non;
- 33) attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti e non del Contraente;
- 34) danni a condutture aeree e sotterranee nonché ad impianti in genere;
- 35) danni alle cose dovuti in conseguenza di assestamento, cedimento e/o franamento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- 36) danni derivanti da RC incrociata tra prestatori di lavoro e/o studenti e/o ospiti;
- 37) RC derivante da detenzione e/o custodia di animali per ragioni attinenti le attività istituzionali del Contraente;
- 38) i servizi che il Contraente debba erogare a domicilio con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati;
- 39) servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e paramedico;
- 40) R.C. per i danni subiti dai dipendenti del Contraente o dagli studenti durante la guida di veicoli elettrici prototipi di proprietà del Contraente;
- 41) R.C. Studenti ISUFI – durante la permanenza nel College ISUFI.

Art. 2.6 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto (salvo quanto previsto dall'art. 2.5) punto 5);
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) i danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'art. 2.5 punto 6. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, deposti o comunque fuoriuscite.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende:

- f) i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- g) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall'art. 2.5 punto 11 e 12;
- h) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l'asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- i) sinistri derivanti da campi elettromagnetici;
- l) sinistri derivanti o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- m) gestione di cliniche universitarie e/o strutture sanitarie in genere e, comunque, l'esercizio di attività medica in genere.

Art. 2.7 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Resta convenuto che per ciascun sinistro rimarrà a carico della Contraente il risarcimento dei danni fino ad Euro 250,00, fatte salve franchigie e/o scoperti più elevati previsti dal presente capitolato.

Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

- a) per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 per sinistro, con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per anno e per sinistro;
- b) per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno, come sopra definiti: scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 per sinistro, per danni ai fabbricati e di una franchigia fissa di Euro 500,00 per danni a cose in genere, con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per anno e per sinistro;
- c) per danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali artigianali, agricole o di servizi: scoperto 10% minimo Euro 500,00 per evento, con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per anno e per sinistro;
- d) per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale: scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 2.500,00 e il massimo di Euro 25.000,00; con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per anno e per sinistro;



- e) per danni a terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente o comunque detenute dallo stesso; massimo risarcimento Euro 1.000.000,00 per sinistro in eccedenza ai massimale previsto dalla garanzia ricorso terzi della polizza Incendio del Contraente;
- f) per danni a cose in consegna o custodia: massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per sinistro, per ciascun periodo assicurativo annuo;
- g) per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione di cose consegnate (ex art. 1783 usque 1786 c.c.): scoperto dei 10% del danno con il minimo di Euro 250,00, con il massimo risarcimento di Euro 2.500,00 per ogni danneggiato (art. 2.5 punto 5) e Euro 50.000,00 per anno. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto;
- h) per danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione lavori, con franchigia assoluta Euro 250,00 per ogni danneggiato con il massimo risarcimento annuo di Euro 100.000,00;
- i) per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni: franchigia assoluta Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato con il massimo risarcimento annuo di Euro 100.000,00;
- l) per danni ai veicoli di dipendenti e/o di terzi (escluso il furto) stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente e/o nelle quali si svolge l'attività; franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato con il massimo risarcimento annuo di Euro 100.000,00;

La Società provvederà alla integrale liquidazione del danno al terzo danneggiato recuperando le franchigie e gli eventuali scoperti alla fine di ogni annualità assicurativa con apposita richiesta cumulativa indirizzata ai Contraente, contenente i seguenti dati: data del sinistro, nominativo della controparte, importo liquidato, data del pagamento, importo da recuperare. Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, direttamente presso le coordinate bancarie indicate dalla Società.

Art. 2.8 - Massimali di garanzia

I massimali sono i seguenti:

RCT: Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 5.000.000,00 per ogni persona e di Euro 5.000.000,00 per danni a cose

RCO: Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni persona

Società

Contraente

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 3.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di risarcimento ovvero dalla notizia di apertura di un procedimento penale.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;

in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente al 50 per cento.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Società

Contraente

SEZIONE 4 - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO

Garanzia Tipologia di danno	Scoperto	Franchigia	Limite di indennizzo per sinistro/annualità assicurativa
Per ogni sinistro, salvo quanto diversamente convenuto (frontale)	==	€ 250,00	Massimali di polizza
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10% minimo € 500,00	=	€ 500.000,00
Danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno:			€ 500.000,00
• per danni ai fabbricati	10% minimo € 1.500,00	==	
• per danni a cose in genere	==	€ 500,00	
Danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali artigianali, agricole o di servizi	10% minimo Euro 500,00	==	€ 500.000,00
Per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale:	10% minimo € 2.500,00 e il massimo di € 25.000,00	==	€ 500.000,00
Per danni a terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente o comunque detenute dallo stesso	==	frontale	€ 1.000.000,00 (in eccedenza a massimale previsti nella garanzia Ricorso Terzi)
Per danni a cose in consegna o custodia	==	frontale	€ 250.000,00
Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione di cose consegnate	10% minimo Euro 250,00	==	€ 2.500,00 per ogni danneggiato e € 50.000,00 per anno
Per danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione lavori	==	€ 250,00	€ 100.000,00
Per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico	==	€ 250,00	€ 100.000,00
Per danni ai veicoli di dipendenti e/o di terzi	==	€ 250,00	€ 100.000,00

Società
Contraente



DISPOSIZIONI FINALI

Rimane convenuto che si intendono operanti le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese o all'Accordo di coassicurazione (se esistente).

CLAUSOLE VESSATORIE

L'indicazione delle clausole del presente Capitolato che necessitano della specifica approvazione per iscritto da parte del Contraente ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Società

Contraente



PROSPETTO DI POLIZZA

CONTRAENTE	Università del Salento Piazza Tancredi, 7 73100 Lecce
DURATA CONTRATTUALE	Dalle ore 24:00 del 29/04/2020 alle ore 24:00 del 29/04/2024
FRAZIONAMENTO	Annuale
SOMME ASSICURATE RCT: RCO:	 Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 5.000.000,00 per ogni persona Euro 5.000.000,00 per danni a cose Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni persona
CALCOLO DEL PREMIO Calcolo della retribuzioni annue lorde corrisposte ai prestatori di lavoro preventivate in Euro 59.000.000,00 x TASSO ANNUO LORDO ‰=	Premio annuo lordo Euro



UNIVERSITA' DEL SALENTO

LOTTO N. 2

**CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO, GARANZIE ACCESSORIE E FURTO
CIG 87299040AF**

Tra: Università del Salento
Partita IVA / C.F. 00646640755 / 80008870752
Con sede in: Piazza Tancredi, 7
e la Spett. le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:

POLIZZA INCENDIO, GARANZIE ACCESSORIE E FURTO Numero

Contraente: Università del Salento
Sede Legale: Piazza Tancredi, 7
Broker: GBSAPRI S.P.A.
Decorrenza della Copertura: Ore 24:00 del 30/08/2021
Scadenza della Copertura: Ore 24:00 del 30/08/2025
Frazionamento: Annuale
Tacito Rinnovo (SI / NO – indicare): NO

INDICE		
DEFINIZIONI		Pag. 6
DEFINIZIONI DI SETTORE		Pag. 7
DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI		Pag. 9
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE		Pag. 10
Art. 1.1	Prova del contratto	Pag. 10
Art. 1.2	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Pag. 10
Art. 1.3	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	Pag. 10
Art. 1.4	Aggravamento del rischio	Pag. 10
Art. 1.5	Diminuzione del rischio	Pag. 10
Art. 1.6	Buona fede	Pag. 10
Art. 1.7	Recesso in caso di sinistro	Pag. 11
Art. 1.8	Durata del contratto	Pag. 11
Art. 1.9	Oneri fiscali	Pag. 11
Art. 1.10	Foro competente	Pag. 11
Art. 1.11	Rinvio alle norme di legge	Pag. 11
Art. 1.12	Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese	Pag. 11
Art. 1.13	Assicurazione presso diversi assicuratori	Pag. 12
Art. 1.14	Clausola broker	Pag. 12
Art. 1.15	Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio	Pag. 13
Art. 1.16	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	Pag. 13
Art. 1.17	Elementi per il calcolo del premio	Pag. 13
Art. 1.18	Copertura automatica nuovi Enti e Regolazione conguaglio del premio	Pag. 13
Art. 1.19	Estensione territoriale	Pag. 14
Art. 1.20	Efficacia temporale della garanzia	Pag. 14
Art. 1.21	Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 14
Art. 1.22	Trattamento dei dati	Pag. 15
Art. 1.23	Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	Pag. 15
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI		Pag. 16
Art. 2.1	Oggetto dell'assicurazione	Pag. 16
Art. 2.2	Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni	Pag. 16
Art. 2.3	Cose assicurabili a condizioni speciali	Pag. 16
SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO E RISCHI ACCESSORI		Pag. 18
Art. 3.1	Deroga alla regola proporzionale	Pag. 18
Art. 3.2	Parificazione ai danni da incendio	Pag. 18
Art. 3.3	Esplosioni e scoppi esterni	Pag. 18
Art. 3.4	Sostanze infiammabili e merci speciali	Pag. 18
Art. 3.5	Implosione	Pag. 18
Art. 3.6	Rovina di ascensori	Pag. 18



Art. 3.7	Caduta di aeromobili e/o corpi volanti	Pag. 18
Art. 3.8	Onda sonora	Pag. 18
Art. 3.9	Urto veicoli	Pag. 19
Art. 3.10	Fumo	Pag. 19
Art. 3.11	Acqua condotta	Pag. 19
Art. 3.12	Rigurgiti acque di scarico	Pag. 19
Art. 3.13	Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro	Pag. 19
Art. 3.14	Danni consequenziali	Pag. 20
Art. 3.15	Perdita pigioni	Pag. 20
Art. 3.16	Fenomeno elettrico	Pag. 20
Art. 3.17	Ricovero automezzi	Pag. 20
Art. 3.18	Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro	Pag. 20
Art. 3.19	Onorari dei periti	Pag. 20
Art. 3.20	Onorari architetti, ingegneri, consulenti	Pag. 21
Art. 3.21	Dolo e colpa grave	Pag. 21
Art. 3.22	Rinuncia al diritto di rivalsa	Pag. 21
Art. 3.23	Anticipi sulla liquidazione del sinistro	Pag. 21
Art. 3.24	Ricorso terzi	Pag. 21
Art. 3.25	Eventi atmosferici	Pag. 22
Art. 3.26	Neve, ghiaccio, gelo	Pag. 22
Art. 3.27	Acqua piovana	Pag. 23
Art. 3.28	Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio	Pag. 23
Art. 3.29	Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Pag. 24
Art. 3.30	Esonero dichiarazione sinistri pregressi	Pag. 24
Art. 3.31	Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche	Pag. 24
Art. 3.32	Rimpiazzo combustibile	Pag. 24
Art. 3.33	Vicinanze pericolose	Pag. 25
Art. 3.34	Merci in refrigerazione	Pag. 25
Art. 3.35	Indennizzo separato per partita	Pag. 25
Art. 3.36	Dispersione di liquidi	Pag. 25
Art. 3.37	Spese di ricerca e riparazione guasti	Pag. 25
Art. 3.38	Intasamento di gronde e pluviali	Pag. 26
Art. 3.39	Differenziale storico artistico	Pag. 26
Art. 3.40	Cedimento, franamento, smottamento del terreno	Pag. 26
Art. 3.41	Chiusura inchiesta	Pag. 26
Art. 3.42	Costo di ricostruzione in zone sismiche	Pag. 27
Art. 3.43	Terremoto, maremoto e movimenti tellurici	Pag. 27
Art. 3.44	Ispezione delle cose assicurate	Pag. 27

Art. 3.45	Incendio provocato da radio-isotopi	Pag. 27
Art. 3.46	Beni presso terzi	Pag. 28
Art. 3.47	Riepilogo franchigie e limiti di indennizzo per sinistro SEZIONE 2 e 3	Pag. 28
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO/RAPINA CONTENUTO E VALORI		Pag. 30
Art. 4.1	Oggetto dell'assicurazione	Pag. 30
Art. 4.2	Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni	Pag. 31
Art. 4.3	Valori nelle sedi	Pag. 31
Art. 4.4	Partite e somme assicurate	Pag. 31
Art. 4.5	Mezzi di chiusura insufficienti	Pag. 32
SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO/RAPINA PORTAVALORI		Pag. 33
Art. 5.1	Oggetto dell'assicurazione	Pag. 33
Art. 5.2	Partite e somme assicurate	Pag. 34
SEZIONE 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO/RAPINA		Pag. 35
Art. 6.1	Deroga alla regola proporzionale	Pag. 35
Art. 6.2	Riduzione ed Aumento della somma assicurata e reintegro automatico	Pag. 35
Art. 6.3	Recupero delle cose rubate	Pag. 35
Art. 6.4	Furto, rapina, estorsione con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente	Pag. 35
Art. 6.5	Titoli di credito	Pag. 35
Art. 6.6	Onorari dei periti	Pag. 36
Art. 6.7	Franchigia	Pag. 36
Art. 6.8	Riepilogo franchigie e limiti di indennizzo per sinistro SEZIONE 4, 5 e 6	Pag. 36
SEZIONE 7 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI		Pag. 37
Art. 7.1	Obblighi in caso di sinistro	Pag. 37
Art. 7.2	Esagerazione dolosa del danno	Pag. 37
Art. 7.3	Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	Pag. 37
Art. 7.4	Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti	Pag. 38
Art. 7.5	Mandato dei Periti	Pag. 38
Art. 7.6	Pagamento dell'indennizzo	Pag. 39
Art. 7.7	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	Pag. 39
Art. 7.8	Limite massimo dell'indennizzo	Pag. 39
DISPOSIZIONI FINALI		Pag. 40
CLAUSOLE VESSATORIE		Pag. 40
PROSPETTO DI POLIZZA		Pag. 41

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Attività':	Quella svolta dall'Università del Salento prevista e/o consentita e/o delegata da statuto, leggi, regolamenti, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, nessuna esclusa e ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.
Broker:	Il broker vigente.
Contraente:	L'Università del Salento.
Franchigia:	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Polizza:	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.
Risarcimento/Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società':	L'Impresa assicuratrice o, in caso di coassicurazione, l'impresa delegataria nonché le imprese coassicuratrici e, in caso di A.T.I., la società mandataria e le società mandanti.

Società

Contraente

DEFINIZIONI DI SETTORE

Nel testo che segue, si intende per:

Fabbricato:	<p>Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, in uso a qualunque titolo e/o proprietà del Contraente compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, di rete fonia dati e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette,</p> <p>In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato ad essa spettante.</p>
Partita Di Polizza:	<p>Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.</p>
Patrimonio Mobiliare/ Contenuto:	<p>Contenuto in genere, anche all'aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati in uso a qualunque titolo e/o proprietà del Contraente, comprese le merci, il materiale bibliografico, collezioni scientifiche, gli arredi, le attrezzature e gli oggetti d'arte in genere con la sola esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di quanto definito alla voce fabbricati; • dei veicoli iscritti al PRA; • di quanto assicurato con la polizza All Risk Elettronica
Ubicazione Del Rischio:	<p>Le sedi e/o strutture/uffici e qualsivoglia localizzazione in uso a qualsiasi titolo e/o di proprietà del Contraente dove sono ubicati gli enti assicurati e comunque qualsiasi luogo ove si svolga una attività dell'Assicurato/Contraente o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato/Contraente.</p>
Merci:	<p>Merci, materiale in genere per usi di laboratorio, scientifici, tecnologici e di ricerca, residui di sperimentazione e/o lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte di magazzino e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, sostanze chimiche e medicinali, prodotti farmaceutici e similari, plasma sanguigno, tessuti e ogni altro similare prodotto (anche su mezzi mobili). Alimenti, derrate, scorte alimentari in genere, animali e mangimi.</p> <p>Il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricato su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.</p> <p>Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli in genere iscritti al P.R.A., assicurati se indicati con partita a parte.</p>
Oggetti D' Arte:	<p>Mobili ed arredi antichi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue, reperti archeologici, sculture, bassorilievi, incisioni, ceramiche,</p>



	miniature, stampe, disegni, patrimonio museale, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, carte geografiche, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri antichi e incunaboli, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico o archeologico.
Valori:	La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in valuta corrente), titoli di credito in genere, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo al portatore, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni pasto e buoni benzina, tessere telefoniche ed autostradali a consumo e quant'altro di assimilabile.
Rischio Locativo:	Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ricorso Dei Locatari:	Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.

Società

Contraente

DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

Il patrimonio assicurato è costituito da fabbricati ed impianti nonché dall'intero patrimonio mobiliare, comunque dislocati, sia in proprietà sia demaniali sia in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato e/o uso, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente/Assicurato ed inoltre il patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare è pertinente allo svolgimento delle attività del Contraente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: aule, laboratori, biblioteche, servizi, uffici, abitazioni, centri di assistenza agli studenti, mense, bar, impianti sportivi, e in genere tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, di assistenza agli studenti comprese quelle accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.

I fabbricati sono costruiti prevalentemente in materiale incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di fabbricati costruiti in tutto o in parte in materiali combustibili.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona fede.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Se il pagamento del premio o della prima rata di premio non avviene, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il

diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà del Contraente notificare alla Società entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Si prende atto che parte degli enti assicurati usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle Imposte sui contratti di assicurazione in applicazione al D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 e alla Legge n. 53 del 28/02/1983 e successive modifiche e integrazioni.

L'Assicurato evidenzierà in sede di stipulazione e/o alla scadenza di ogni annualità assicurativa la somma dei valori rientranti nell'esenzione di cui sopra, e la Società provvederà al conguaglio ai sensi dell'art. 1.18.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Partecipazione delle Società - Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia _____ Società mandataria _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

- ⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Delegataria
- ⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Coassicuratrice
- ⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Coassicuratrice

L'Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato danneggiato o comunque dell'avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.

Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo vigente e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società di brokeraggio assicurativo vigente. La quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative a proroghe, al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.14 - Clausola broker

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker vigente al momento della stipula del contratto. Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso. Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto - che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo PEC, posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa.

Con periodicità annuale, la Società s'impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)

e dovrà contenere le seguenti informazioni

- n. sinistro Società Assicuratrice;
- Data denuncia;
- Data accadimento;
- Data liquidazione;
- Descrizione dell'evento

La Società si impegna altresì a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando il Contraente e/o il Broker ne abbiano fatto formalmente richiesta.

L'obbligo a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o fax e/o e-mail e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

Art. 1.18 - Copertura automatica nuovi Enti e Regolazione conguaglio del premio (Articolo applicabile solo alle partite Fabbricati e Contenuto o Patrimonio Mobiliare assicurate nelle Sezioni 2 e 3 del presente Capitolato)

I capitali assicurati vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno in aumento fino ad un massimo del 30% delle rispettive somme assicurate per ciascuna partita presa separatamente.

La Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 30%. Entro il suddetto limite del 30% rientrano anche eventuali variazioni determinate dall'inserimento in garanzia di nuovi enti, per i quali non sussiste obbligo di notifica e pertanto il disposto dell'articolo Art. 3.1 - Deroga alla regola proporzionale, troverà applicazione soltanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali

- eccedente la suddetta percentuale.

Eventuali aumenti eccedenti il 30% saranno oggetto di specifica pattuizione tra le parti (fermi i tassi di premio stabiliti nell'Allegato Prospetto di offerta).

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio entro 60 giorni dalla presentazione della relativa appendice.

Il premio sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d'assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori.

Se nel termine di scadenza sopra indicato il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede ommesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Si dà atto, altresì, che nell'ambito dei fabbricati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività. Ciò sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle destinazioni d'uso quali indicate nella presente polizza o in atti interni del contraente.

Art. 1.19 - Estensione territoriale

La presente assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 1.20 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa

di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 1.22 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 1.23 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Società

Contraente

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre

nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine (anche senza sviluppo di fiamma);
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
- autocombustione.

La Società rimborsa altresì, entro il limite del 10 % dell'ammontare del danno, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art.2.2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- d. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- e. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- g. La Società non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi in occasione di:
 - manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi in genere;a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a. manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b. utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c. trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- d. computer hacking;
- e. computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
- f. funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;

- g. danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- h. qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- i. violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Salvo che non derivi un danno da incendio esplosione e scoppio.

Art. 2.3 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Sono invece indennizzabili, entro il limite del 2 % del valore assicurato per la partita "Patrimonio Mobiliare":

- b) Archivi, documenti, libri, pubblicazioni, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.

La Società risponde sino alla concorrenza di euro 50.000,00 per singolo oggetto/volume, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile: l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

- c) Mobili ed arredi antichi, carte geografiche antiche, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, reperti archeologici, patrimonio museale, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, perle, pietre, libri antichi, metalli preziosi e altre cose aventi valore artistico o storico o archeologico.

La Società risponde sino alla concorrenza di euro 150.000,00 per singolo oggetto, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del codice civile.

In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.

In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

- d) Cose di terzi in genere, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti, degli studenti, degli accompagnatori, degli ospiti e/o visitatori.

La Società risponde previa applicazione di una franchigia di euro 150,00 per sinistro e sino alla concorrenza di euro 250.000,00 per anno e per sinistro, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al valore commerciale dei beni al momento del sinistro.



Società

Contraente

SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

Art. 3.1 - Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1907 del C.C. (assicurazione parziale), la Società si impegna a ritenere garantito in eccedenza alla somma dei valori delle partite assicurate (Fabbricati più Patrimonio Mobiliare) un ulteriore importo complessivo pari al 20% della suddetta somma. Pertanto, la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. trova applicazione soltanto se i valori effettivi eccedono, al momento del sinistro, la somma complessivamente assicurata del 20% e per la sola parte eccedente tale percentuale.

Art. 3.2 - Parificazione ai danni da incendio

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti di estinzione.

Art. 3.3 - Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause dipendenti e non dalle attività dichiarate in polizza.

Art. 3.4 - Sostanze infiammabili e merci speciali

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione alla attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate: sostanze infiammabili, materiali combustibili di qualunque genere, merci speciali, gas nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

Art. 3.5 - Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "Implosione" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Art. 3.6 - Rovina di ascensori

La Società si obbliga a risarcire i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura di congegni.

Art. 3.7 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Art. 3.8 - Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 3.9 - Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via.

Art. 3.10 - Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore sviluppatosi e/o fuoriuscito in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle apparecchiature elettroniche o impianti di riscaldamento, di condizionamento o refrigerazione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

Art. 3.11 - Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di rotture accidentali o guasti di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da gelo;
- c) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;
- d) dell'ammontare di Euro 250,00 per ciascun sinistro.

Art. 3.12 - Rigurgiti acque di scarico

La copertura è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno dei fabbricati.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

Art. 3.13 - Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti gli arredi, gli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati assicurati, collocati sia all'esterno che all'interno dei fabbricati stessi, a seguito di danno provocato da fatto accidentale dell'Assicurato e/o Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con il presente capitolato.

La garanzia è prestata per ciascun Fabbricato, fino alla concorrenza del 2% del valore assicurato con il massimo di Euro 20.000,00.

Art. 3.14 - Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali agli enti assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in conseguenza di questi. Sono compresi anche:

- a) fumi, gas, vapori;
- b) mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- c) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;
- d) colaggio e fuoriuscita di liquidi anche da sistemi automatici di estinzione.

Art. 3.15 - Perdita pigioni

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua, con il limite della pigione pari a 12 mesi.

Art. 3.16 - Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore ad Euro 100.000,00 ;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00.

Art. 3.17 - Ricovero automezzi

Nei vari locali di proprietà dell'Assicurato e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

Art. 3.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica i residui del sinistro, con il massimo di ulteriori Euro 500.000,00 per sinistro in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria "Tossico-nocivi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.

Art. 3.19 - Onorari dei periti

La Società risarcirà fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro, la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza, in caso di sinistro, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato relativa al terzo perito.

Art. 3.20 - Onorari architetti, ingegneri, consulenti

La Società rimborserà sino fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni,

misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Art. 3.21 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.

Art. 3.22 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice Civile – in tutte quelle circostanze per le quali il Contraente, per legge e/o obbligo contrattuale, sia esentata essa stessa ad esercitare tale diritto.

Art. 3.23 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo.

Art. 3.24 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 2.500.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o comodato o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

Art. 3.25 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

- I) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, forza del vento, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
- II) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);
- b) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - insegne od antenne;
 - enti all'aperto non per naturale destinazione;
 - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di Euro 500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 70% del capitale assicurato per singola ubicazione e comunque in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno somma superiore a Euro 10.000.000,00

Art. 3.26 - Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività del Contraente, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedente il sinistro.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 1.500,00 e la Società non corrisponderà somma superiore all'50% del capitale assicurato per

singola ubicazione e comunque in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno somma superiore a Euro 10.000.000,00.

Art. 3.27 - Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da "acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose poste a meno di 12 cm sul livello del pavimento dei locali, salvo che per loro natura e/o destinazione non possano essere riposti a tale distanza dal pavimento.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 1.500,00 ed in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore a Euro 100.000,00.

Art. 3.28 - Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

- I. da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- II. di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi;
verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio anche organizzato.

Per atto di terrorismo e sabotaggio organizzato si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l'uso della forza o della violenza commessi da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di altre nazioni e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parte di essa.

Sono comunque esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato.

La società non risponde dei danni:

- di inondazione o frana;
- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione si protraesse per

oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 della presente garanzia, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente garanzia:

- per terrorismo e sabotaggio anche organizzato il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso, con il minimo di € 1.500,00 e in nessun caso la Società pagherà per sinistro e per anno somma maggiore di euro 10.000.000,00;
- per tutti gli altri eventi sopra indicati il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di una franchigia pari ad euro 1.500,00, e in nessun caso la Società pagherà per sinistro e per anno somma maggiore di euro 10.000.000,00.

Art. 3.29 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- dei danni a enti mobili all'aperto;
- dei danni agli enti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento salvo che per loro natura e/o destinazione non possano essere riposti a tale distanza dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 3.500,00 e la Società non corrisponderà somma superiore all'50% del capitale assicurato per singola ubicazione e comunque in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno somma superiore a Euro 10.000.000,00.

Art. 3.30 - Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

Art. 3.31 - Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche

Si da atto che nella somma assicurata per la voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 3.32 - Rimpiazzo combustibile

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società risarcirà una somma superiore ad Euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 3.33 - Vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 3.34 - Mercì in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- ad eventi garantiti dal presente contratto;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto dall'art. 2.2 (Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni).

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno non superiore ad Euro 50.000,00.

Art. 3.35 - Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

Art. 3.36 - Dispersione di liquidi

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Società non risponde:

- dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, la Società pagherà il 90% del danno indennizzabile, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato senza che egli od il Contraente possano farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

In nessun caso, la Società corrisponderà somma maggiore di Euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 3.37 - Spese di ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura o guasto degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura o il guasto si è verificato, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, ma con esclusione in ogni caso dell'indennizzo delle prime Euro 250,00 di danno per ciascun sinistro.

In nessun caso la Società risarcirà per ciascun sinistro e per anno assicurativo un importo superiore ad Euro 25.000,00.

Art. 3.38 - Intasamento di gronde e pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00.

Art. 3.39 - Differenziale storico artistico

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia fino all'importo di Euro 1.000.000,00 per sinistro, per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 3.40 - Cedimento, franamento, smottamento del terreno

Si conviene che sono da ritenersi in garanzia i danni causati da cedimento, franamento, smottamento del terreno.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 1.500,00 e la Società non corrisponderà, per singolo sinistro e per anno, somma superiore a Euro 500.000,00.

Art. 3.41 - Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3.42 - Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 7.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del

danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le “norme tecniche per la costruzione in zone sismiche” vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.

Art. 3.43 - Terremoto, maremoto e movimenti tellurici

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, maremoto e movimenti tellurici.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dall'art. 3.18 (Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro).

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "*singolo sinistro*";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari all'1% della somma assicurata per i fabbricati danneggiati con il minimo di Euro 5.000,00 ed il massimo di Euro 50.000,00;
- la Società non corrisponderà somma superiore all'50% del capitale assicurato per singola ubicazione e comunque in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno somma superiore a Euro 10.000.000,00 per il complesso dei beni assicurati.

Art. 3.44 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 3.45 - Incendio provocato da radio-isotopi

La Società risponde dei danni da incendio provocati dall'uso o detenzione di radio-isotopi utilizzati per attività didattico/scientifica.

Art. 3.46 - Beni presso terzi

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla partita “Contenuto” a fronte degli eventi assicurati, quando i beni sono presso altre località, cioè presso terzi, oppure presso altre ubicazioni

dell'Ente o di altre ubicazioni connesse con l'ente stesso, o presso fiere, mostre, esposizioni o simili, per un valore massimo di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno. Dalla garanzia rimangono esclusi motoveicoli, autoveicoli o altri autoveicoli iscritti al P.R.A.

Art. 3.47 - Riepilogo franchigie e limiti di indennizzo per sinistro SEZIONE 2 e 3

	GARANZIA	FRANCHIGIA/ SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO (espresso in Euro)
Art. 2.3	Cose assicurabili a condizioni speciali		2% della somma assicurata per il Patrimonio mobiliare
Art. 2.3	Archivi, materiale bibliografico, ecc.		Euro 50.000,00 per singolo oggetto/volume
Art. 2.3	Arredi antichi, opere d'arte, collezioni, ecc.		Euro 150.000,00 per singolo oggetto
Art. 2.3	Cose di terzi in genere	Euro 150,00	Euro 250.000,00 per anno e per sinistro
Art. 3.11	Acqua condotta	Euro 250,00	
Art. 3.13	Rottura cristalli		2% del valore assicurato con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.16	Fenomeno elettrico	Euro 250,00	Euro 100.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.18	Spese demolizione e sgombero		Euro 500.000,00 per sinistro/anno in aggiunta al 10% dell'indennizzo
Art. 3.19	Onorari periti		Euro 50.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.20	Onorari, architetti, ingegneri, consulenti		Euro 50.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.23	Anticipi sulla liquidazione del sinistro		50% dell'importo minimo di danno indennizzabile
Art. 3.24	Ricorso terzi		Euro 2.500.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.24	Mancato inizio, interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi		10% del massimale Ricorso terzi
Art. 3.25	Eventi atmosferici	Euro 500,00	70% della somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di Euro 10.000.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.26	Neve, ghiaccio e gelo	Euro 1.500,00	60% della somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di Euro 10.000.000,00

			per sinistro/anno
Art. 3.27	Acqua piovana	Euro 1.500,00	Euro 100.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.28	Terrorismo e sabotaggio	10% con il minimo di euro 1.500,00	Euro 10.000.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.28	Scioperi, tumulti popolari, atti vandalici, ecc.	Euro 1.500,00	Euro 10.000.000,00, per sinistro/anno
Art. 3.29	Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Euro 3.500,00	50% della somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di Euro 10.000.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.32	Rimpiazzo combustibile		Euro 15.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.34	Merchi in refrigerazione	Euro 250,00	Euro 50.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.36	Dispersione liquidi	10%	Euro 15.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.37	Spese ricerca e riparazione guasto e/o rottura	Euro 250,00	Euro 25.000,00
Art. 3.38	Intasamento di gronde e pluviali	Euro 250,00	
Art. 3.39	Differenziale storico artistico		Euro 1.000.000,00 per sinistro
Art. 3.40	Cedimento, franamento, smottamento del terreno	Euro 1.500,00	Euro 500.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.43	Terremoto, maremoto e movimenti tellurici	1% della s.a. per i fabbricati danneggiati con il minimo di 5.000,00 e il massimo di 50.000,00 euro	50% della somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di euro 10.000.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.46	Beni presso terzi		Euro 500.000,00 per sinistro/anno

Società

Contraente

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO/RAPINA CONTENUTO E VALORI

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, assicura i danni materiali e diretti da perdita o danneggiamento delle cose oggetto della presente garanzia, anche se di proprietà di terzi ed entro la somma assicurata, all'interno delle sedi di proprietà e in uso dell'Assicurato (definitive/provisorie e/o temporanee).

A) Furto

A condizione che l'autore si sia introdotto nei locali assicurati:

1. violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, effrazione dei mezzi di protezione, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
2. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

L'assicurazione è estesa inoltre a furto commesso:

4. attraverso le luci di serramenti o di inferriate con la rottura del vetro retrostante;
5. con rottura delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività esercitata e durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché effettivamente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;

B) Rapina ed estorsione

Avvenuta nei locali di proprietà e/o in uso al Contraente anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevati dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

C) Atti vandalici

Commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per sinistro e senza l'applicazione di eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza.

D) Guasti causati alle cose assicurate

Per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione.

E) Guasti cagionati da ladri

In occasione di furto, estorsione e rapina consumati o tentati per danneggiamenti ai locali contenenti le cose assicurate e non, od agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti, armadi (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, nonché ai mezzi di prevenzione e allarme, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per sinistro e senza l'applicazione di eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza.

F) Mezzi di chiusura

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso

l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Art. 4.2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di radiazioni, contaminazioni radioattive, eruzione vulcaniche, inondazioni, maremoto, terremoto ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) commessi e/o agevolati con dolo o colpa grave dai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato durante l'orario di lavoro, nonché dai dipendenti incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- e) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione e scoppio provocati dall'autore del sinistro.

Art. 4.3 - Valori nelle sedi

L'Assicurazione è altresì estesa alla copertura dei "valori", Partita 2), come definiti in premessa, quando gli stessi si trovano all'interno delle sedi del Contraente, custoditi in cassaforte e/o cassetti/mobili chiusi a chiave.

Art. 4.4 - Partite e somme assicurate

Le somme assicurate sono indicate, separatamente, per ciascuna partita.

SEZIONE 4	Somme assicurate
Partita 1) CONTENUTO	NON ASSICURATA
Partita 2) VALORI in cassaforti o qualsiasi altro mezzo forte e cassetti chiusi a chiave	Euro 30.000,00 per sinistro

Art. 4.5 - Mezzi di chiusura insufficienti

Resta convenuto che qualora i locali di proprietà e/o in uso al Contraente abbiano mezzi di chiusura



insufficienti (cioè con caratteristiche difformi da quanto sopra descritto dall' Art.4.1, lettera F) o siano sufficienti, ma per qualsiasi motivo non risultino operanti o non risultino messi in funzione, e il sinistro avvenga avvalendosi dei mezzi di chiusura insufficienti/inoperanti, la liquidazione verrà comunque effettuata, applicando uno scoperto del 15% del danno con il minimo di euro 500,00.

Società

Contraente

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO/RAPINA PORTAVALORI

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

Premesso che l'assicurazione è riferita a tutti i dipendenti del Contraente quando svolgono, per conto della medesima, la mansione di portavalori a piedi o con qualunque mezzo.

A. L'assicurazione è prestata contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulle persone adibite al trasporto dei valori indicati in polizza, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

B. L'assicurazione è operante alla condizione che le persone adibite al trasporto (portavalori ed accompagnatori):

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 67 anni e dipendenti del Contraente;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata, con il massimo di Euro 1.500,00, come estensione di altra garanzia.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti agli Istituti di Polizia privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

C. L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.

D. Per "servizio esterno" si intende sia quello svolto all'interno dei locali del Contraente sia quello svolto all'esterno dei medesimi.

Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dallo stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l'assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse.

E. Le persone che svolgono le mansioni di accompagnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 67 anni e non avere minoranze fisiche che le rendano inadatte al compito cui sono adibite.

F. I trasporti di valori possono essere effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto.

G. In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'85% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 15% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di



decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Art. 5.2 - Partite e somme assicurate

SEZIONE 5	Somme assicurate
Partita 3) Furto/Rapina Portavalori	Euro 25.000,00 per sinistro

Società

Contraente

SEZIONE 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO/RAPINA

Art. 6.1 - Deroga alla regola proporzionale

A deroga di quanto disposto dall'art. 1907 Codice Civile, l'assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. 6.2 - Riduzione ed Aumento della somma assicurata e reintegro automatico

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigie e scoperti.

Resta però inteso che tale importo, sarà automaticamente reintegrato, sino alla concorrenza delle somme assicurate.

Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi, dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

Art. 6.3 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente/Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione mentre il resto spetta alla Società.

Art. 6.4 - Furto, rapina, estorsione con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente

Qualora il furto o la rapina o l'estorsione siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 15% che rimarrà a carico del Contraente o dell'Assicurato stesso.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 20%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 15%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1.13 delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, senza tenere conto dello scoperto con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 6.5 - Titoli di credito

Per i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste;
- b. l'Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita -, i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 6.6 - Onorari dei periti

La Società rimborserà fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro, la remunerazione dovuta

dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza in caso di sinistro, nonché l'eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.

Art. 6.7 - Franchigia

In caso di sinistro che colpisca ciascuna delle sezioni assicurate, l'indennizzo verrà effettuato previa deduzione di una franchigia pari ad euro 250,00 per sinistro, salvo quanto diversamente previsto su specifiche condizioni del presente capitolato.

Art. 6.8 - Riepilogo franchigie e limiti di indennizzo per sinistro SEZIONE 4, 5 e 6

	GARANZIA	FRANCHIGIA/ SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 6.7	Per ogni sinistro, salvo quanto diversamente previsto	Euro 250,00	
Art. 4.1	c) Atti vandalici		Euro 10.000,00 per sinistro
Art. 4.1	e) Guasti cagionati da ladri		Euro 10.000,00 per sinistro
Art. 4.5	Mezzi di chiusura insufficienti	15 % con il minimo di Euro 500,00	
Art. 5.1	G) Furto/rapina portavalori	15%	85% dell'importo liquidato
Art. 6.4	Furto, rapina, estorsione con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente	15% salvo quanto previsto dall'art.	
Art. 6.6	Onorari dei periti	50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.	Euro 5.000,00

Società

Contraente

SEZIONE 7 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società o al Broker;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna, salvo diversa pattuizione con la Società;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o rubate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.7.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

I – **Valori** – L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

II - **Fabbricati** - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.

III - **Patrimonio Mobiliare** - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito, salvo ove diversamente previsto.

Premesso che per "*valore a nuovo*" s'intende convenzionalmente:

- per i *Fabbricati* il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per il *Patrimonio Mobiliare* il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "*valore a nuovo*" alle seguenti condizioni:



- a. In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:
 - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "*valore a nuovo*" non esistesse;
 - il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "*valore a nuovo*";
- b. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
- c. L'assicurazione in base al "*valore a nuovo*" riguarda soltanto Fabbricati e Patrimonio Mobiliare di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita "Patrimonio Mobiliare", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite tutte assicurate con il valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, delle strutture distrutte o danneggiate, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

Art. 7.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti:

- b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7.5 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate o rubate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'art. 7.3

(Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);

- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 7.6 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalle esclusioni di polizza.

Art.7.7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 7.8 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 1914 Codice Civile.

Società

Contraente

DISPOSIZIONI FINALI

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione

temporanea di imprese o all'Accordo di coassicurazione (se esistente).

CLAUSOLE VESSATORIE

L'indicazione delle clausole del presente Capitolato che necessitano della specifica approvazione per iscritto da parte del Contraente ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Società

Contraente

PROSPETTO DI POLIZZA

CONTRAENTE	Università del Salento Piazza Tancredi, 7 73100 Lecce
-------------------	--



DURATA CONTRATTUALE	dalle ore 24:00 del 31/12/2020 alle ore 24:00 del 31/12/2024
FRAZIONAMENTO	Annuale
PARTITE E SOMME ASSICURATE SEZIONE 2 E 3	
FABBRICATI NON VINCOLATI	Euro 219.945.996,00
FABBRICATI VINCOLATI (ex d.lgs. 42/2004 e legge 53/1983)	Euro 116.059.000,00 esente imposte
PATRIMONIO MOBILIARE	Euro 47.803.120,00
SEZIONE 4 Partita 1) Contenuto	Euro non assicurato
Partita 2) Valori in casseforti o qualsiasi altro mezzo forte e cassetti chiusi a chiave	Euro 30.000,00 per sinistro
SEZIONE 5 Partita 3) Furto/Rapina Portavalori	Euro 25.000,00 per sinistro
PREMIO SEZIONE 2 E 3	Premio annuo lordo
FABBRICATI NON VINCOLATI Tasso lordo.....‰	Euro
FABBRICATI VINCOLATI Tasso lordo.....‰	Euro
PATRIMONIO MOBILIARE Tasso lordo.....‰	Euro
SEZIONE 4	Premio annuo lordo
Partita 2) Valori in casseforti o qualsiasi altro mezzo forte e cassetti chiusi a chiave tasso lordo annuo ‰	Euro



SEZIONE 5 Partita 3) Furto/Rapina Portavalori tasso lordo annuo ‰	Euro
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO	Euro.....

Società

Contraente

UNIVERSITA' DEL SALENTO

LOTTO N. 3

**CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
(Primo Rischio Assoluto)
CIG 8729905182**

Tra: Università del Salento
Partita IVA / C.F. 00646640755 / 80008870752
Con sede in: Piazza Tancredi, 7
e la Spett. le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:

POLIZZA ALL RISKS PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE Numero

Contraente: Università del Salento
Sede Legale: Piazza Tancredi, 7
Broker: GBSAPRI S.P.A.
Decorrenza della Copertura: Ore 24:00 del 30/08/2021
Scadenza della Copertura: Ore 24:00 del 30/08/2025
Frazionamento: Annuale
Tacito Rinnovo (SI / NO – indicare): NO

INDICE		
DEFINIZIONI		Pag. 5
DEFINIZIONI DI SETTORE		Pag. 6
SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE		Pag. 7
Art. 1.1	Prova del contratto	Pag. 7
Art. 1.2	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Pag. 7
Art. 1.3	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	Pag. 7
Art. 1.4	Aggravamento del rischio	Pag. 7
Art. 1.5	Diminuzione del rischio	Pag. 7
Art. 1.6	Buona fede	Pag. 7
Art. 1.7	Recesso in caso di sinistro	Pag. 8
Art. 1.8	Durata del contratto	Pag. 8
Art. 1.9	Oneri fiscali	Pag. 8
Art. 1.10	Foro competente	Pag. 8
Art. 1.11	Rinvio alle norme di legge	Pag. 8
Art. 1.12	Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese	Pag. 8
Art. 1.13	Assicurazioni presso diversi assicuratori	Pag. 9
Art. 1.14	Clausola broker	Pag. 9
Art. 1.15	Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio	Pag. 9
Art. 1.16	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	Pag. 10
Art. 1.17	Elementi per il calcolo del premio	Pag. 10
Art. 1.18	Estensione territoriale	Pag. 10
Art. 1.19	Efficacia temporale della garanzia	Pag. 10
Art. 1.20	Deroga alla regola proporzionale	Pag. 10
Art. 1.21	Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 11
Art. 1.22	Trattamento dei dati	Pag. 11
Art. 1.23	Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	Pag. 11
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ELETTRONICA		Pag. 12
Art. 2.1	Oggetto dell’assicurazione	Pag. 12
Art. 2.2	Delimitazioni dell’assicurazione - Esclusioni	Pag. 12
Art. 2.3	Partite e Somme assicurate	Pag. 13
Art. 2.4	Franchigie/Scoperti	Pag. 13
Art. 2.5	Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica	Pag. 13
Art. 2.6	Supporto di dati e ricostruzione archivi	Pag. 14
Art. 2.7	Maggiori costi	Pag. 14
Art. 2.8	Conservazione degli Enti assicurati – Diritto di accesso e di ispezione della Società	Pag. 14
SEZIONE 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI		Pag. 15
Art. 3.1	Beni ad impiego mobile/portatile	Pag. 15
Art. 3.2	Contenuto presso terzi, mostre, fiere, ecc.	Pag. 15

Art. 3.3	Parificazione danni	Pag. 15
Art. 3.4	Eventi socio - politici	Pag. 15
Art. 3.5	Definizione di sinistro terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche	Pag. 15
Art. 3.6	Onorari Periti	Pag. 15
Art. 3.7	Conduttori esterni alle cose assicurate	Pag. 16
Art. 3.8	Spese di demolizione e sgombero	Pag. 16
Art. 3.9	Dolo e colpa grave	Pag. 16
Art. 3.10	Rinuncia al diritto di surroga	Pag. 16
Art. 3.11	Imposta sul valore aggiunto	Pag. 16
Art. 3.12	Ricorso terzi	Pag. 16
Art. 3.13	Enti in leasing	Pag. 17
Art. 3.14	Anticipo indennizzo	Pag. 17
Art. 3.15	Riduzione ed Aumento della somma assicurata e reintegro automatico (per le partite assicurate con formulazione a Primo Rischio Assoluto)	Pag. 17
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI		Pag. 18
Art. 4.1	Obblighi in caso di sinistro	Pag. 18
Art. 4.2	Esagerazione del danno	Pag. 18
Art. 4.3	Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	Pag. 18
Art. 4.4	Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti	Pag. 19
Art. 4.5	Mandato dei Periti	Pag. 19
Art. 4.6	Indennizzo separato per partita	Pag. 20
Art. 4.7	Esonero dichiarazione sinistri pregressi	Pag. 20
Art. 4.8	Pagamento dell'indennizzo	Pag. 20
Art. 4.9	Titolarità dei diritti nascenti della polizza	Pag. 20
Art. 4.10	Limite massimo dell'indennizzo	Pag. 20
DISPOSIZIONI FINALI		Pag. 21
CLAUSOLE VESSATORIE		Pag. 21
PROSPETTO DI POLIZZA		Pag. 22

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Attività:	Quella svolta dall'Università del Salento per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
Broker:	Il broker vigente.
Contraente:	L'Università del Salento.
Franchigia:	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico del Contraente (come da obblighi contrattuali o di legge).
Sinistro:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	L'Impresa assicuratrice o, in caso di coassicurazione, l'impresa delegataria nonché le imprese coassicuratrici e, in caso di A.T.I., la società mandataria e le società mandanti.

Società

Contraente

DEFINIZIONI DI SETTORE

Nel testo che segue, si intende per:

Dati:	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborati da parte dei programmi.
Enti Assicurati:	<p>1. sistema elettronico di elaborazione dati, personal computers, stampanti, server di rete, comprese tutte le macchine e apparecchiatura ad esso collegate;</p> <p>2. apparecchiatura di audiofonovideo, riproduzione, impianti antintrusione e simili, apparecchiature e strumentazioni didattiche e scientifiche, microscopi confocali, fermentatori, apparecchiature per la trasmissione di immagini e suoni, apparecchiature per l'analisi della qualità dell'aria, del suolo, di sostanze rilevatori di dati in genere, centralini, fotocopiatrici, rilevatori d'ingresso e/o uscita dipendenti, registratori di cassa, telefax, telex, e altre apparecchiature elettroniche in genere.</p> <p>3. Le macchine in commercio progettate e costruite per uso mobile e/o portatile e quant'altro simile di proprietà dell'Assicurato, in locazione, uso, comodato o comunque nella disponibilità dell'Assicurato ed ovunque ubicati.</p>
Maggiori costi:	I costi sostenuti dal Contraente, in eccesso rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.
Programmi:	Sequenza d'informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore, sviluppati da dipendenti dell'Assicurato, Società specializzate, o prestatori d'opera dallo stesso incaricati.
Supporti:	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata, ecc.) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Supporto dati:	I nastri, i dischi, le schede perforate ed altri supporti dati qui non definiti.
Ubicazione del rischio:	Le sedi e/o strutture/uffici e qualsivoglia localizzazione in uso qualsiasi titolo e/o di proprietà del Contraente, dove sono ubicati gli enti assicurati o al di fuori delle stesse – per quegli enti per i quali è compatibile l'utilizzazione esterna e comunque qualsiasi luogo ove si svolge un'attività dell'Assicurato/Contraente o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato/Contraente.

Società

Contraente

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona fede.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Se il pagamento del premio o della prima rata di premio non avviene, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte

dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà del Contraente notificare alla Società entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia _____ Società mandataria _____ Quota xx%
⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%
⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

⇒ Compagnia _____ Quota _____ % - Delegataria

⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Coassicuratrice

⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Coassicuratrice

L'Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato danneggiato o comunque dell'avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.

Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo vigente e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società di brokeraggio assicurativo vigente, a quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative a proroghe, al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.14 - Clausola broker

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker vigente al momento della stipula del contratto. Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo PEC, posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che vie-ne quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa.

Con periodicità annuale, la Società s'impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con

cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)

e dovrà contenere le seguenti informazioni

- n. sinistro Società Assicuratrice;
- Data denuncia;
- Data accadimento;
- Data liquidazione;
- Descrizione dell'evento

La Società si impegna altresì a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando il Contraente e/o il Broker ne abbiano fatto formalmente richiesta.

L'obbligo a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/ PEC e/o fax e/o e-mail e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analogha procedura adotta la Società nei confronti del Contraente/Assicurato.

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di polizza); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di polizza).

Art. 1.18 - Estensione territoriale

La presente assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.20 - Deroga alla regola proporzionale

La copertura è prestata nella formula a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ.

Art. 1.21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 1.22 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 1.23 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Società

Contraente

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente delle perdite e/o danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, siano essi in funzione o ferme, vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede e/o comunque nella disponibilità dell'Assicurato, compreso il trasporto da una ubicazione all'altra, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Ai fini della presente assicurazione, per perdite e/o danni materiali e diretti, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le perdite per danni causati da:

- 1) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
- 2) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo o automatismo, di regolazione di segnalazione o di condizionamento dell'aria;
- 3) difetti di costruzione o del materiale, errori di progettazione e di montaggio;
- 4) ostruzione da, o introduzione, di corpi estranei;
- 5) caduta, urto, collisione o eventi similari;
- 6) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico, effetti di elettricità statica;
- 7) incendio o da opere di spegnimento dello stesso, fulmine ed esplosione, caduta di aerei o di oggetti caduti da essi, superamento del muro del suono;
- 8) rapina, furto o tentativo di furto
- 9) bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento ghiacci, eventi atmosferici in genere, allagamento, inondazione, terremoto, valanghe e eruzioni vulcaniche;
- 10) qualsiasi altro evento che non sia espressamente escluso al successivo art. 2.2 (Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni).

Art. 2.2 - Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni e/o perdite causati da:

1. dolo dell'Assicurato/Contraente, intendendosi per tale esclusivamente il Legale Rappresentante;
2. costi sostenuti per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato, a meno che tale registrazione o rettifica sia resa necessaria da un sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto;
3. deperimento, logoramento, corrosione, ruggine, incrostazioni ossidazione che siano naturale conseguenza dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
4. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
5. alle apparecchiature acquistate prima del 2006;
6. perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
7. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati;
8. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
9. attribuibili a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;

10. verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
11. verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici, e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio;
12. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atmosferiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- d) computer hacking;
- e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
- f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- g) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- i) violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Salvo che non derivi un danno da incendio esplosione e scoppio.

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi in occasione di:

- manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi in genere;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.

Art. 2.3 - Partite e Somme assicurate

Le somme assicurate sono le seguenti (come da allegato Prospetto di Polizza):

PARTITA 1)	
A) Enti Assicurati <i>Somme Assicurate a primo rischio assoluto</i>	Euro 10.000.000,00
B) Telecamere MVS installate su portali collocate sulla provinciale Lecce –Brindisi SS613 <i>Somme assicurate a valore intero</i>	Euro 42.700,00
PARTITA 2)	
Supporto Dati <i>Somma assicurata a primo rischio assoluto</i>	Euro 200.000,00
PARTITA 3)	
Maggiori Costi <i>Somma assicurata a primo rischio assoluto</i>	Euro 200.000,00

Art. 2.4 - Franchigie/Scoperti

Resta convenuto che per ciascun sinistro, in caso di danni “da Furto” verrà applicato uno scoperto pari 10% del valore assicurato ed un minimo di Euro 500,00; per i danni provocati da ogni altra causa”, rimarrà a carico del Contraente una franchigia pari ad Euro 250,00 fatte salve franchigie e/o scoperti più elevati che siano previsti dal presente capitolato.

Mentre per le telecamere di cui al punto B) della PARTITA 1) verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro qualsiasi ne sia la causa.

Art. 2.5 - Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Art. 2.6 - Supporto di dati e ricostruzione archivi

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alla Partita “Supporto Dati” indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza.

In caso di danno, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 Codice Civile.

Art. 2.7 - Maggiori costi

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato nei termini di quanto definito alla Partita “Maggiori Costi”.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- 1) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- 2) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- 3) prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde di maggiori costi dovuti a:

- 1) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- 2) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- 3) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato;
- 4) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e cioè, se non altrimenti convenuto, anche se tali

circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato.

Nei limiti dell'indennizzo convenuto, l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato.

Art. 2.8 - Conservazione degli Enti assicurati – Diritto di accesso e di ispezione della Società

I beni assicurati devono essere mantenuti in buone condizioni tecniche e funzionali, conformi al loro uso.

La Società ha diritto di accertare, in ogni ragionevole momento e a mezzo dei propri incaricati, l'efficienza dei beni assicurati.

Società

Contraente

SEZIONE 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 3.1 - Beni ad impiego mobile/portatile

Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Sono indennizzati i danni agli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, comprese le relative attrezzature complementari ed accessorie, causati da furto, quando gli stessi si trovino a bordo di autoveicoli, purchè il veicolo sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa chiusa a chiave, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido. Nel caso di macchinario fissato all'interno di articolato speciale l'installazione deve essere stata effettuata da ditta specializzata.

Art. 3.2 - Contenuto presso terzi, mostre, fiere, ecc.

Gli enti assicurati si intendono garantiti fino al limite di 500.000,00 € anche quando si trovino temporaneamente o stabilmente, anche durante il trasporto:
presso terzi o strutture che operano in convenzione con il Contraente concessi in locazione o in comodato o in uso o comunque nella loro disponibilità e/o presso mostre, fiere, convegni, escursioni didattiche, campi di lavoro, campagne di lavoro, campagne di scavo archeologico, missioni o per attività di studio o di ricerca di docenza, ecc.

Art. 3.3 - Parificazione danni

Sono parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti provocati dalle Autorità, all'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l'evento dannoso.

Art. 3.4 - Eventi socio - politici

A deroga dell'Art. 2.2 (Delimitazione del rischio - Esclusioni), la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio.

Per ciascun sinistro e per ciascuna annualità assicurativa la Società non sarà tenuta a pagare una somma superiore al 70% della somma assicurata con una franchigia a carico dell'Assicurato pari a Euro 1.500,00.

Art. 3.5 - Definizione di sinistro terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche

In caso di terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive, a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini del presente contratto.

Per ciascun sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, la Società non sarà tenuta a pagare una somma superiore al 60% della somma assicurata con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% con il minimo di Euro 1.500,00.

Art. 3.6 - Onorari Periti

La Società risarcirà, fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro, la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza, in caso di sinistro, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato relativa al terzo perito.

Art. 3.7 - Conduuttori esterni alle cose assicurate

La garanzia è estesa ai conduuttori esterni collegati alle cose assicurate. Sono altresì indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili con il massimo del 10% delle somme assicurate; sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduuttori assicurati.

Art. 3.8 - Spese di demolizione e sgombero

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residuati del sinistro, fino alla concorrenza massima di Euro 250.000,00.

Art. 3.9 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.

Art. 3.10 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro – art. 1916 Codice civile – in tutte quelle circostanze per le quali il Contraente, per legge e/o obbligo contrattuale, sia esentata essa stessa ad esercitare tale diritto.

Art. 3.11 - Imposta sul valore aggiunto

In caso di danno, l'IVA relativa agli interventi sui beni assicurati e colpiti da sinistro risarcibile, fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alle somme assicurate per ciascun bene andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

Art. 3.12 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 2.500.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interesse e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, da sinistri a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o comodato o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasposto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

Non è comunque considerato terzo il legale Rappresentante del contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art- 1917 Codice Civile.

Art. 3.13 - Enti in leasing

Si precisa che si intende escluso quanto coperto con contratto in leasing, limitatamente a quanto garantito con tale contratto, ma compreso totalmente per garanzie prestate con la presente polizza, non esistenti nella copertura Leasing o comprese per la parte parzialmente non coperta dal contratto Leasing.

Art. 3.14 - Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno. Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo sessanta giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo e a condizione che non sia stata fatta opposizione e non sia stata aperta procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico dell'Assicurato. L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, dietro richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistere il diritto all'indennizzo o l'adempimento degli obblighi, previsti dal presente contratto, a carico dell'Assicurato.

Art. 3.15 - Riduzione ed Aumento della somma assicurata e reintegro automatico (per le partite assicurate con formulazione a Primo Rischio Assoluto)

In caso di sinistro le somme assicurate a Primo Rischio Assoluto si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigie e scoperti.

Resta però inteso che tale importo sarà automaticamente reintegrato.

Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi, dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

Società

Contraente

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
2. darne avviso al Broker entro trenta giorni da quando l'Ufficio competente ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile.

Il Contraente deve altresì:

1. fare, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;
2. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
3. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 4.2 - Esagerazione del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

- I. **BENI ASSICURATI** - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito. Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente il valore di riacquisto dell'ente nuovo (qualora lo stesso non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento). Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle condizioni appresso specificate:
 1. Nel caso di danni suscettibili di riparazione, la Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:
 - a) la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
 - b) la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
 - c) i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea;
 - d) riparazioni provvisorie.Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.
 2. Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
 - a) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio colpito dal sinistro stesso;

b) si stima il valore ricavabile dagli eventi residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimati al punto a), defalcato dall'importo stimato al punto b).

Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo e uguale od equivalente comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio. Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è prestata a condizioni che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo ragionevole.

II. **SUPPORTO DATI - MAGGIORI COSTI** - Vale quanto già disciplinato all'interno delle definizioni e/o articoli di interesse.

Art. 4.4 - Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata

oppure a richiesta di una delle parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifici disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 4.5 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal precedente art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 4.6 - Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

Art. 4.7 - Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito gli Enti Assicurati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

Art. 4.8 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.2 (Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni).

Art. 4.9 - Titolarità dei diritti nascenti della polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.10 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

Società

Contraente

DISPOSIZIONI FINALI

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese o all'Accordo di coassicurazione (se esistente).

CLAUSOLE VESSATORIE

L'indicazione delle clausole del presente Capitolato che necessitano della specifica approvazione per iscritto da parte del Contraente ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Società

Contraente

PROSPETTO DI POLIZZA

CONTRAENTE	Università del Salento Piazza Tancredi, 1 73100 Lecce
DURATA CONTRATTUALE	dalle ore 24:00 del 31/12/2020 alle ore 24:00 del 31/12/2024
FRAZIONAMENTO	Annuale
PARTITE E SOMME ASSICURATE PARTITA 1) A) Enti Assicurati Somme assicurate (a Primo rischio Assoluto) Euro 10.000.000,00 B) Telecamere MVS installate su portali collocate sulla provinciale Lecce –Brindisi SS613 Somme assicurate (a Valore Intero) Euro 42.700,00 PARTITA 2) Supporto Dati Somma assicurata (a Primo rischio Assoluto) Euro 200.000,00 PARTITA 3) Maggiori Costi Somma assicurata (a Primo rischio Assoluto) Euro 200.000,00	
PREMIO PARTITA 1) A) Enti Assicurati Tasso lordo.....‰ Euro B) Telecamere MVS installate su portali collocate sulla provinciale Lecce –Brindisi SS613 Tasso lordo.....‰ Euro PARTITA 2) Supporto Dati Tasso lordo.....‰ Euro PARTITA 3) Maggiori Costi Tasso lordo.....‰ Euro	Premio annuo lordo
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO	Euro

UNIVERSITA' DEL SALENTO

LOTTO N. 4

**CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INFORTUNI CUMULATIVA STUDENTI
CIG 8729906255**

Tra: Università del Salento
Partita IVA / C.F. 00646640755 / 80008870752
Con sede in: Piazza Tancredi, 7
e la Spett. le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente: _____

POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA STUDENTI Numero

Contraente: Università del Salento
Sede Legale: Piazza Tancredi, 7
Broker: GBSAPRI S.P.A.
Decorrenza della Copertura: Ore 24:00 del 30/08/2021
Scadenza della Copertura: Ore 24:00 del 30/08/2025
Frazionamento: Annuale
Tacito Rinnovo (SI / NO – indicare): NO

INDICE

DEFINIZIONI	Pag. 5
DEFINIZIONI DI SETTORE	Pag. 6
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag. 7
Art. 1.1 Prova del contratto	Pag. 7
Art. 1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Pag. 7
Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	Pag. 7
Art. 1.4 Aggravamento del rischio	Pag. 7
Art. 1.5 Diminuzione del rischio	Pag. 7
Art. 1.6 Buona fede	Pag. 7
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro	Pag. 8
Art. 1.8 Durata del contratto	Pag. 8
Art. 1.9 Oneri fiscali	Pag. 8
Art. 1.10 Foro competente	Pag. 8
Art. 1.11 Rinvio alle norme di legge	Pag. 8
Art. 1.12 Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese	Pag. 8
Art. 1.13 Assicurazioni presso diversi assicuratori	Pag. 9
Art. 1.14 Clausola broker	Pag. 9
Art. 1.15 Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio	Pag. 9
Art. 1.16 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	Pag. 10
Art. 1.17 Elementi per il calcolo del premio	Pag. 10
Art. 1.18 Regolazione e conguaglio del premio	Pag. 10
Art. 1.19 Efficacia temporale della garanzia	Pag. 11
Art. 1.20 Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 11
Art. 1.21 Trattamento dei dati	Pag. 11
Art. 1.22 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	Pag. 11
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI	Pag. 12
Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione	Pag. 12
Art. 2.2 Rischi inclusi nell'assicurazione	Pag. 12
Art. 2.3 Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni	Pag. 13
Art. 2.4 Categorie e somme assicurate	Pag. 14
Art. 2.5 Assicurabilità	Pag. 14
Art. 2.6 Limiti territoriali	Pag. 14
Art. 2.7 Morte	Pag. 14
Art. 2.8 Invalidità permanente	Pag. 14
Art. 2.9 Cumulo di indennità	Pag. 15
Art. 2.10 Spese mediche da infortunio	Pag. 15
Art. 2.11 Responsabilità del contraente	Pag. 15

Art. 2.12	Esonero denuncia generalità degli assicurati	Pag. 16
SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI		Pag. 17
Art. 3.1	Rinuncia alla rivalsa	Pag. 17
Art. 3.2	Morte presunta	Pag. 17
Art. 3.3	Malattie professionali	Pag. 17
Art. 3.4	Esposizione agli elementi	Pag. 17
Art. 3.5	Ernie traumatiche e da sforzo	Pag. 17
Art. 3.6	Movimenti tellurici	Pag. 18
Art. 3.7	Rischio volo	Pag. 18
Art. 3.8	Rischio guerra	Pag. 18
Art. 3.9	Esonero denuncia di infermità e difetti	Pag. 18
Art. 3.10	Danni estetici	Pag. 18
Art. 3.11	Rischio in itinere	Pag. 18
Art. 3.12	Morsi di animali, punture di insetti	Pag. 18
Art. 3.13	Limite di indennizzo cumulativo	Pag. 19
Art. 3.14	Rimpatrio della salma	Pag. 19
Art. 3.15	Franchigia	Pag. 19
Art. 3.16	Grave Invalidità Permanente	Pag. 19
Art. 3.17	Studenti ISUFI	Pag. 19
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI		Pag. 20
Art. 4.1	Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato	Pag. 20
Art. 4.2	Controversie	Pag. 20
Art. 4.3	Liquidazione	Pag. 20
DISPOSIZIONI FINALI		Pag. 21
CLAUSOLE VESSATORIE		Pag. 21
PROSPETTO DI POLIZZA		Pag. 22

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione.
Assicurato:	Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Attività:	Quella svolta dall'Università del Salento per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
Broker:	Il broker vigente.
Contraente:	L'Università del Salento.
Franchigia:	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	L'Impresa assicuratrice o, in caso di coassicurazione, l'impresa delegataria nonché le imprese coassicuratrici e, in caso di A.T.I., la società mandataria e le società mandanti.

Società

Contraente

DEFINIZIONI DI SETTORE

Nel testo che segue, si intende per:

Beneficiario:	Il soggetto o i soggetti, ai quali la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di sinistro mortale.
Inabilità temporanea:	Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato di attendere alle attività assicurate in polizza.
Infortunio:	Evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità permanente:	Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Studenti:	<p>A titolo esemplificativo, ma non limitativo, sono tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i soggetti di qualsiasi cittadinanza iscritti regolarmente (anche fuori corso) a corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, corsi di dottorato di ricerca, corsi di diploma, scuole di perfezionamento, scuole di specializzazione, masters, percorsi abilitanti speciali (PAS), corsi abilitanti insegnamento, corsi speciali e ed altri corsi attivati dal Contraente e dagli Istituti e dai Centri di ricerca dallo stesso istituiti; - gli studenti collaboratori, ed i tirocinanti post-dottorato/laurea/diploma/master, i corsisti, i borsisti e gli stagisti, ecc., nonché gli assegnatari di borse di studio "Erasmus"; - gli studenti iscritti alla Scuola Superiore Isufi; - assegnatari di borse di studio o per lavori di ricerca anche post-universitarie bandite/istituite o finanziate dal Contraente per lo svolgimento di attività di stage o di ricerca nelle proprie sedi o presso altri Enti o soggetti privati con lo stesso convenzionati, e/o bandite/istituite o finanziate mediante convenzioni con altri Atenei/Enti pubblici o privati per lo svolgimento di attività di stage o di ricerca presso le sedi del Contraente; - gli studenti, i laureati e i dottorandi di ricerca provenienti da altre Università, italiane o straniere, ammessi a frequentare corsi o a svolgere attività di studio o di ricerca presso il Contraente.

Società

Contraente

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona fede.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Se il pagamento del premio o della prima rata di premio non avviene, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il

corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e non è prorogabile automaticamente.

É facoltà del Contraente notificare alla Società entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 – Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia _____	Società mandataria	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

- ⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Delegataria
⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Coassicuratrice
⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Coassicuratrice

L'Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato danneggiato o comunque dell'avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.

La Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo vigente e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente e degli Assicurati dalla società di brokeraggio vigente, la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative a proroghe, al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

Art. 1.14 - Clausola broker

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker vigente al momento della stipula del contratto. Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo PEC, posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che vie-ne quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa.

Con periodicità annuale, la Società s'impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)

e dovrà contenere le seguenti informazioni

- n. sinistro Società Assicuratrice;
- Data denuncia;
- Data accadimento;
- Data liquidazione;
- Descrizione dell'evento

La Società si impegna altresì a fornire alla Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando il Contraente e/o il Broker ne abbiano fatto formalmente richiesta.

L'obbligo a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/ PEC e/o fax e/o e-mail e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente/Assicurato.

Art. 1.17 – Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di polizza); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di polizza).

Art. 1.18 – Regolazione e conguaglio del premio

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di polizza) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento. Resta convenuto che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle sole imposte.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fessargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 – Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 1.21 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 1.22 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Società

Contraente

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale, purché il Contraente ne abbia interesse, per gli infortuni che gli Studenti subiscano nell'esercizio di tutte le attività professionali principali e secondarie, rientranti tra quelle istituzionalmente previste, ovunque svolte, sia in Italia che all'estero, nonché durante i trasferimenti, effettuati anche con uso di mezzi pubblici e privati, resi necessari per l'espletamento delle attività sopra indicate, da un edificio ad un altro del Contraente, o ad altra Università o ad altro Ente, ufficio, struttura pubblica o privata e degli spostamenti per raggiungere e rientrare dalle località o dalle sedi ove si svolgono.

A titolo esemplificativo e non limitativo sono coperti gli infortuni subiti durante ed in occasione di:

- partecipazione ad iniziative e manifestazioni indette, organizzate e non dal Contraente, purché preventivamente autorizzata dagli organi del Contraente, comprese quelle di carattere culturale, ricreativo, sportivo (comprese partite di calcio nell'ambito di tornei universitari), a corsi, conferenze, tavole rotonde, seminari, convegni, fiere, mostre, congressi, concerti, a missioni archeologiche o campagne di scavo archeologico, anche subacqueo, a visite guidate, a viaggi di studio organizzati o autorizzati dal Contraente a scopo didattico, scientifico, culturale, che prevedano anche esercitazioni e prove pratiche e di laboratorio e, in genere, ad attività formative o ad altre attività rientranti nei programmi didattici e scientifici fissati dal Contraente;
- espletamento di attività di studio, ricerca, tirocinio anche pratico, visite di istruzione, stage, etc. o lavori in genere attinenti la preparazione della tesi di laurea o il dottorato di ricerca o a borse di studio svolti anche al di fuori dei locali di proprietà del Contraente, purché preventivamente autorizzati dal Contraente, o sulla base di convenzioni stipulate dal Contraente con altre Università o Enti o con soggetti privati (strutture pubbliche o private, aziende, banche, agenzie di viaggi, società, cooperative, ospedali, laboratori teatrali, musei, scuole, alberghi, librerie, biblioteche, archivi, cinema, laboratori analisi, industrie, centri di studio, campi sperimentali, officine, miniere, ecc.);
- attività di interscambi culturali tra il Contraente ed altre Università italiane e estere durante l'attività didattica scientifica;
- partecipazione alle adunanze degli organi di Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio degli Studenti, Commissione Diritto allo Studio e Nucleo di Valutazione d'Ateneo);
- svolgimento dell'attività di collaborazione a tempo parziale della durata massima di 200 ore per ogni anno accademico, ex art. 13 della Legge n. 390/91;
- svolgimento dell'attività di collaborazione di tutorato, ai sensi dell'art. 13 Legge n. 341/90 e s.m.i.;
- attività di tirocinio in genere, compresa quella di tirocinio formazione e orientamento, svolta da laureandi, laureati o diplomati, ai sensi dell'art. 18 Legge n. 196/97 e relativo decreto di attuazione D.M. n. 142/98 e s.m.i.
- frequenza dei percorsi abilitanti speciali (PAS) e corsi abilitanti all'insegnamento.

Art. 2.2 - Rischi inclusi nell'assicurazione

A titolo esemplificativo e non limitativo, ai sensi della presente polizza sono considerati parificati ad infortunio anche i seguenti eventi:

- annegamento;
- folgorazione;
- effetti delle influenze termiche ed atmosferiche;
- assideramento e/o congelamento;
- asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori, soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;
- avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altra sostanza;
- intossicazione anche non avente origine traumatica;
- lesioni da contatto con sostanze corrosive;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni muscolari (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali;
- conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure "rese" necessarie da infortunio;
- danni estetici conseguenti ad infortunio;
- i rischi derivanti dalla normale attività didattica, di ricerca a carattere scientifico che possa determinare infezioni microbiche e/o parassitarie e/o avvelenamento del sangue attraverso lesioni traumatiche oppure per contatto con sostanze infette, tossiche o velenose;
- i danni somatici dovuti ad infortuni e/o malattie provocati da esposizioni a radiazioni ionizzanti a condizione che le attività degli assicurati si svolgano in ambienti ove sono rispettate tutte le disposizioni legislative in materia. Questa estensione viene prestata per le lesioni o alterazioni che abbiano prodotto una invalidità permanente superiore al 10% e che si siano manifestate almeno dopo sei mesi dalla decorrenza della polizza. Sono esclusi i danni genetici.

Sono inoltre compresi i seguenti eventi:

- infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- infortuni subiti in occasione di inondazioni, alluvioni, straripamenti, frane, valanghe, slavine, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche ed altri eventi naturali;
- infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida.

Art. 2.3 - Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti:

- 1) dall'uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei salvo quanto previsto all'Art. 4.7 (Rischio volo);
- 2) dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, speleologia, sport aerei in genere, immersioni con autorespiratore se effettuate oltre la profondità di 30 metri e/o se non in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- 3) dalla partecipazione a corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, di gare e/o partite aziendali e/o aventi carattere ricreativo o di attività ciclo amatoriali;
- 4) derivanti da guerra e/o insurrezioni;
- 5) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;

- 6) derivanti dallo sviluppo, comunque insorto, di energia nucleare o di radioattività;
- 7) derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici;
- 8) da abuso di psicofarmaci e/o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o di allucinogeni;
- 9) azioni delittuose - accertate con giudizio penale passato in giudicato - compiute o tentate dall'assicurato, salvo che siano conseguenti a legittima difesa o umana solidarietà;
- 10) da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
- 11) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.

Art. 2.4 - Categorie e somme assicurate

Le categorie e le somme assicurate sono quelle indicate nell'Allegato (Prospetto di offerta).

Art. 2.5 - Assicurabilità

Le garanzie assicurative non valgono per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici; l'assicurazione altresì cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

Le garanzie assicurative, inoltre, non valgono per le persone di età maggiore di 75 anni. Tuttavia, per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.

Art. 2.6 - Limiti territoriali

La presente assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 2.7 - Morte

La somma assicurata per il caso Morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto.

Art. 2.8 - Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista.

Per gli Assicurati mancini, le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precisata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale.

Art. 2.9 - Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 2.10 - Spese mediche da infortunio

La Società rimborsa agli Assicurati, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche sostenute fino a concorrenza, per ogni evento, dell'importo di Euro 2.500,00.

Per cure mediche si intendono:

- spese ospedaliere o cliniche;
- onorari a medici e a chirurghi;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o all'ambulatorio;
- spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di Invalidità Permanente.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 50,00 per evento, importo che rimane, quindi, a carico dell'Assicurato.

Art. 2.11 - Responsabilità del contraente

La garanzia assicurativa riguarda la copertura del Contraente per il caso in cui l'Assicurato o, nell'ipotesi di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi non accettino, a completa tacitazione dell'infortunio, l'indennizzo liquidato ai sensi della presente polizza ed avanzino nei confronti dello stesso maggiori pretese a titolo di responsabilità civile.

In tal caso il predetto indennizzo viene accantonato destinandolo all'ammontare del risarcimento e la Società risponde della maggiore somma che il Contraente fosse tenuto a pagare fino alla concorrenza di una ulteriore somma pari a quella dell'indennizzo stesso.

Qualora il Contraente abbia stipulato una polizza di responsabilità civile, operante per il sinistro occorso, la presente garanzia è operante solo per l'eventuale eccedenza del danno rispetto al massimale assicurato a titolo di responsabilità civile.

La presente garanzia non è operante quando:

- l'infortunio non è indennizzabile ai sensi di polizza;
- l'infortunio è indennizzabile ai sensi dell'estensione di cui all'art. 4.7 – Rischio volo – delle Condizioni particolari.

Art. 2.12 - Esonero denuncia generalità degli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei registri o altri documenti equipollenti del Contraente.

Società

Contraente

SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 3.1 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o suoi aventi diritto, all'azione di rivalsa verso i terzi responsabili dell'infortunio che le compete per l'art. 1916 Codice Civile.

Art. 3.2 - Morte presunta

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

Art. 3.3 - Malattie professionali

L'assicurazione è estesa alle malattie professionali che siano insorte nel corso della validità del presente contratto, intendendosi come tali quelle attualmente previste nella tabella n° 4 del D.P.R. 30.06.1965 n° 1124, e successive modifiche ed integrazioni, sia le malattie contratte nell'esercizio ed a causa delle mansioni attinenti l'attività del Contraente.

La valutazione dell'Invalidità Permanente da malattia professionale e la liquidazione dei relativi indennizzi saranno effettuati in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi anzidette, fermo restando che gli indennizzi saranno liquidati in capitale anziché in rendita.

Qualora, in conseguenza di una malattia professionale o di infortunio, l'attitudine al lavoro dell'Assicurato risulti pesantemente ridotta (in misura maggiore al 10% della totale) in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di impiego con analoghe mansioni, la somma assicurata per il caso di Invalidità permanente verrà liquidata al 100%.

Si intendono comunque escluse le silicosi e l'asbestosi.

Art. 3.4 - Esposizione agli elementi

La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dall'Art. 2 "Norme che regolano l'assicurazione Infortuni", corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso Morte e Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es: perdita di orientamento), l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.

Art. 3.5 - Ernie traumatiche e da sforzo

A specificazione di quanto disposto a tale proposito all'Art. 2.2 (Rischi inclusi nell'assicurazione), si conviene che l'assicurazione comprende, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente, le ernie da causa violenta, con l'intesa che:

- nel caso di ernia addominale operata o operabile non viene riconosciuto l'indennizzo;
- nel caso di ernia addominale non operabile secondo parere medico, viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata;

- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico, di cui all'Art. 3.2 (Controversie).

Art. 3.6 - Movimenti tellurici

L'assicurazione comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici.

Art. 3.7 - Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei, effettuati in qualità di passeggero (ma non come pilota o altro membro dell'equipaggio) su velivoli ed elicotteri da chiunque esercitati, tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aereoclubs;

Agli effetti della presente garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo e terminato nel momento in cui ne discende.

Art. 3.8 - Rischio guerra

La garanzia assicurativa prestata all'estero si intende estesa agli infortuni derivanti dallo stato di guerra, per un periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.

Art. 3.9 - Esonero denuncia di infermità e difetti

Fermo restando quanto disposto dall'Art. 2 "Norme che regolano l'assicurazione Infortuni" si dà atto che il Contraente è esonerato dalla denuncia di difetti, infermità o mutilazioni cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, l'indennità per Invalidità Permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, conformemente a quanto previsto dal presente contratto.

Art. 3.10 - Danni estetici

Si conviene che, in caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico e lo stesso risulti non altrimenti indennizzabile ai termini del presente contratto, la Società riconoscerà il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato per la riduzione del danno fino a concorrenza di Euro 2.500,00 per evento.

Art. 3.11 - Rischio in itinere

La garanzia è altresì operante per gli infortuni che gli assicurati dovessero subire durante il tragitto abitazione - Sedi e/o Uffici del Contraente – luogo del distacco e viceversa e durante il tragitto tra le Sedi.

Art. 3.12 - Morsi di animali, punture di insetti

Resta convenuto tra le parti che sono considerati infortuni le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate ed avvelenamenti che derivassero direttamente da punture di insetti e/o morsi di animali con esclusione della malaria e del carbonchio, ma con l'inclusione delle infezioni carbonchiose causate da ferite e/o abrasioni risarcibili a termini di polizza.

Art. 3.13 - Limite di indennizzo cumulativo

Resta convenuto tra le parti che, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la stessa polizza, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore ad Euro 7.500.000,00.

Art. 3.14 - Rimpatrio della salma

L'Assicurazione comprende, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto all'estero che provochi il decesso dell'assicurato, il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'assicurato stesso, fino al luogo di sepoltura in Italia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di Euro 2.000,00.

Art. 3.15 - Franchigia

A parziale deroga dell'art. 2.8 – Invalidità Permanente – delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni, la liquidazione dell'indennità verrà determinata nel modo seguente:

- sulla parte della somma assicurata fino ad Euro 100.000,00, l'indennità viene liquidata senza applicazione di franchigia alcuna;
- sulla parte della somma assicurata oltre Euro 100.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa non sia di grado superiore al 3% della totale; se l'Invalidità Permanente supera il 3% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la quota eccedente.

Se l'Invalidità Permanente è uguale o superiore al 15% della totale la franchigia sopra prevista si intende abrogata e l'indennizzo viene corrisposto senza applicazione di alcuna franchigia.

Art. 3.16 - Grave Invalidità Permanente

Si conviene espressamente che qualora in conseguenza di infortunio o di malattia professionale l'attitudine al lavoro dell'Assicurato risulti permanentemente ridotta al 50%, la somma assicurata per il caso di invalidità permanente viene liquidata al 100%.

Art. 3.17 - Studenti ISUFI

La copertura assicurativa è garantita durante tutto il periodo di permanenza dei studenti ISUFI all'interno del "College ISUFI" di proprietà dell'Università del Salento, indipendentemente dal fatto che siano impegnati in attività istituzionali o ricreative o altri tipi di attività in quanto si tratta di una struttura nella quale gli studenti dormono, pranzano, cucinano, studiano, seguono le lezioni, fanno sport, ecc., mentre quando gli stessi si trovano al di fuori del "College ISUFI" la copertura assicurativa è garantita soltanto quando sono impegnati in attività istituzionali.

Società

Contraente

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 4.1 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

Entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro alla Società per il tramite del Broker. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio degli infortunati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione del caso.

Art. 4.2 - Controversie

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di Invalidità Permanente, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle Condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.

La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica all'Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi due; in caso di disaccordo, lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi.

Il Collegio Medico risiede presso la sede del Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

La decisione del Collegio Medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 4.3 - Liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

Società

Contraente

DISPOSIZIONE FINALE

Rimane convenuto che si intendono operanti le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese o all'Accordo di coassicurazione (se esistente).

CLAUSOLE VESSATORIE

L'indicazione delle clausole del presente Capitolato che necessitano della specifica approvazione per iscritto da parte del Contraente ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Società

Contraente

PROSPETTO DI POLIZZA

CONTRAENTE	Università del Salento Piazza Tancredi, 1 73100 Lecce
DURATA CONTRATTUALE	dalle ore 24:00 del 29/04/2020 alle ore 24:00 del 29/04/2024
FRAZIONAMENTO	Annuale

CATEGORIA ASSICURATA:

Studenti

SOMME ASSICURATE PRO CAPITE E FRANCHIGIE

Garanzia	Somma assicurata	Franchigia
Morte	Euro 200.000,00	=====
Invalidità Permanente	Euro 250.000,00	- Fino ad Euro 100.000,00 nessuna - Da Euro 100.000,00 3% con soglia di annullamento al 15%

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO – OFFERTA ECONOMICA

Numero preventivato Studenti	Premio annuo lordo pro – capite	Premio annuo lordo complessivo
n. 26.000	Euro	Euro (in cifre)

Società
Contraente

UNIVERSITA' DEL SALENTO

LOTTO N. 5

**CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INFORTUNI DIPENDENTI E/O ALTRI SOGGETTI INDIVIDUATI
DAL REGOLAMENTO MISSIONI
CIG 87299083FB**

Tra: Università del Salento

Partita IVA / C.F. 00646640755 / 80008870752

Con sede in: Piazza Tancredi, 7

e la Spett. le Compagnia Assicuratrice:

si stipula la presente:

POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIPENDENTI IN MISSIONE

Numero

Contraente: Università del Salento

Sede Legale: Piazza Tancredi, 7

Broker: GBSAPRI S.P.A.

Decorrenza della Copertura: Ore 24:00 del 30/08/2021

Scadenza della Copertura: Ore 24:00 del 30/08/2025

Frazionamento: Annuale

Tacito Rinnovo (SI / NO – indicare): NO

INDICE		
DEFINIZIONI		Pag. 5
DEFINIZIONI DI SETTORE		Pag. 6
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE		Pag. 7
Art. 1.1	Prova del contratto	Pag. 7
Art. 1.2	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Pag. 7
Art. 1.3	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	Pag. 7
Art. 1.4	Aggravamento del rischio	Pag. 7
Art. 1.5	Diminuzione del rischio	Pag. 7
Art. 1.6	Buona fede	Pag. 7
Art. 1.7	Recesso in caso di sinistro	Pag. 8
Art. 1.8	Durata del contratto	Pag. 8
Art. 1.9	Oneri fiscali	Pag. 8
Art. 1.10	Foro competente	Pag. 8
Art. 1.11	Rinvio alle norme di legge	Pag. 8
Art. 1.12	Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese	Pag. 8
Art. 1.13	Clausola broker	Pag. 9
Art. 1.14	Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio	Pag. 9
Art. 1.15	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	Pag. 10
Art. 1.16	Elementi per il calcolo del premio	Pag. 10
Art. 1.17	Regolazione e conguaglio del premio	Pag. 10
Art. 1.18	Esonero denuncia generalità degli assicurati	Pag. 10
Art. 1.19	Efficacia temporale della garanzia	Pag. 11
Art. 1.20	Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 11
Art. 1.21	Trattamento dei dati	Pag. 11
Art. 1.22	Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	Pag. 11
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI DIPENDENTI E/O ALTRI SOGGETTI IN MISSIONE		Pag. 12
Art. 2.1	Oggetto dell'assicurazione	Pag. 12
Art. 2.2	Rischi inclusi nell'assicurazione	Pag. 12
Art. 2.3	Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni	Pag. 13
Art. 2.4	Somme assicurate	Pag. 13
Art. 2.5	Assicurabilità	Pag. 13
Art. 2.6	Limiti territoriali	Pag. 13
Art. 2.7	Morte	Pag. 13
Art. 2.8	Invalidità permanente	Pag. 13
Art. 2.9	Cumulo di indennità	Pag. 14
Art. 2.10	Spese mediche da infortunio	Pag. 14
Art. 2.11	Indennità giornaliera per ricovero	Pag. 14
Art. 2.12	Franchigia per infortunio in bicicletta	Pag. 15

SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI		Pag. 16
Art. 3.1	Rinuncia alla rivalsa	Pag. 16
Art. 3.2	Morte presunta	Pag. 16
Art. 3.3	Ernie traumatiche e da sforzo	Pag. 16
Art. 3.4	Movimenti tellurici	Pag. 16
Art. 3.5	Rischio guerra	Pag. 16
Art. 3.6	Esonero denuncia di infermità e difetti	Pag. 16
Art. 3.7	Rischio volo	Pag. 17
Art. 3.8	Danni estetici	Pag. 17
Art. 3.9	Rischio in itinere	Pag. 17
Art. 3.10	Morsi di animali, punture di insetti	Pag. 17
Art. 3.11	Limite di indennizzo cumulativo	Pag. 17
Art. 3.12	Rimpatrio salma	Pag. 17
Art. 3.13	Grave Invalidità Permanente	Pag. 17
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI		Pag. 18
Art. 4.1	Denuncia dei sinistri - Obblighi in caso di sinistro	Pag. 18
Art. 4.2	Controversie	Pag. 18
Art. 4.3	Liquidazione	Pag. 18
DISPOSIZIONI FINALI		Pag. 19
CLAUSOLE VESSATORIE		Pag. 19
PROSPETTO DI POLIZZA		Pag. 20

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Attività:	Quella svolta dall'Università del Salento per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
Broker:	Il broker vigente.
Contraente:	L'Università del Salento.
Franchigia:	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico del Contraente (come da obblighi contrattuali o di legge).
Sinistro:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	L'Impresa assicuratrice o, in caso di coassicurazione, l'impresa delegataria nonché le imprese coassicuratrici e, in caso di A.T.I., la società mandataria e le società mandanti.

Società

Contraente

DEFINIZIONI DI SETTORE

Nel testo che segue, si intende per:

Inabilità temporanea:	Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato di attendere alle attività assicurate in polizza.
Infortunio:	Evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità permanente:	Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Dipendente e/o altri soggetti individuati dal regolamento missioni:	A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono tali: prestatori di lavoro dipendenti del Contraente, inclusi lavoratori parasubordinati, lavoratori interinali e quelli in rapporto di collaborazione, dirigenti, docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, assegnisti di ricerca, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, professori a contratto, personale esterno (ad es. docenti di altre università, dipendenti di altro Ente Pubblico, professionisti, esperti in determinate materie, ecc.) con il quale il Contraente stipula contratti di prestazione professionale ai sensi dell'art. 2222 del CC aventi ad oggetto un incarico di docenza nell'ambito di dottorati di ricerca, masters o corsi organizzati dal Contraente o attività tecnico amministrative o altro tipo di attività, coloro che vengono nominati componenti di commissione di gara o di concorsi, di qualsiasi tipo, banditi dal Contraente, componenti anche esterni del Nucleo di valutazione di Ateneo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Consiglio degli Studenti e della Commissione Diritto allo studio, e gli studenti con i quali il Contraente stipula contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 390 del 2/12/1991.

Società

Contraente

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona fede.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Se il pagamento del premio o della prima rata di premio non avviene, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte

dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà del Contraente notificare alla Società entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 – Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia _____ Società mandataria _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

- ⇒ Compagnia _____ Quota _____ % - Delegataria

⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Coassicuratrice

⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Coassicuratrice

L'Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato danneggiato o comunque dell'avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.

Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo vigente e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società di brokeraggio vigente, la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative a proroghe, al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Art. 1.13 - Clausola broker

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker vigente al momento della stipula del contratto. Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo PEC, posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa.

Con periodicità annuale, la Società s'impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)

e dovrà contenere le seguenti informazioni

- n. sinistro Società Assicuratrice;
- Data denuncia;

- Data accadimento;
- Data liquidazione;
- Descrizione dell'evento

La Società si impegna altresì a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando il Contraente e/o il Broker ne abbiano fatto formalmente richiesta.

L'obbligo a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/ PEC e/o fax e/o e-mail e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analogha procedura adotta la Società nei confronti del Contraente/Assicurato.

Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di polizza); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di polizza).

Art. 1.17 - Regolazione e conguaglio del premio

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di polizza) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento. Resta convenuto che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle sole imposte.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.18 - Esonero denuncia generalità degli assicurati

L'Università e il Contraente sono esonerate dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei mezzi di trasporto assicurati nonché delle generalità delle persone assicurate.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, si farà riferimento alle risultanze dei registri o altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare tali missioni.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 1.21 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 1.22 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Società

Contraente

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI DIPENDENTI E/O ALTRI SOGGETTI IN MISSIONE

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'Assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi indicati nell'Allegato (Prospetto di polizza), verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che gli assicurati subiscano durante le missioni/prestazioni di servizio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle stesse, svolte anche con l'utilizzo del mezzo proprio o con mezzo di proprietà del contraente, nonché con qualsiasi altro idoneo mezzo di trasporto. Per questa garanzia, il parametro per il calcolo del premio è la giornata di missione, indipendentemente dal numero di missioni o adempimenti di servizio effettuati in uno stesso giorno dalla stessa persona. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo si farà riferimento ad una dichiarazione rilasciata da un Responsabile che attesti i termini e le modalità dell'infortunio, nonché le conseguenze e le generalità di eventuali testimoni, inoltre, l'assicurato dovrà necessariamente presentare documentazione attestante il suo ricorso al presidio medico ospedaliero di Pronto Soccorso più vicino al luogo del sinistro.

Art. 2.2 - Rischi inclusi nell'assicurazione

Ai sensi della presente polizza sono considerati parificati ad infortunio anche i seguenti eventi:

- annegamento;
- folgorazione;
- effetti delle influenze termiche ed atmosferiche;
- assideramento e/o congelamento;
- asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori, soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;
- avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altra sostanza;
- intossicazione anche non avente origine traumatica;
- lesioni da contatto con sostanze corrosive;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni muscolari (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali;
- conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio;
- danni estetici conseguenti ad infortunio.

Sono inoltre compresi i seguenti eventi:

- infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- infortuni derivanti da aggressioni in genere;
- infortuni subiti in occasione di inondazioni, alluvioni, straripamenti, frane, valanghe, slavine, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche ed altri eventi naturali;
- infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi sommosse, sabotaggio, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida.

Art. 2.3 - Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti:

- dall'uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei salvo quanto previsto all'Art. 3.7 (Rischio volo);
- dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, speleologia, sports aerei in genere, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- dalla partecipazione a corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, di gare e/o partite aziendali e/o aventi carattere ricreativo o di attività ciclo amatoriali;
- derivanti da guerra e/o insurrezioni;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;
- da abuso di psicofarmaci e/o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o di allucinogeni;
- azioni delittuose - accertate con giudizio penale passato in giudicato - compiute o tentate dall'assicurato, salvo che siano conseguenti a legittima difesa o umana solidarietà;
- da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.

Art. 2.4 - Somme assicurate

Le somme assicurate sono quelle indicate nell'Allegato (Prospetto di polizza).

Art. 2.5 - Assicurabilità

Le garanzie assicurative non valgono per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici; l'assicurazione altresì cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

Le garanzie assicurative, inoltre, non valgono per le persone di età maggiore di 75 anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.

Art. 2.6 - Limiti territoriali

La presente assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 2.7 - Morte

La somma assicurata per il caso Morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto.

Art. 2.8 - Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per

invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30-06-1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista.

Per gli Assicurati mancini, le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precisata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale.

Art. 2.9 - Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 2.10 - Spese mediche da infortunio

La Società rimborsa agli Assicurati, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche sostenute fino a concorrenza, per ogni evento, dell'importo di Euro 5.000,00.

Per cure mediche si intendono:

- spese ospedaliere o cliniche;
- onorari a medici e a chirurghi;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o all'ambulatorio;
- spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di Invalidità Permanente.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 50,00 per evento, importo che rimane, quindi, a carico dell'Assicurato.

Art. 2.11 - Indennità giornaliera per ricovero

Se l'infortunio ha per conseguenza un ricovero in ospedale pubblico o casa di cura privata, a guarigione clinica ultimata, la Società corrisponderà l'indennità giornaliera pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di degenza.

Resta inteso che il giorno di entrata e quello di uscita dall'Istituto di cura sono considerati una sola giornata, qualunque sia stata l'ora dell'accettazione in reparto e della dimissione ed inoltre la durata massima del periodo indennizzabile non potrà superare, in ogni caso, trecento giorni per infortunio.

Qualora l'infortunio avvenga durante l'uso delle biciclette messe a disposizione dal Contraente nei termini previsti all'art. 2.1, sarà prevista una franchigia di 3 giorni.

Art. 2.12 - Franchigia per infortunio in bicicletta

Qualora l'infortunio avvenga durante l'uso delle biciclette messe a disposizione dal Contraente nei termini previsti all'art. 2.1, la liquidazione dell'indennità verrà determinata nel modo seguente:

- sulla parte della somma assicurata fino a € 150.000,00, sarà applicata una franchigia del 3%;
- sulla parte della somma assicurata oltre € 150.000,00, sarà applicata una franchigia del 5%.

Società

Contraente

SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 3.1 - Rinuncia alla rivalsa

La Società, a deroga di quanto disposto dell'art. 1916 Codice Civile, rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei responsabili degli eventuali sinistri.

Art. 3.2 - Morte presunta

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli artt. 60 e 62 Codice Civile.

Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

Art. 3.3 - Ernie traumatiche e da sforzo

A specificazione di quanto disposto a tale proposito all'art. 2.2 (Rischi inclusi nell'assicurazione), si conviene che l'assicurazione comprende, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Indennità da ricovero, ove prevista, le ernie da causa violenta, con l'intesa che:

- nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto l'indennizzo per il solo caso di Indennità da ricovero fino ad un massimo di 30 giorni;
- nel caso di ernia addominale non operabile secondo parere medico, viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico, di cui all'art. 4.2 (Controversie).

Art. 3.4 - Movimenti tellurici

L'assicurazione comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici.

Art. 3.5 - Rischio guerra

La garanzia assicurativa prestata all'estero si intende estesa agli infortuni derivanti dallo stato di guerra, per un periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.

Art. 3.6 - Esonero denuncia di infermità e difetti

Fermo restando quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione in particolare si dà atto che il Contraente è esonerato dalla denuncia di difetti, infermità o mutilazioni cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, l'indennità per Invalidità Permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, conformemente a quanto previsto dal presente contratto.

Art. 3.7 - Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei, effettuati in qualità di passeggero (ma non come pilota o altro membro dell'equipaggio) su velivoli ed elicotteri da chiunque esercitati, tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aereoclubs;

Agli effetti della presente garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo e terminato nel momento in cui ne discende.

Art. 3.8 - Danni estetici

Si conviene che, in caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico e lo stesso risulti non altrimenti indennizzabile ai termini del presente contratto, la Società riconoscerà il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato per la riduzione del danno fino a concorrenza di Euro 2.500,00 per evento.

Art. 3.9 - Rischio in itinere

La garanzia è altresì operante per gli infortuni che gli assicurati dovessero subire durante il tragitto abitazione - Sedi e/o Uffici del Contraente – luogo del distacco e viceversa e durante il tragitto tra le Sedi.

Art. 3.10 - Morsi di animali, punture di insetti

Resta convenuto tra le parti che sono considerati infortuni le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate ed avvelenamenti che derivassero direttamente da punture di insetti e/o morsi di animali con esclusione della malaria e del carbonchio, ma con l'inclusione delle infezioni carbonchiose causate da ferite e/o abrasioni risarcibili a termini di polizza.

Art. 3.11 - Limite di indennizzo cumulativo

Resta convenuto tra le parti che, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la stessa polizza, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore ad Euro 7.500.000,00.

Art. 3.12 - Rimpatrio salma

L'Assicurazione comprende, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto all'estero che provochi il decesso dell'assicurato, il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'assicurato stesso, fino al luogo di sepoltura in Italia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di Euro 2.000,00.

Art. 3.13 - Grave Invalidità Permanente

Si conviene espressamente che qualora in conseguenza di infortunio o di malattia professionale l'attitudine al lavoro dell'Assicurato risulti permanentemente ridotta al 50%, la somma assicurata per il caso di invalidità permanente viene liquidata al 100%.

Società

Contraente

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 4.1 - Denuncia dei sinistri - Obblighi in caso di sinistro

Entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro alla Società per il tramite del Broker. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio degli infortunati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione del caso.

La denuncia deve essere corredata dalla copia dell'autorizzazione del Contraente all'uso del mezzo di trasporto da parte dell'Assicurato.

Art. 4.2 - Controversie

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata della inabilità temporanea, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle Condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.

La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all'Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi due; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi.

Il Collegio Medico risiede presso la sede del Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

La decisione del Collegio Medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 4.3 - Liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

Società

Contraente

DISPOSIZIONE FINALE

Rimane convenuto che si intendono operanti le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese o all'Accordo di coassicurazione (se esistente).

CLAUSOLE VESSATORIE

L'indicazione delle clausole del presente Capitolato che necessitano della specifica approvazione per iscritto da parte del Contraente ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Società

Contraente

PROSPETTO DI POLIZZA

CONTRAENTE	Università del Salento Piazza Tancredi, 1 73100 Lecce
DURATA CONTRATTUALE	dalle ore 24:00 del 29/04/2020 alle ore 24:00 del 29/04/2024
FRAZIONAMENTO	Annuale
SOMME ASSICURATE <u>per ogni Assicurato</u>	
– caso Morte	Euro 300.000,00
– caso Invalidità Permanente	Euro 350.000,00
– Indennità giornaliera da ricovero (per un massimo di 300 giorni)	Euro 50,00
PREMIO	Premio annuo lordo
1) numero delle giornate di missione n. 16.500 x Euro=	Euro
	Euro
	Euro

Società
Contraente

UNIVERSITA' DEL SALENTO

LOTTO N. 6

**CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
KASKO DIPENDENTI E/O ALTRI SOGGETTI
INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO MISSIONI
CIG 87299105A1**

Tra: Università del Salento

Partita IVA / C.F. 00646640755 / 80008870752

Con sede in: Piazza Tancredi, 7

e la Spett. le Compagnia Assicuratrice:

si stipula la presente:

POLIZZA KASKO DIPENDENTI E/O ALTRI SOGGETTI IN MISSIONE

Numero

Contraente: Università del Salento

Sede Legale: Piazza Tancredi, 7

Broker: GBSAPRI S.P.A.

Decorrenza della Copertura: Ore 24:00 del 30/08/2021

Scadenza della Copertura: Ore 24:00 del 30/08/2025

Frazionamento: Annuale

Tacito Rinnovo (SI / NO – indicare): NO

INDICE		
DEFINIZIONI		Pag. 4
DEFINIZIONI DI SETTORE		Pag. 6
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE		Pag. 7
Art. 1.1	Prova del contratto	Pag. 7
Art. 1.2	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Pag. 7
Art. 1.3	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	Pag. 7
Art. 1.4	Aggravamento del rischio	Pag. 7
Art. 1.5	Diminuzione del rischio	Pag. 7
Art. 1.6	Buona fede	Pag. 7
Art. 1.7	Recesso in caso di sinistro	Pag. 8
Art. 1.8	Durata del contratto	Pag. 8
Art. 1.9	Oneri fiscali	Pag. 8
Art. 1.10	Foro competente	Pag. 8
Art. 1.11	Rinvio alle norme di legge	Pag. 8
Art. 1.12	Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese	Pag. 8
Art. 1.13	Clausola broker	Pag. 9
Art. 1.14	Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio	Pag. 9
Art. 1.15	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	Pag. 10
Art. 1.16	Elementi per il calcolo del premio	Pag. 10
Art. 1.17	Regolazione e conguaglio del premio	Pag. 10
Art. 1.18	Esonero denuncia generalità degli assicurati	Pag. 10
Art. 1.19	Efficacia temporale della garanzia	Pag. 11
Art. 1.20	Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 11
Art. 1.21	Treatmento dei dati	Pag. 11
Art. 1.22	Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	Pag. 11
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE KASKO		Pag. 12
Art. 2.1	Oggetto dell'assicurazione	Pag. 12
Art. 2.2	Limite di risarcimento (a deroga dell'art. 1907 del Codice Civile)	Pag. 12
Art. 2.3	Limiti territoriali	Pag. 12
Art. 2.4	Delimitazioni dell'assicurazione	Pag. 12
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI		Pag. 14
Art. 3.1	Denuncia dei sinistri - Obblighi in caso di sinistro	Pag. 14
Art. 3.2	Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti	Pag. 14
Art. 3.3	Mandato dei Periti	Pag. 14
Art. 3.4	Liquidazione	Pag. 14
DISPOSIZIONI FINALI		Pag. 15
CLAUSOLE VESSATORIE		Pag. 15
PROSPETTO DI POLIZZA		Pag. 16

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione.
Assicurato:	Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Attività:	Quella svolta dall'Università del Salento per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
Broker:	Il broker vigente.
Contraente:	L'Università del Salento.
Dipendenti e/o altri soggetti individuati dal regolamento missioni:	A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono tali: prestatori di lavoro dipendenti del Contraente, inclusi lavoratori parasubordinati, lavoratori interinali e quelli in rapporto di collaborazione, dirigenti, docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, assegnisti di ricerca, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, professori a contratto, personale esterno (ad es. docenti di altre università, dipendenti di altro Ente Pubblico, professionisti, esperti in determinate materie, ecc.) con il quale il Contraente stipula contratti di prestazione professionale ai sensi dell'art. 2222 del CC aventi ad oggetto un incarico di docenza nell'ambito di dottorati di ricerca, masters o corsi organizzati dal Contraente o attività tecnico amministrative o altro tipo di attività, coloro che vengono nominati componenti di commissione di gara o di concorsi, di qualsiasi tipo, banditi dal Contraente, componenti anche esterni del Nucleo di valutazione di Ateneo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Consiglio degli Studenti e della Commissione Diritto allo studio, e gli studenti con i quali il Contraente stipula contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 390 del 2/12/1991.
Franchigia:	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente (come da obblighi contrattuali o di legge).
Indennizzo/risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.

Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico del Contraente (come da obblighi contrattuali o di legge).
Sinistro:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	L'Impresa assicuratrice o, in caso di coassicurazione, l'impresa delegataria nonché le imprese coassicuratrici e, in caso di A.T.I., la società mandataria e le società mandanti.

Società

Contraente

DEFINIZIONI DI SETTORE

Nel testo che segue, si intende per:

Danno totale:	Il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale.
Degrado:	Il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo.
Eventi naturali:	Le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.
Eventi socio politici e atti vandalici:	I tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi.
Optionals:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Parti accessorie:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse.
Valore commerciale:	Il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1° immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione.

Società

Contraente

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona fede.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Se il pagamento del premio o della prima rata di premio non avviene, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 – Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto

della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà del Contraente notificare alla Società entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 – Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia _____ Società mandataria _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

- ⇒ Compagnia _____ Quota _____ % - Delegataria
- ⇒ Compagnia _____ Quota _____ % - Coassicuratrice
- ⇒ Compagnia _____ Quota _____ % - Coassicuratrice

L'Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato danneggiato o comunque dell'avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.

Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo vigente e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società di brokeraggio vigente, la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative a proroghe, al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Art. 1.13 - Clausola broker

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker vigente al momento della stipula del contratto. Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo PEC, posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa.

Con periodicità annuale, la Società s'impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)

e dovrà contenere le seguenti informazioni

- n. sinistro Società Assicuratrice;
- Data denuncia;
- Data accadimento;
- Data liquidazione;

- Descrizione dell'evento

La Società si impegna altresì a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando il Contraente e/o il Broker ne abbiano fatto formalmente richiesta.

L'obbligo a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/ PEC e/o fax e/o e-mail e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente/Assicurato.

Art. 1.16 – Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di polizza); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di polizza).

Art. 1.17 – Regolazione e conguaglio del premio

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di polizza) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento. Resta convenuto che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle sole imposte.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.18 – Esonero denuncia generalità degli assicurati

L'Università e il Contraente sono esonerate dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei mezzi di trasporto assicurati nonché delle generalità delle persone assicurate.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, si farà riferimento alle risultanze dei registri o altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare tali missioni.

Art. 1.19 – Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 1.21 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 1.22 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Società

Contraente

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE KASKO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'Assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi indicati nell'Allegato (Prospetto di polizza), verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di legge, di danneggiamento al mezzo di trasporto privato usato dai Dipendenti del Contraente e/o di altri soggetti individuati dal Regolamento missioni in vigore presso lo stesso, di cui sia stato preventivamente autorizzato l'uso in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione della missione o delle prestazioni di servizio stesse.

Art. 2.2 - Limite di risarcimento (a deroga dell'art. 1907 del Codice Civile)

La Società Assicuratrice garantisce il risarcimento dei danni subiti fino al massimo per veicolo indicato nell'Allegato (Prospetto di polizza), intendendosi assicurato il valore commerciale del veicolo come ricavato dall'Eurotax giallo o, in mancanza, da pubblicazioni similari, purché, fatto salvo quanto indicato in premessa, conseguenti a:

- urto, collisione, uscita di strada o ribaltamento;
- atti vandalici e dolosi di terzi;
- terrorismo e sabotaggio;
- danni ai cristalli causati da qualsiasi evento (escluse rigature e/o segnature)
- eventi naturali e/o atmosferici;
- incendio e furto/rapina, nonché quelli conseguenti e successivi a furto e rapina – consumati o tentati.

Per i danni parziali non verrà applicato il degrado; in nessun caso l'indennizzo potrà superare il valore commerciale.

Per ogni sinistro verrà detratta una franchigia pari ad euro 250,00, a carico del Contraente e non opponibile all'Assicurato, regolato attraverso resoconti annuali; il relativo pagamento dovrà essere effettuato dal Contraente alla Società entro il 60° giorno dalla ricezione della relativa appendice.

Art. 2.3 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati compresi nella Carta Internazionale (carta Verde).

Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.

Art. 2.4 - Delimitazioni dell'assicurazione

L'assicurazione non è operante per i danni:

- avvenuti quando il mezzo di trasporto è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- derivanti dall'utilizzo improprio del mezzo di trasporto rispetto alle caratteristiche previste dal libretto di circolazione;
- conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano salve le necessità di non costituire pericolo a terzi;



- verificatisi in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione o dell'adempimento di servizio;
- dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- avvenuti quando il conducente si trova in stato di ubriachezza e/o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- determinati od agevolati da dolo del Contraente o delle persone incaricate della guida;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo- comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione.

Società

Contraente

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 3.1 - Denuncia dei sinistri - Obblighi in caso di sinistro

Entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro alla Società per il tramite del Broker.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione del caso. La denuncia deve essere corredata dalla copia dell'autorizzazione del Contraente all'uso del mezzo di trasporto da parte dell'Assicurato.

Art. 3.2 - Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 3.3 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla Sezione 3 art. 3.1 (Denuncia dei sinistri - Obblighi in caso di sinistro);
2. indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 3.4 - Liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

DISPOSIZIONI FINALI

Rimane convenuto che si intendono operanti le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese o all'Accordo di coassicurazione (se esistente).

CLAUSOLE VESSATORIE

L'indicazione delle clausole del presente Capitolato che necessitano della specifica approvazione per iscritto da parte del Contraente ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Società

Contraente

PROSPETTO DI POLIZZA

CONTRAENTE	Università del Salento Piazza Tancredi, 1 73100 Lecce
DURATA CONTRATTUALE	Dalle ore 24:00 del 29/04/2020 alle ore 24:00 del 29/04/2024
FRAZIONAMENTO	Annuale
SOMME ASSICURATE Valore commerciale con il limite massimo per ogni veicolo di	Euro 15.000,00
PREMIO chilometri effettuati con mezzi di proprietà dei Dipendenti e/o altri soggetti individuati dal Regolamento missioni e/o familiari degli stessi Km. 147.500 X Euro=	Premio annuo lordo Euro

Società
Contraente

UNIVERSITA' DEL SALENTO

LOTTO N. 7

**CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
E RISCHI DIVERSI (RCA/ARD)
AMMINISTRATO A LIBRO MATRICOLA
CIG 8729911674**

Tra: Università del Salento

Partita IVA / C.F. 00646640755 / 80008870752

Con sede in: Piazza Tancredi, 7

e la Spett. le Compagnia Assicuratrice:

si stipula la presente:

POLIZZA LIBRO MATRICOLA Numero

Contraente: Università del Salento

Sede Legale: Piazza Tancredi, 7

Broker: GBSAPRI S.P.A.

Decorrenza della Copertura: Ore 24:00 del 30/08/2021

Scadenza della Copertura: Ore 24:00 del 30/08/2025

Frazionamento: Annuale

Tacito Rinnovo (SI / NO – indicare): NO

INDICE		
DEFINIZIONI		Pag. 5
DEFINIZIONI DI SETTORE		Pag. 6
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE		Pag. 8
Art. 1.1	Prova del contratto	Pag. 8
Art. 1.2	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Pag. 8
Art. 1.3	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	Pag. 8
Art. 1.4	Aggravamento del rischio	Pag. 8
Art. 1.5	Diminuzione del rischio	Pag. 8
Art. 1.6	Buona fede	Pag. 8
Art. 1.7	Recesso in caso di sinistro	Pag. 9
Art. 1.8	Durata del contratto	Pag. 9
Art. 1.9	Oneri fiscali	Pag. 9
Art. 1.10	Foro competente	Pag. 9
Art. 1.11	Rinvio alle norme di legge	Pag. 9
Art. 1.12	Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese	Pag. 9
Art. 1.13	Clausola broker	Pag. 10
Art. 1.14	Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio	Pag. 10
Art. 1.15	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	Pag. 11
Art. 1.16	Polizza Libro Matricola / Tariffe applicate per nuove inclusioni e regolazione premio	Pag. 11
Art. 1.17	Criteri di valutazione dei rischi	Pag. 11
Art. 1.18	Efficacia temporale della garanzia	Pag. 12
Art. 1.19	Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 12
Art. 1.20	Trattamento dei dati	Pag. 12
Art. 1.21	Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	Pag. 12
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA		Pag. 13
Art. 2.1	Oggetto dell'assicurazione	Pag. 13
Art. 2.2	Esclusioni e rivalsa	Pag. 14
Art. 2.3	Estensione territoriale	Pag. 15
Art. 2.4	Formule Tariffarie – Periodo di osservazione della sinistrosità	Pag. 15
Art. 2.5	Denuncia del sinistro	Pag. 16
Art. 2.6	Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)	Pag. 16
Art. 2.7	Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni)	Pag. 17
Art. 2.8	Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni)	Pag. 17
Art. 2.9	Gestione delle vertenze	Pag. 17
Art. 2.10	Attestazione dello stato del rischio	Pag. 17
Art. 2.11	Sostituzione del certificato e del contrassegno	Pag. 18
Art. 2.12	Risoluzione del contratto per il furto del veicolo	Pag. 18

SEZIONE 3 – INCENDIO, FURTO ED EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI		Pag. 19
Art. 3.1	Oggetto dell'assicurazione	Pag. 19
Art. 3.2	Esclusioni	Pag. 19
Art. 3.3	Eventi Sociopolitici ed Atmosferici	Pag. 20
Art. 3.4	Franchigie/Scoperti	Pag. 20
SEZIONE 4 – DANNI ACCIDENTALI		Pag. 21
Art. 4.1	Oggetto dell'assicurazione	Pag. 21
Art. 4.2	Esclusioni	Pag. 21
Art. 4.3	Limiti territoriali	Pag. 21
Art. 4.4	Franchigie/Scoperti	Pag. 21
SEZIONE 5 – GARANZIE ACCESSORIE – SEMPRE OPERANTI		Pag. 22
Art. 5.1	Estensioni varie alla garanzia RC Auto	Pag. 22
Art. 5.2	Responsabilità civile dei trasportati	Pag. 22
Art. 5.3	Imbrattamento della tappezzeria	Pag. 22
Art. 5.4	Ricorso terzi da incendio	Pag. 22
Art. 5.5	Parificazione danni da incendio	Pag. 23
Art. 5.6	Rottura cristalli	Pag. 23
Art. 5.7	Perdita delle chiavi	Pag. 23
Art. 5.8	Spese di immatricolazione – Contrassegno – Tassa di proprietà – Sostituzione targa	Pag. 23
Art. 5.9	Ripristino airbag	Pag. 24
Art. 5.10	Aggiornamento automatico valori	Pag. 24
Art. 5.11	Traino	Pag. 24
Art. 5.12	Recupero veicolo	Pag. 24
Art. 5.13	Carico e scarico – limitatamente ai veicoli adibiti a trasporto cose o portatori di handicap	Pag. 24
Art. 5.14	Trasporto con ambulanza	Pag. 25
Art. 5.15	Spese di recupero e parcheggio	Pag. 25
Art. 5.16	Chiusura indagine preliminare	Pag. 25
Art. 5.17	Documenti complementari alla denuncia del sinistro	Pag. 25
Art. 5.18	Rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo	Pag. 25
DISPOSIZIONI FINALI		Pag. 26
CLAUSOLE VESSATORIE		Pag. 26
PROSPETTO DI POLIZZA		Pag. 27

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione.
Assicurato:	Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Attività:	Quella svolta dall'Università del Salento per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
Broker:	Il broker vigente.
Contraente:	L'Università del Salento.
Franchigia:	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.
Risarcimento:	La somma dovuta dalla società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	L'Impresa assicuratrice o, in caso di coassicurazione, l'impresa delegataria nonché le imprese coassicuratrici e, in caso di A.T.I., la società mandataria e le società mandanti.

Società

Contraente

DEFINIZIONI DI SETTORE

Nel testo che segue, si intende per:

Danno totale:	Il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale.
Degrado:	Il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo.
Eventi naturali:	Le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.
Eventi socio politici e atti vandalici:	I tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi.
Legge:	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
Optionals:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Parti accessorie:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse.
Regolamento:	I Regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.
Responsabilità paritaria:	E' quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri. La "responsabilità paritaria" dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'attestato di rischio.
Responsabilità paritaria cumulata:	E' quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Responsabilità principale:	E' quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La "responsabilità principale" dà luogo ad annotazione nell'attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.
Ricorso terzi:	Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.
Risarcimento diretto:	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.



Valore commerciale:

Il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1° immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione.

Società

Contraente

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona fede.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Se il pagamento del premio o della prima rata di premio non avviene, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte

dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà del Contraente notificare alla Società entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia _____ Società mandataria _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

- ⇒ Compagnia _____ Quota _____ % - Delegataria
- ⇒ Compagnia _____ Quota _____ % - Coassicuratrice

⇒ Compagnia _____ Quota _____ % - Coassicuratrice

L'Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato danneggiato o comunque dell'avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.

Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo vigente e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società di brokeraggio vigente, la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative a proroghe, al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Art. 1.13 - Clausola broker

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker vigente al momento della stipula del contratto. Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo PEC, posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa.

Con periodicità annuale, la Società s'impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)

e dovrà contenere le seguenti informazioni

- n. sinistro Società Assicuratrice;
- Data denuncia;
- Data accadimento;

- Data liquidazione;
- Descrizione dell'evento

La Società si impegna altresì a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando il Contraente e/o il Broker ne abbiano fatto formalmente richiesta.

L'obbligo a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/ PEC e/o fax e/o e-mail e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analogha procedura adotta la Società nei confronti del Contraente/Assicurato.

Art. 1.16 - Polizza Libro Matricola / Tariffe applicate per nuove inclusioni e regolazione premio

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni applicate alla data di stipulazione del contratto. La Società, contestualmente alla consegna dei certificati / contrassegni in originale, si impegna a comunicare al Broker la tariffa applicata ai mezzi di cui all'allegato A" Elenco mezzi e a mantenerla invariata per tutta la durata contrattuale.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso; qualora la sostituzione non sia contestuale la CU potrà essere recuperata entro 5 anni come previsto dalla normativa vigente.
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/365 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dalla data di ricezione del relativo documento contrattuale. Resta convenuto che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle sole imposte.

Se il Contraente non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.17 - Criteri di valutazione dei rischi

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dal presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito e valore assicurato. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo.

La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della classe CU indicata nell'allegato A Elenco mezzi. Resta inteso che in sede di emissione della polizza si farà riferimento ai dati effettivi risultanti dalle attestazioni dello stato di rischio rilasciate dal precedente assicuratore e/o risultanti dalle rispettive carte di circolazione.

Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.

Inoltre, il Contraente si riserva di comunicare entro la data di effetto l'elenco definitivo dei mezzi da assicurare comprensivo delle inclusioni/esclusioni intervenute nel periodo.

La Società, contestualmente alla consegna dei certificati / contrassegni in originale, si impegna a comunicare la tariffa applicata ai mezzi di cui all'allegato A" Elenco mezzi con i premi stabiliti dalla Società per la "classe di ingresso" per le autovetture, motocicli, quadricicli e ciclomotori, per la "tariffa fissa" per gli autocarri, i veicoli speciali, i motocarri, le macchine agricole e i natanti da diporto ad uso privato e motori amovibili. La Società si impegna inoltre a mantenerli invariati per tutta la durata contrattuale.

Art. 1.18 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 1.20 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 1.21 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Società

Contraente

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'Assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi indicati nell'Allegato (Prospetto di polizza), verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli o dalla navigazione dei natanti riportati nell'allegato A Elenco mezzi.

La Società inoltre assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati nell'allegato Prospetto di Offerta sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'Assicurazione non è obbligatoria.

La Società assicura anche:

- a) i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo di veicoli in aree private o dalla navigazione o giacenza del natante in acque private;
- b) i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- c) i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
- d) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
- e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici, purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
- f) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- g) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento;
- f) entro il limite massimo di Euro 750.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto per fatto non inerente alla circolazione stradale;

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede;

b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale;

e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegna la colpa grave del conducente e/o Contraente;

f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada, relativo Regolamento e successive modifiche. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;

g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, comma 2, della Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa:

1. nei confronti del Contraente/Assicurato e del Conducente qualora al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni;
2. nei confronti del Contraente/Assicurato e del Conducente per responsabilità dovute a difetto di manutenzione dei veicoli / natanti assicurati

Si precisa che la Società rinuncia espressamente, in ogni caso, alla rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato.

Art. 2.3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Art. 2.4 - Formule Tariffarie – Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) tariffa bonus malus: prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei "periodi di osservazione" quali definiti di seguito. Si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base a quanto previsto dalla tariffazione applicata al contratto.
- b) tariffa fissa senza applicazione di franchigie o di regole evolutive: (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).
- c) tariffa fissa con maggiorazione di premio per sinistrosità (Pejus): applicabile a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori - per usi speciali e per trasporti specifici. Prevede una maggiorazione del premio da applicarsi per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:
 - nel periodo di osservazione siano stati pagati due sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, maggiorazione pari al 15%;
 - nel periodo di osservazione siano stati pagati tre o più sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, maggiorazione pari al 25%;o risultino dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore pagamenti di sinistri in base al criterio sopra indicato;

Per l'applicazione delle regole evolutive alla tariffa del Bonus/Malus sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Pertanto, con il presente contratto verrà applicata la tariffa bonus malus alle seguenti categorie di veicoli:

- ciclomotori;
- motoveicoli;
- quadricicli;
- autovetture;

verrà applicata la tariffa Fissa senza franchigia alle seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli adibiti ad uso speciale;
- macchine agricole;
- rimorchi;
- natanti da diporto ad uso privato e motori amovibili;

mentre verrà applicata la tariffa Fissa con maggiorazione di premio per sinistrosità (Pejus) alle seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli adibiti al trasporto di cose;

Per tutto quanto non regolato dal presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e relativi Regolamenti e s.m.i, nonché dalle relative disposizioni ISVAP in vigore, ad integrazione dello stesso, se non in contrasto, valgono le condizioni generali stabilite dalla Società.

Art. 2.5 - Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società per il tramite del Broker, entro dieci giorni dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni dell'Amministrazione ne è venuto a conoscenza.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice delle Assicurazioni) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando il modulo allegato al capitolato (Allegato B) o il modulo che verrà fornito dalla Società.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 2.6 - Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice delle Assicurazioni) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di Richiesta di risarcimento danni allegato al capitolato (Allegato C) o il modulo che verrà fornito dalla Società, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 2.7 - Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente Art. 2.6, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni allegato al capitolato (Allegato C) o il modulo che verrà fornito dalla Società.

Art. 2.8 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'Art 141 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 2.9 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 2.10 - Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, almeno 30 giorni prima, la Società deve rilasciare al Contraente l'attestazione in via telematica sullo stato del rischio.

L'attestazione sullo stato del rischio contiene le notizie previste dalla legislazione e dai regolamenti ISVAP vigenti.

In caso di richiesta da parte del Contraente o, se persona diversa, da parte del proprietario o del locatario in caso di locazione finanziaria, la Società trasmette al Contraente, entro quindici giorni dalla richiesta stessa, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi dieci anni del contratto di assicurazione, come previsto dal provvedimento IVASS n. 71 del 16.04.18.

L'attestazione viene trasmessa qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il veicolo è stato stipulato. L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore all'anno.

In caso di risoluzione del singolo rapporto assicurativo per furto, esportazione definitiva all'estero, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione del veicolo se il periodo di osservazione risulta concluso, la Società invia al Contraente la relativa attestazione.

Art. 2.11 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e il relativo pagamento avverrà in fase di conguaglio.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 2.12 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto, per la parte relativa al veicolo rubato, a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Società

Contraente

SEZIONE 3 – INCENDIO, FURTO ED EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie o installati dalla casa costruttrice, compresi gli accessori fono audiovisivi;
- nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o nel tentativo di tali reati ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo senza tenere conto del degrado di uso. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale del veicolo assicurato un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione simile.

Art. 3.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
- f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- g) conseguenti ad appropriazione indebita;
- h) agli accessori fono audiovisivi e agli accessori aggiuntivi, ad eccezione degli accessori di serie o installati dalla casa costruttrice.

Art. 3.3 - Eventi Sociopolitici ed Atmosferici

A parziale deroga di quanto previsto all'Art.3.2 (Esclusioni) la garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o vandalismo ad eccezione di quelli dovuti a furto/rapina o tentativo di furto/rapina o ad incendio;
- trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti;
- cadute di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

Art. 3.4 - Franchigie/Scoperti

Per qualsiasi sinistro relativo alla presente sezione, esclusi i danni da Incendio, sarà applicato uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di Euro 250,00 per sinistro.

Società

Contraente

SEZIONE 4 – DANNI ACCIDENTALI

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società Assicuratrice garantisce il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, fino al massimo per veicolo indicato nell'Allegato A Elenco mezzi, intendendosi assicurato il valore commerciale del veicolo come ricavato dall'Eurotax giallo o, in mancanza, da pubblicazioni similari, conseguenti a:

- urto, collisione con veicoli non identificati, ribaltamento, uscita di strada.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo senza tenere conto del degrado di uso. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato nell'Allegato A Elenco mezzi, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale del veicolo assicurato un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione simile.

Art. 4.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- determinati o agevolati da dolo del Contraente e dell'Assicurato;
- causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano o di circolazione fuori strada;
- alle ruote – cerchi, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altri danni indennizzabili a termini della presente polizza;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 4.3 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati compresi nella Carta Internazionale (Carta Verde).

Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.

Art. 4.4 - Franchigie/Scoperti

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di Euro 250,00 per sinistro.

Società

Contraente

SEZIONE 5 – GARANZIE ACCESSORIE – SEMPRE OPERANTI

Art. 5.1 - Estensioni varie alla garanzia RC Auto

Le garanzie RCA si intendono estese:

- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione;
- agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli;
- per fatti dolosi commessi da persone per le quali l'Assicurato debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
- ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto d'appalto;
- si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonché i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.

Art. 5.2 - Responsabilità civile dei trasportati

L'impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

Art. 5.3 - Imbrattamento della tappezzeria

L'Impresa, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 500,00, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi.

Art. 5.4 - Ricorso terzi da incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alle persone, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di Euro 750.000,00 per evento.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) il Legale Rappresentante e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'Art. 1917 del Codice Civile, III comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 5.5 - Parificazione danni da incendio

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

Art. 5.6 - Rottura cristalli

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l'Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e kasko).

Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

Art. 5.7 - Perdita delle chiavi

L'impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto, fino ad un massimo di Euro 250,00.

Art. 5.8 - Spese di immatricolazione – Contrassegno – Tassa di proprietà – Sostituzione targa

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

L'impresa rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di Euro 250,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo;

- b) l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità Civile auto, purché prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque la data di comunicazione dell'autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia RCA;
- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

La Società, in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, rimborsa le spese per la sua sostituzione fino ad un massimo di euro 250,00.

Art. 5.9 - Ripristino airbag

Limitatamente alle autovetture, l'impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di Euro 500,00.

Art. 5.10 - Aggiornamento automatico valori

L'impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa, il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata Eurotax o, in mancanza, da altra pubblicazione simile.

Art. 5.11 - Traino

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di circolare autonomamente, l'impresa rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia, fino alla concorrenza di Euro 250,00.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso, il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Art. 5.12 - Recupero veicolo

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

La Società rimborserà, purché documentate, le spese di recupero del veicolo nel limite dell'importo di Euro 500,00 per singolo evento.

Art. 5.13 - Carico e scarico - limitatamente ai veicoli adibiti a trasporto cose o portatori di handicap

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, se eseguite con mezzi e dispositivi anche meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Relativamente ai soli veicoli speciali per portatori di handicap, viene estesa la qualifica di terzi ai trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

Trattandosi di rischio non compreso nell'assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.

Art. 5.14 - Trasporto con ambulanza

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dagli occupanti del veicolo assicurato in caso di trasporto in ospedale effettuato con ambulanza a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo stesso. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista da altro contratto in corso con la Società al momento del sinistro. Le spese sostenute devono essere comprovate da regolare fattura.

Art. 5.15 - Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 250,00 per evento le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dalle Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento dello stesso.

Art. 5.16 - Chiusura indagine preliminare

In caso di danno da furto e/o rapina l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 5.17 - Documenti complementari alla denuncia del sinistro

L'assicurato deve presentare, per i sinistri relativi alle Sezioni 3 e 4, denuncia all'Autorità di Polizia e farne pervenire copia autentica alla Società.

L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e la procura a vendere alla Società assicuratrice.

Art. 5.18 - Rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:

- a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli Artt. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e 187 "Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti" del Codice della Strada;
- c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

DISPOSIZIONI FINALI

Rimane convenuto che si intendono operanti le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese o all'Accordo di coassicurazione (se esistente).

CLAUSOLE VESSATORIE

L'indicazione delle clausole del presente Capitolato che necessitano della specifica approvazione per iscritto da parte del Contraente ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Società

Contraente

PROSPETTO DI POLIZZA

CONTRAENTE	Università del Salento Piazza Tancredi, 1 73100 Lecce
DURATA CONTRATTUALE	Dalle ore 24:00 del 29/04/2020 alle ore 24:00 del 29/04/2024
FRAZIONAMENTO	Annuale
RC Auto e Garanzie Accessorie:	Massimali e Somme assicurate
Responsabilità Civile	Euro 12.000.000,00 per ciascun veicolo con il limite di € 10.000.000,00 per persona e di € 2.000.000,00 per cose
ARD	(Vedi Allegato "A")
DANNI ACCIDENTALI	(Vedi Allegato "A")
Premio lordo alla firma per il periodo 29/04/2020-29/04/2021	Euro

Società
Contraente

UNIVERSITA' DEL SALENTO

LOTTO N. 8

**CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RC PATRIMONIALE
CIG 8729912747**

Tra: Università del Salento

Partita IVA / C.F. 00646640755 / 80008870752

Con sede in: Piazza Tancredi, 7

e la Spett. le Compagnia Assicuratrice:

si stipula la presente:

POLIZZA RC PATRIMONIALE Numero

Contraente: Università del Salento

Sede Legale: Piazza Tancredi, 7

Broker: GBSAPRI S.P.A.

Decorrenza della Copertura: Ore 24:00 del 30/04/2021

Scadenza della Copertura: Ore 24:00 del 30/04/2025

Frazionamento: Annuale

Scadenze annuali: 30/04

Tacito Rinnovo (SI / NO – indicare): NO

INDICE

DEFINIZIONI	Pag. 4
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag. 7
Art. 1.1 Prova del contratto	Pag. 7
Art. 1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Pag. 7
Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	Pag. 7
Art. 1.4 Aggravamento del rischio	Pag. 7

Art. 1.5	Diminuzione del rischio	Pag. 7
Art. 1.6	Buona fede	Pag. 7
Art. 1.7	Recesso in caso di sinistro	Pag. 8
Art. 1.8	Durata del contratto	Pag. 8
Art. 1.9	Oneri fiscali	Pag. 8
Art. 1.10	Foro competente	Pag. 8
Art. 1.11	Rinvio alle norme di legge	Pag. 8
Art. 1.12	Partecipazione delle Società - Associazione temporanea di imprese	Pag. 8
Art. 1.13	Assicurazioni presso diversi assicuratori	Pag. 9
Art. 1.14	Clausola broker	Pag. 9
Art. 1.15	Denuncia di sinistro	Pag. 9
Art. 1.16	Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio	Pag. 10
Art. 1.17	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	Pag. 10
Art. 1.18	Elementi per il calcolo del premio	Pag. 10
Art. 1.19	Corresponsabilità degli assicurati	Pag. 10
Art. 1.20	Assicurazione per conto di chi spetta	Pag. 11
Art. 1.21	Dolo e comportamenti gravemente colposi delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere	Pag. 11
Art. 1.22	Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 11
Art. 1.23	Trattamento dei dati	Pag. 11
Art. 1.24	Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	Pag. 11
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE		Pag. 12
Art. 2.1	Oggetto dell'assicurazione	Pag. 12
Art. 2.2	Periodo di efficacia della garanzia	Pag. 12
Art. 2.2.1	Periodo di efficacia ultrattiva	Pag. 12
Art. 2.3	Esclusioni	Pag. 12
Art. 2.4	Massimale di garanzia	Pag. 14
Art. 2.5	Estensioni di garanzia (sempre operanti)	Pag. 14
Art. 2.6	Gestione delle vertenze di danno – spese legali	Pag. 16
Art. 2.7	Territorialità e giurisdizione	Pag. 16
SEZIONE 3 - RIEPILOGO ASSICURATI E CALCOLO DEL PREMIO		Pag. 17
DISPOSIZIONI FINALI - CLAUSOLE VESSATORIE		Pag. 18
PROSPETTO DI POLIZZA		Pag. 19
DEFINIZIONI		

Nel testo che segue, si intende per:

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione.
---	---

Assicurato:	Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Broker:	Il broker vigente.
Contraente:	L'Università del Salento.
Danno:	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni materiali:	La morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale o esistenziale e, in genere qualunque danno non patrimoniale, e/o la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose o animali.
Dipendenti o Amministratori:	Tutti gli Amministratori e Dipendenti del Contraente che abbiano attualmente, abbiano avuto in passato od avranno in futuro un rapporto di dipendenza, mandato o servizio con il Contraente stesso.
Ente di appartenenza:	L'Amministrazione o la Società Pubblica presso la quale o per conto della quale Amministratori e Dipendenti svolgono le proprie attività e/o mansioni.
Franchigia:	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Massimale per anno:	La massima esposizione della Società per più sinistri relativi ad una medesima annualità assicurativa.
Perdite patrimoniali:	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose o animali.
Periodo di efficacia dell'assicurazione:	Quello compreso fra la data di retroattività indicata nella scheda di Polizza e la data di cessazione dell'Assicurazione.
Periodo di retroattività:	Il periodo Temporale, indicato nella Scheda di Polizza, antecedente la data di effetto del Primo Periodo di Assicurazione entro il quale devono essere accaduti i fatti denunciati nella Richiesta di Risarcimento pervenuta in vigenza dell'Assicurazione.
Periodo di vigenza:	Quello compreso fra la data di effetto e la data di cessazione dell'Assicurazione indicate in Polizza, inclusi eventuali proroghe e rinnovi.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Richiesta di risarcimento:	<p>Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, è portata per iscritto a conoscenza dell'assicurato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o giuridica nei confronti dell'assicurato finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno; 2. l'inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro un dipendente o amministratore in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto dell'assicurazione, nei casi previsti dall'articolo 23, lettera B delle Condizioni Particolari dell'Assicurazione.
Responsabilità amministrativa:	<p>La responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Amministrazione in conseguenza della violazione di obblighi o doveri derivanti dal proprio rapporto di servizio o di mandato con la Pubblica Amministrazione che abbia determinato danni o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro ente pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.</p>
Responsabilità Amministrativo-Contabile:	<p>La responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Amministrazione e che implica la gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.</p>
Responsabilità civile:	<p>La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.</p>
Retribuzioni:	<p>L'ammontare dei compensi annui lordi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, erogati agli amministratori ed al personale dipendente e, in generale, ai soggetti che abbiano un rapporto o prestazione di lavoro remunerato e coordinato con l'Amministrazione.</p>
Scheda di polizza:	<p>E' il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale sono indicati i dati relativi al Contraente, le date di effetto e di scadenza della Polizza, la Franchigia, il Massimale, il Periodo di Retroattività ed il Premio imponibile con le relative imposte governative.</p>
Sinistro:	<p>La richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato durante il periodo di vigenza dell'assicurazione, in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione.</p>
Società:	<p>L'Impresa assicuratrice o, in caso di coassicurazione, l'impresa delegataria nonché le imprese coassicuratrici e, in caso di A.T.I., la società mandataria e le società mandanti.</p>
Società pubbliche:	<p>Società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, strumentali all'erogazione di servizi di pubblico interesse, per lo sviluppo economico o che integrano il cosiddetto "partenariato pubblico-privato" per il finanziamento, la realizzazione o la gestione di un'infrastruttura ed alla quale si applicano i controlli sulla gestione da parte della Corte dei Conti.</p>

Società

Contraente

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona fede.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Se il pagamento del premio o della prima rata di premio non avviene, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 – Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e non è prorogabile automaticamente. È facoltà del Contraente notificare alla Società entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

In caso di discordanza o di più interpretazioni attribuibili ad una medesima disposizione, prevarrà quella più estensiva o maggiormente favorevole all'Assicurato.

Art. 1.12 - Partecipazione delle Società - Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia _____ Società mandataria _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

- ⇒ Compagnia _____ Quota _____ % - Delegataria
- ⇒ Compagnia _____ Quota _____ % - Coassicuratrice
- ⇒ Compagnia _____ Quota _____ % - Coassicuratrice

L'Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato danneggiato o comunque dell'avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.

Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo vigente e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società di brokeraggio assicurativo vigente, la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative a proroghe, al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività – per qualsiasi motivo – delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.14 - Clausola broker

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker vigente al momento della stipula del contratto. Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso. Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo PEC, posta raccomandata, telefax o posta elettronica – avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Art. 1.15 - Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato per il tramite del Contraente al Broker o alla Società entro 30 giorni, da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata da copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in loro possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui il Contraente sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Art. 1.16 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 30 gg. Dalla richiesta stessa.

Con periodicità annuale, la Società s’impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell’annualità assicurativa, i dati afferenti l’andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)

e dovrà contenere le seguenti informazioni

- n. sinistro Società Assicuratrice;
- Data denuncia;
- Data accadimento;
- Data liquidazione;
- Descrizione dell’evento

La Società si impegna altresì a fornire al Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando il Contraente e/o il Broker ne abbiano fatto formalmente richiesta.

L’obbligo a fornire i dati relativi all’andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/ PEC e/o fax e/o e-mail e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente/Assicurato.

Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base agli importi espressamente indicati alla sezione 3, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Art. 1.19 - Corresponsabilità degli assicurati

Resta convenuto fra le Parti che, in caso di corresponsabilità tra più Assicurati nel verificarsi dell’evento dannoso, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in polizza.

Art. 1.20 - Assicurazione per conto di chi spetta

L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente.

Art. 1.21 - Dolo e comportamenti gravemente colposi delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti dolosi o gravemente colposi ai sensi dell'art. 1900 C.C., del Contraente o delle persone di cui l'Amministrazione deve rispondere a norma di legge.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti dell'Amministrazione, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Art. 1.22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 1.23 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 1.24 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Società

Contraente

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE

La presente è una polizza di responsabilità nella forma "claims made" ovvero copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato e notificati alla Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che

regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, di quanto questo debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) in dipendenza della responsabilità civile patrimoniale derivante dall'esercizio delle attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate alla Amministrazione stessa da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, anche interni. Resta comunque inteso e convenuto tra le parti che la Società terrà indenne l'Amministrazione di quanto questa sia tenuta a pagare ai terzi danneggiati, esclusa la quota di responsabilità imputabile in via diretta ed esclusiva ai propri Amministratori e Dipendenti che avessero agito con dolo o colpa grave accertati con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

B) Nel caso di azione diretta od in via di rivalsa esercitata dalla Procura della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti o Amministratori dell'Assicurato, la presente assicurazione terrà inoltre indenne l'Amministrazione del pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, il danno erariale non sia stato interamente posto a carico del diretto/i responsabile/i e sia residuata una differenza a carico dell'Amministrazione stessa.

Art. 2.2 - Periodo di efficacia della garanzia

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di vigenza dell'assicurazione relative a fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto, e denunciate alla Società durante lo stesso periodo.

Art. 2.2.1 Periodo di efficacia ultrattiva:

Se, in qualsiasi momento durante la validità del contratto, uno o più soggetti per cui l'Ente è Assicurato cessa l'attività per morte, pensionamento o qualsiasi altra ragione diversa dal licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nel numero di anni indicati nella scheda di polizza successivi alla scadenza dell'incarico, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di durata del contratto o dalla data indicata nella scheda di polizza.

Il massimale stabilito nella scheda di polizza è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

La garanzia postuma cessa automaticamente nel caso in cui venisse stipulata, direttamente dall'Ente Assicurato o da altri per suo conto, un'altra assicurazione a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni.

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti da azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- b) derivanti da responsabilità professionale medica o paramedica nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, veterinaria, profilassi e di sperimentazione sugli esseri viventi;
- c) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;
- d) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- e) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- f) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme della Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.Pen.), ingiuria (art.594 C.Pen.) e diffamazione (art, 595 C.Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.;
- h) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- i) connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente di qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
 - 1. Guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
 - 2. Qualsiasi atto di terrorismo.

Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.

Con questa clausola si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).

Nell'evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- 1) la responsabilità amministrativa e contabile salvo quanto previsto dall' art. 2.1 – lettera B.
- 2) i danni connessi e/o conseguenti a richieste di risarcimento, delle quali l'Assicurato e/o l'Amministrazione contraente abbiano già avuto formale comunicazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 3) le sanzioni pecuniarie comminate direttamente all'Assicurato,
- 4) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.

Art. 2.4 - Massimale di garanzia

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza di un importo massimo pari a euro 5.000.000,00 per ciascun sinistro e di un importo massimo pari a euro 5.000.000,00 in aggregato annuo e per corresponsabilità, indipendentemente dalle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. I risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione di una franchigia pari a

euro 2.500,00. La franchigia dovrà restare a carico dell'Ente contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri.

Art. 2.5 - Estensioni di garanzia (sempre operanti)

A) Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale. Limitatamente a tali perdite l'assicurazione opera, alla luce della natura privatistica del rapporto di lavoro, anche per la responsabilità contrattuale derivante all'Assicurato da un provvedimento dichiarato illegittimo. Il massimale per sinistro costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Amministrazione stessa presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali conseguenti all'attività di cui ai D. Lgs. 81/2008 (e previgenti 626/1994 e 494/1996)

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso, se richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'assicurato deve rispondere ed incaricati per le funzioni di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni (nonché previgenti 626/1994 e 494/1996);
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Danni Patrimoniali e Perdite non Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs. 196/2003 e di cui al GDPR (regolamento UE 2016/679)

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni patrimoniali, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali.

G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti del Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 250.000,00 per sinistro, con il massimo di € 500.000,00 per anno assicurativo.

H) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 2.500,00.

I) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. 2.6 - Gestione delle vertenze di danno – spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico della Società, nei termini dell'art.1917 Codice Civile, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale di polizza. Sono escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Le parti si danno reciprocamente atto che all'Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura amministrativa avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, notificati all'Assicurato che non contengano una esplicita richiesta di risarcimento e pertanto il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 2.7 - Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea.

Società

Contraente

SEZIONE 3 – RIEPILOGO ASSICURATI E CALCOLO DEL PREMIO

FUNZIONE RICOPERTA	N. FUNZIONI ASSICURATE	PREMIO LORDO PRO-CAPITE
Presidente – Sindaco – RETTORE		
Vice Presidente – Vice Sindaco		
Commissario straordinario		
Consiglieri		
Direttore Generale/ Direttore		
Sanitario/Direttore Amministrativo		
Segretario		
Dirigenti / Resp. P.O. amministrativi		
Dirigenti / Resp. P.O. tecnici		
Agenti contabili		
Revisori (solo interni)		
Ufficiale Rogante		
Tecnici/Progettisti		
Responsabile Unico del Procedimento – RUP di area Tecnica		
Responsabile Unico del Procedimento – RUP di area Amministrativa		
Chimico		
Geologo		
Preside		
Dipendente Legale		
DPO		
PREMIO LORDO TOTALE		€

- Il Proponente ha in corso una polizza di questo tipo con LIBERTY MUTUAL INSURANCE , con un massimale di € 5.000.000,00 e scadenza 31.12.2020;
- Non sono mai state rifiutate alla Proponente o annullate dagli Assicuratori coperture assicurative per questi rischi;
- Il Proponente, con riferimento agli ultimi 5 anni, NON è a conoscenza di fatti e circostanze o sinistri riguardanti i singoli Amministratori e Dipendenti che possano far presupporre, per rischi coperti dall'emittenda polizza, l'insorgere di una richiesta di risarcimento.

Società

Contraente

DISPOSIZIONI FINALI

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

CLAUSOLE VESSATORIE

L'indicazione delle clausole del presente Capitolato che necessitano della specifica approvazione per iscritto da parte del Contraente ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Società

Contraente

SCHEDA DI POLIZZA

--	--

CONTRAENTE	Università del Salento Piazza Tancredi, 1 73100 Lecce
DURATA CONTRATTUALE	dalle ore 24:00 del 31/12/2020 alle ore 24:00 del 31/12/2024
FRAZIONAMENTO	Annuale
SCADENZE ANNUALI	29/04
MASSIMALE	€ 5.000.000,00 per sinistro € 5.000.000,00 aggregato annuo e corresponsabilità
PERIODO DI RETROATTIVITÀ	Illimitata
PERIODO DI ULTRATTIVITA'	5 anni
ASSICURATI	
PREMIO LORDO PRO-CAPITE	€
PREMIO ANNUO LORDO TOTALE	€
PREMIO ALLA FIRMA DAL 31/12/2020 AL 29/04/2021	€

Società

Contraente



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**RIPARTIZIONE
FINANZIARIA E
NEGOZIALE
AREA NEGOZIALE
UFFICIO APPALTI**

Edificio Donato Valli
Via Calasso, n. 3
I 73010 Lecce (Le)
T +39 0832 293271
E appalti@unisalento.it

Disciplinare di gara

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Università del Salento suddivisa in otto lotti, quadriennio 2021 - 2024

CODICE GARA: 8105738

Lotto 1 - CIG 8729903FD7

Lotto 2 - CIG 87299040AF

Lotto 3 - CIG 8729905182

Lotto 4 - CIG 8729906255

Lotto 5 - CIG 87299083FB

Lotto 6 - CIG 87299105A1

Lotto 7 - CIG 8729911674

Lotto 8 - CIG 8729912747

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1	Documenti di gara	3
2.2	Chiarimenti	4
2.3	Comunicazioni	5
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	7
4.1	Durata	7
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
6.	REQUISITI GENERALI.....	8
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	9
7.1	Requisiti di idoneità PROFESSIONALE.....	9
7.2	Requisiti di capacità economicO e finanziaria	9
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	10
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE E COASSICURAZIONE.....	10
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	11
8.	AVVALIMENTO	11
9.	SUBAPPALTO.	12
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	12
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	17
14.	CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA "AMMINISTRATIVA".....	18
14.1	Domanda di partecipazione	18
14.2	Documento di gara unico europeo.....	19
14.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	20
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA "OFFERTA ECONOMICA"	23
16.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	24
18.	24	
19.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
20.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	24
21.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	26
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	26
22.	CLAUSOLA BROKER.....	26

1. PREMESSE

con Decreto del Direttore Generale n. _____, questa Amministrazione ha disposto di affidare l'appalto dei servizi assicurativi per il quadriennio 2021-2024.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione, per tutti i lotti, del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.

La gara si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione UBUY dell'Università del Salento.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici dovranno registrarsi sulla suddetta piattaforma telematica di negoziazione accessibile all'indirizzo <https://unisalento.ubuy.cineca.it> e inserire la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è Lecce (codice NUTS ITF45).

CIG LOTTO 1 - RCT/RCO: 8729903FD7

CIG LOTTO 2 – INCENDIO/FURTO: 87299040AF

CIG LOTTO 3 - ALL RISK/APPARECCHIATURE ELETTRONICHE: 8729905182

CIG LOTTO 4 – INFORTUNI STUDENTI: 8729906255

CIG LOTTO 5 - INFORTUNI/DIPENDENTI IN MISSIONE: 87299083FB

CIG LOTTO 6 - KASKO/DIPENDENTI: 87299105A1

CIG LOTTO 7 - VEICOLI A MOTORE/NATANTI: 8729911674

CIG LOTTO 8 – RC PATRIMONIALE: 8729912747

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Alessandro Quarta, Capo Rea Negoziale (tel. 0832293219 - email: alessandro.quarta@unisalento.it).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Capitolati tecnici:
 - - Lotto 1 – RCT/RCO
 - - Lotto 2 – INCENDIO/GARANZIE ACCESSORIE E FURTO
 - - Lotto 3 – ALL RISCK PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
 - - Lotto 4 - INFORTUNI STUDENTI
 - - Lotto 5 - INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE
 - - Lotto 6 – KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
 - - Lotto 7 – VEICOLI A MOTORE/NATANTI/LIBRO MATRICOLA
 - - Lotto 8 – RC PATRIMONIALE
3. Statistiche sinistri:
 - - Lotto 1 – RCT/RCO
 - - Lotto 2 – INCENDIO/GARNZIE ACCESSORIE E FURTO
 - - Lotto 3 – ALL RISCK PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

- - Lotto 4 - INFORTUNI STUDENTI
 - - Lotto 5 - INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE
 - - Lotto 6 – KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
 - - Lotto 7 – VEICOLI A MOTORE/NATANTI/LIBRO MATRICOLA
4. Elenco immobili:
- - Lotto 2 – INCENDIO/GARANZIE ACCESSORIE E FURTO
5. Elenco autoveicoli
- - Lotto 7 – VEICOLI A MOTORE/NATANTI/LIBRO MATRICOLA
6. Disciplinare di gara;
7. Patto di integrità;
8. Allegato A al Disciplinare di Gara: Modello domanda di partecipazione;
9. Allegato B al Disciplinare di Gara: Modello DGUE;
10. Allegato C al Disciplinare di Gara: Modello dichiarazioni integrative;
11. Allegati D al Disciplinare di Gara: Modelli di offerta economica
- All. D1 – Lotto 1;
 - All. D2 – Lotto 2;
 - All. D3 – Lotto 3;
 - All. D4 – Lotto 4;
 - All. D5 – Lotto 5;
 - All. D6 – Lotto 6;
 - All. D7 – Lotto 7;
 - All. D8 – Lotto 8.
12. Allegato E al Disciplinare di Gara: Modello dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria;
13. Allegato F al Disciplinare di Gara: Informativa Privacy;
14. Allegato G al Disciplinare di Gara: modulo dichiarazione familiari conviventi (limitatamente al lotto 3);

Nel rispetto degli articoli 40 e 52 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la procedura sarà gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti dell'Università del Salento (U-BUY) presente sulla Rete telematica dell'Università medesima al seguente link: <https://unisalento.ubuy.cineca.it> ove sono pubblicati i documenti di gara. **Le offerte, pertanto, devono essere formulate esclusivamente per mezzo del sistema telematico sopra citato.** Gli operatori economici devono essere iscritti nella piattaforma ed essere in possesso di firma digitale. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://unisalento.ubuy.cineca.it>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formularsi accedendo all'Area riservata del Portale Appalti e, cliccando sul link "Invia una nuova comunicazione", dopo aver individuato la procedura di affidamento di interesse.

I quesiti dovranno essere formulati almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale Appalti e saranno visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione "Comunicazioni della stazione appaltante" disposta sotto la documentazione di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti, in sede di registrazione al portale ad indicare l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni degli operatori economici alla stazione appaltante dovranno essere effettuate accedendo all'Area riservata del Portale Appalti e, cliccando sul link "Invia una nuova comunicazione", dopo aver individuato la procedura di affidamento di interesse.

Tutte le comunicazioni della stazione appaltante saranno effettuate dall'indirizzo PEC amministrazione.centrale@cert-unile.it all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al portale.

In caso di eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica, l'operatore economico è tenuto tempestivamente ad effettuare l'aggiornamento della propria anagrafica sul portale appalti.

La stazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni derivante dal mancato aggiornamento dell'anagrafica sul Portale a cura dell'operatore economico.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

In caso di coassicurazione, le comunicazioni verranno inviate alla sola delegataria a valersi per tutte le coassicuratrici partecipanti al riparto.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'appalto è suddiviso in 8 lotti funzionali come da tabella di seguito riportata:

Lotto	Descrizione servizio	Codice CIG	CPV
Lotto 1	RCT/O	8729903FD7	66516400-4
Lotto 2	Incendio/Furto	87299040AF	66515100-4
Lotto 3	All Risk/Elettronica	8729905182	66515200-5
Lotto 4	Infortuni Studenti	8729906255	66512100-3
Lotto 5	Infortuni Dipendenti in missione	87299083FB	66512100-3

Lotto	Descrizione servizio	Codice CIG	CPV
Lotto 6	Kasko Dipendenti in missione	87299105A1	66515200-5
Lotto 7	Libro matricola/veicoli a Motori	8729911674	66516100-1
Lotto 8	RC/Patrimoniale	8729912747	66516500-5

Si precisa che il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, per più lotti o per tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno più lotti o tutti i lotti.

Il servizio oggetto di ciascun lotto dovrà essere svolto secondo le modalità descritte nei rispettivi capitolati speciali d'appalto.

3.2 IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara riferito ai n. 8 Lotti, comprensivo delle imposte e per la durata di anni 4 (quattro) risulta pari a € 946.000,00, IVA esente, ed è suddiviso nel modo che segue:

Lotto	Descrizione servizio	Importo annuale in €	Importo a base di gara per ciascun lotto in €
Lotto 1	RCT/O	43.000,00	172.000,00
Lotto 2	Incendio/Furto	47.000,00	204.000,00
Lotto 3	All Risk/Elettronica	75.000,00	300.000,00
Lotto 4	Infortuni Studenti	16.000,00	64.000,00
Lotto 5	Infortuni Dipendenti in missione	18.000,00	72.000,00
Lotto 6	Kasko Dipendenti in missione	12.000,00	48.000,00
Lotto 7	Libro matricola/veicoli a Motori	16.500,00	66.000,00
Lotto 8	RC/Patrimoniale	5.000,00	20.000,00
TOTALE			946.000,00

In ragione della natura del servizio, non sono stati rilevati rischi interferenti di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la

predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” - DUVRI. Non sussistono di conseguenza costi per la sicurezza di cui all’ art. 23, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara, comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato, per ciascun lotto, sulla base del vigente CCNL fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente ed il CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, in misura compresa fra il 3% e il 6% dell’importo posto a base di gara, tenuto conto della singola copertura e della sinistrosità della stessa.

L’appalto è finanziato con mezzi ordinari di bilancio.

4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

La durata dei contratti relativi a ciascun lotto (escluse le opzioni) è di 4 anni, decorrenti dalle ore 24:00 del 30/04/2021 e fino alle ore 24:00 del 30.04.2021.

La data di effettivo avvio della copertura, e correlativamente la data di scadenza, potranno subire un differimento in ragione della durata della procedura di gara.

4.2 OPZIONI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice e, comunque, per un periodo non superiore a quattro mesi.

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni in essere, a fronte di premio per ogni giorno di copertura pari ad 1/365 del premio annuale, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1.8 di ciascun capitolato tecnico.

Il valore della proroga è riportato per ciascun lotto nella seguente tabella:

Lotto	Descrizione servizio	Importo della proroga in €
Lotto 1	RCT/O	14.333,33
Lotto 2	Incendio/Furto	17.000,00
Lotto 3	All Risk/Elettronica	25.000,00
Lotto 4	Infortuni Studenti	5.333,33
Lotto 5	Infortuni Dipendenti in missione	6.000,00
Lotto 6	Kasko Dipendenti in missione	4.000,00
Lotto 7	Libro matricola/veicoli a Motori	5.500,00
Lotto 8	RC/Patrimoniale	1.666,67
TOTALE		78.833,33

Ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 1.024.833,33 esente IVA e comprensive di altre imposte e contributi di legge nonché dell’opzione di cui al presente paragrafo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, o in forma associata prevista come Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 s.m.i ovvero in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile nel rispetto delle seguenti condizioni:

- La partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

Nell'ipotesi di coassicurazione si rinvia all'art. 8 del presente disciplinare relativamente alle quote di compartecipazione al rischio.

Per la partecipazione dei consorzi individuati alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del medesimo decreto.

I suddetti consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

In entrambe le ipotesi ai consorziati per i quali il consorzio concorre è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato con applicazione dell'art. 353 c.p.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, coassicurazione, consorzio ordinario ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in coassicurazione, raggruppamento, consorzio ordinario, rete di impresa equiparata ad RTI o Consorzio ordinario.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento, consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 48 comma 17 e 18 del D.lgs. 50/2016.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

Non possono partecipare, altresì, i concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale.

Si procederà ad esclusione, come meglio normato negli articoli successivi del presente disciplinare qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che un operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 ("revolving-doors") ovvero sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Trattandosi di prestazione di servizio unica ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.lgs. 50/2016 è prevista la facoltà di partecipare unicamente in RTI e Consorzi ordinari di tipo orizzontale

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 ("revolving -doors")

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea per attività corrispondente con quella oggetto del presente appalto;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) **Possesso dell'autorizzazione** degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Nello specifico:

- **Le imprese aventi sede legale in Italia** devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia).

- **Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia** devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza

Le predette dichiarazioni potranno essere rese all'interno del DGUE

Per la **comprova** del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA

c) Il concorrente deve possedere nel triennio precedente (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta premi media annua nei rami di rischio relativi al/i lotto/i per il/i quale/i si presenta l'offerta non inferiore al/ai valore/i di seguito specificati:

Lotti	Copertura Rischio	Fatturato annuo nel triennio (2018-2020)	Rami di rischio assicurativi
Lotto 1	RCT/O	30.000.000,00	Ramo 13
Lotto 2	Incendio e Furto	60.000.000,00	Rami 8 e 9

Lotto 3	All Risk/Elettronica	30.000.000,00	Ramo 8
Lotto 4	Infortuni Studenti	50.000.000,00	Ramo 1
Lotto 5	Infortuni Dipendenti in missione	30.000.000,00	Ramo 1
Lotto 6	Kasko Dipendenti in missione	30.000.000,00	Ramo 3
Lotto 7	Libro matricola/veicoli a Motori	90.000.000,00	Ramo 10
Lotto 8	RC/Patrimoniale	30.000.000,00	Ramo 13

N.B. Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all'art. 83, comma 5 D.lgs. 50/2016.

Per la partecipazione alla gara il possesso dei requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore estero.

La comprova del requisito, in fase di verifica della dichiarazione sostitutiva prodotta nel modello DGUE, è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa. Nel caso di operatore estero, i documenti a comprova dei requisiti devono recare la traduzione in lingua italiana e le cifre espresse in Euro.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: il concorrente deve aver prestato nell'ultimo triennio garanzie assicurative a favore di non meno di 3 (tre) Enti aggiudicatori come definiti all'art. 3 del D.lgs. n. 50/2016 nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i lotto/i per i quali si presenta offerta.

Per la partecipazione alla gara il possesso dei requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore estero.

La comprova del requisito, in fase di verifica della dichiarazione sostitutiva prodotta, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante produzione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE E COASSICURAZIONE

Il possesso dei requisiti in caso di coassicurazione, RTI, consorzi ordinari, Reti di impresa, GEIE, consorzi stabili, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, è disciplinato nel modo che segue:

A) In caso di R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete di impresa/GEIE e Coassicurazione:

- quelli di cui al precedente punto 7.1. da ciascun soggetto costituente il raggruppamento/consorzio/Rete di impresa/GEIE/coassicurazione.

- quello di cui al precedente punto 7.2: in caso di RTI i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.

- in caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti dal Consorzio.

I requisiti di capacità tecnico-professionale, nonché economico-finanziaria devono essere posseduti dal Consorzio o in proprio, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 47, comma 2 per i soli consorzi stabili;

I requisiti di carattere generale devono essere posseduti, altresì, dai singoli consorziati esecutori, sia nel caso in cui il Consorzio stabile esegua il servizio tramite i consorziati indicati in gara come esecutori che nel caso di Consorzi tra società di produzione lavoro e di consorzio di imprese artigiane che sono sempre tenute obbligatoriamente a indicare i singoli consorziati esecutori.

8. COASSICURAZIONE

Nel caso di coassicurazione, il contratto deve contenere la seguente ripartizione della quota di rischio: la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad al - meno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.

Tutti i concorrenti che intendano nella forma di coassicurazione sono tenuti a sottoscrivere l'apposita dichiarazione allegata al presente disciplinare, presentato dalla Delegataria.

La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto (vedi quanto normato nei capitolati di polizza in deroga all'art.1911 cc.).

Per la disciplina della coassicurazione si rimanda per completezza anche ai singoli capitolati.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'Operatore dovrà allegare il contratto in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti (in questo caso è sufficiente scrittura privata senza autentica notarile) oppure scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio. Si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 642/1972 All. A art.2, tale contratto è soggetto a imposta di bollo e pertanto si richiede sin d'ora di provare l'assolvimento di tale obbligo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

La presentazione dei suddetti documenti avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 89 del Codice.

10. SUBAPPALTO.

Il subappalto non è ammesso vista la specificità e la complessità del servizio.

Rispetto al **lotto 1 - R.C.T.O.** è consentita l'esternalizzazione della parte di servizio relativa alla "istruzione e gestione dei sinistri R.C.T.O." secondo quanto disciplinato ISVAP, ora IVASS. Detta esternalizzazione deve essere dichiarata rispetto al DGUE nella Parte II Sezione D nello spazio ad essa dedicato.

Nel caso di eventuale affidamento da parte delle imprese assicuratrici affidatarie dell'appalto della parte di servizio relativa alla istruzione e gestione dei sinistri RCTO (c.d. L.A. = Loss Adjuster o TPA = Third Party Administrator) si ritiene sufficiente evidenziare che l'Ente si riserva di richiedere all'assicuratore la presentazione di copia dell'accordo di esternalizzazione servizio stipulato, con riferimento a quanto previsto dal **REGOLAMENTO ISVAP N. 20 DEL 26 MARZO 2008** (regolamento recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private), ed in particolare ai seguenti articoli:

Capo VIII – Disposizioni in materia di esternalizzazione

Sezione I – Condizioni per l'esternalizzazione di attività

Art. 29 (Esternalizzazione di attività)

Art. 30 (Esternalizzazione di attività essenziali o importanti)

Art. 31 (Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori)

Art. 32 (Contratto di esternalizzazione)

Art. 33 (Controllo sulle attività esternalizzate)

Art. 34 (Poteri di intervento dell'IVASS).

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata

- 1) da una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base di ogni singolo lotto con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, intestata a Università del Salento, Piazza Tancredi, n. 7, 73100 LECCE.

Di seguito gli importi relativi ai singoli lotti:

Lotto	Descrizione Rischio	Codice CIG	Importo del 2% in €
Lotto 1	RCT/O	8729903FD7	3.440,00
Lotto 2	Incendio/Furto	87299040AF	4.080,00
Lotto 3	All Risk/Elettronica	8729905182	6.000,00
Lotto 4	Infortuni Studenti	8729906255	1.280,00

Lotto	Descrizione Rischio	Codice CIG	Importo del 2% in €
Lotto 5	Infortuni Dipendenti in missione	87299083FB	1.440,00
Lotto 6	Kasko Dipendenti in missione	87299105A1	960,00
Lotto 7	Libro matricola/veicoli a Motori	8729911674	1.320,00
Lotto 8	RC/Patrimoniale	8729912747	400,00

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

La garanzia provvisoria dovrà essere resa distintamente per ciascun lotto di gara; non potranno, pertanto, essere prodotte cauzioni cumulative per più lotti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario intestato all'Università del Salento (C.F.: 80008870752, P.I.V.A.: 00646640755), Piazza Tancredi, n.° 7, 73100 Lecce e accreditato presso la Banca Popolare Pugliese Società Cooperativa per Azioni (filiale n. 65 – Viale Marche – 73100 Lecce) IBAN : IT 65 U 0526279748 T 20990001100;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. in caso di coassicurazione, essere presentata e sottoscritta dalla società coassicuratrice delegataria e alla stessa intestata, nonché contenere l'indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione
4. essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
5. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
6. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
7. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
8. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate;

c. in caso di coassicurazione la suddetta garanzia dovrà essere presentata e sottoscritta dalla società coassicuratrice delegataria e dalla stessa intestata, nonché contenere l'indicazione della ragione sociale delle imprese che formano il riparto di coassicurazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara dei seguenti importi:

Lotto	Descrizione Ramo	Importo a base di gara nel quadriennio	Importo Contributo ANAC
1	RCT/O	172.000,00 €	20 € (Euro venti/00)
2	Incendio/Furto	204.000,00 €	20 € (Euro venti/00)
3	All Risk/Elettronica	300.000,00 €	20 € (Euro venti/00)
4	Infortuni Studenti	64.000,00 €	Esente
5	Infortuni Dipendenti in missione	72.000,00 €	Esente
6	Kasko Dipendenti in missione	48.000,00 €	Esente
7	Libro matricola/veicoli a Motori	66.000,00 €	Esente
8	RC/Patrimoniale	20.000,00 €	Esente

Gli operatori economici (di cui all'art. 7.1) che intendono partecipare alla presente gara devono versare il contributo per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte, come sopra indicato.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire le offerte entro le ore 13:00 del giorno xx.xx.2021, attraverso il sistema UBUY, fruibile all'indirizzo <https://unisalento.ubuy.cineca.it> e accessibile previa registrazione al portale.

La procedura di registrazione al portale è contenuta nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", reperibile all'indirizzo: https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp e comunque direttamente raggiungibile all'indirizzo https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf4

La norme tecniche di base per la presentazione dell'offerta telematica sono contenute nel documento "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", reperibile all'indirizzo https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp e comunque direttamente raggiungibile all'indirizzo https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf

Le predette norme tecniche risultano cogenti se non derogate dalle disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara.

Le modalità ed il termine sopra indicati fanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuti al di fuori della procedura telematica sia entro che oltre il termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente. E' fatto salva la possibilità di ritirare l'offerta già caricata a sistema entro il termine sopra indicato e di proporla un'altra in sua sostituzione, sempre all'interno del sistema telematico e sempre entro il termine perentorio sopra indicato, seguendo le istruzioni della piattaforma U-BUY.

L'offerta si compone della seguente documentazione:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta economica"

La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF.

Operatore Economico dovrà presentare un'unica busta amministrativa e una busta economica per ogni lotto a cui intende partecipare

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore esclusivamente con firma digitale

Tutti i documenti inerenti la presente gara dovranno essere presentati in formato elettronico e in lingua italiana e gli importi espressi in Euro. Per i documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di legge. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'utilizzo dei modelli allegati al presente disciplinare non è prescritto a pena di esclusione della gara tuttavia, nel caso in cui il partecipante non li utilizzi, le dichiarazioni dovranno in ogni caso contenere quanto previsto ed elencato negli allegati stessi.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema nonché la dimensione ed il formato degli stessi dovranno essere conformi alle specifiche definite sulla piattaforma del sistema UBUY.

La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

Tutta la documentazione di gara ivi compresa la documentazione economica dovrà essere prodotta dagli operatori economici e trasmessa alla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto, consultabile all'indirizzo internet: <https://ubuy.unisalento.cineca.it>.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 58, comma 5 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., sarà data notifica dell'esito dell'operazione di "Invio offerta" con evidenza della data e ora registrata al momento della conferma e anche con il riferimento al numero di protocollo assegnato al "plico telematico" dalla Stazione Appaltante.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA "AMMINISTRATIVA".

La busta Amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione con imposta di bollo assolta in modo virtuale (la scansione del modello F24 regolarmente quietanzato dovrà essere allegata all'istanza al momento della presentazione) è redatta preferibilmente secondo il "Modello domanda di partecipazione" allegato A al presente Disciplinare: il modello, inserito nella piattaforma, è reperibile nella pagina dedicata del portale raggiungibile cliccando sul link di interesse presente all'indirizzo https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni sotto riportate.

Il codice tributo per il pagamento dell'imposta di bollo è 1552

Nella domanda di partecipazione l'operatore economico dovrà indicare per quali lotti intende partecipare

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE, COASSICURAZIONE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di partecipazione in coassicurazione, da ciascun legale rappresentante delle imprese in coassicurazione;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste

la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, reperibile **in formato elettronico** nella pagina dedicata alla procedura al seguente indirizzo: <https://www.unisalento.it/gare-appalti/-/gare/view/64404468> e messo a disposizione sulla piattaforma U-BUY tra la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_ – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

Per le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) è preferibile l'utilizzo del "Modello dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria", Allegato E al Disciplinare di Gara. Il modello è reperibile **in formato elettronico** nella pagina dedicata alla procedura e messo a disposizione sulla piattaforma U-BUY tra la documentazione di gara.

- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D), fatta salva la dichiarazione integrativa di cui al successivo punto 15.3.1 relativamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 non previsti dal DGUE.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, imprese in coassicurazione, GEIE, imprese in coassicurazione da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1.** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2.** dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3.** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4.** accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5.** accetta il patto di integrità che allega alla domanda di partecipazione, debitamente sottoscritto. Il predetto documento è reperibile **in formato elettronico** nella pagina dedicata alla procedura al seguente indirizzo: <https://www.unisalento.it/gare-appalti/-/gare/view/64404468> ed è messo a disposizione sulla piattaforma U-BUY tra la documentazione di gara;

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con D.R. n. 81 del 31/01/2014 reperibile al seguente indirizzo <https://www.unisalento.it/documents/20143/61721/CodiceComport14.pdf/1c688c6d-03ec-4e62-0497-785f3c5f1f7a> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. comunica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché il Tribunale che li ha emessi, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267..

Per il rilascio delle suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, da rendere sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è preferibile l'utilizzo del "Modello dichiarazioni integrative" Allegato C al presente Disciplinare: Il modello è reperibile **in formato elettronico** e messo a disposizione sulla piattaforma U-BUY tra la documentazione di gara.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
13. Patto di integrità debitamente sottoscritto;
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

15. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per i contratti di coassicurazione:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta elettronica relativa all'offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il "Modello offerta economica" allegato D al presente Disciplinare: il modello è reperibile oltreché sulla piattaforma U-BUY tra la documentazione di gara, anche nella pagina internet dedicata alla procedura <https://www.unisalento.it/gare-appalti/-/gare/view/64404468> e deve contenere i seguenti elementi:

- per i lotti da 1 a 3:

a) tasso annuo lordo (in cifre);

- per il lotto 4:

a) premio annuo lordo pro-capite (in cifre e in lettere);

- per il lotto 5:

a) premio annuo lordo per giornata di missione (in cifre);

- per il lotto 6:

a) premio annuo lordo per km (in cifre);

. per tutti i lotti:

a) premio annuo lordo (in cifre e in lettere);

b) premio quadriennale comprese imposte (in cifre e in lettere);

c) ribasso percentuale rispetto alla base d'asta (in cifre).

d) costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, in considerazione della natura intellettuale del servizio assicurativo, non dovranno essere indicati.

e) stima, in cifre, dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale, rispettivamente in caso di quarto decimale pari o superiore a 5 o in caso di terzo decimale inferiore a 5.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett.b) del Codice determinato mediante ribasso percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara per ciascun lotto.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA ELETTRONICA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute si svolgeranno con modalità telematica.

Gli interessati potranno partecipare alle sedute virtuali e verificare lo stato di avanzamento delle attività del seggio di gara e della commissione giudicatrice collegandosi alla propria area personale della piattaforma.

La prima seduta avrà luogo il giorno xx.xx.2021 alle ore 10:00.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite comunicato pubblicato sul dettaglio gara della piattaforma U-BUY e/o PEC almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite comunicato pubblicato sul dettaglio gara della piattaforma U-BUY e/o PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, ad aprire la busta elettronica e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove occorra, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Effettuato il controllo della documentazione amministrativa la stazione appaltante procederà ad ammettere le ditte che saranno risultate in possesso dei requisiti previsti e ad escludere tutte le altre.

Quindi, il seggio di gara in seduta pubblica procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Nel caso di offerte pari o superiori a 5 si procederà con il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del d.lgs. n. 50/2016 e con le relative esclusioni.

All'esito, il Seggio di Gara, redigerà la graduatoria e proporrà di aggiudicare la gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, avvia le verifiche d'ufficio previste dal d.P.R. n. 445/2000, nei riguardi del concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso

L'utilizzo del sistema AVCpass anche mediante richiesta allo stesso concorrente di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, nei casi in cui non sia possibile effettuare la verifica d'ufficio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di aggiudicazione per un importo superiore ad € 150.000,00, la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Si precisa che la sottoscrizione della polizza sostituisce a tutti gli effetti la stipula del contratto. In apposita appendice di polizza dovrà essere menzionata la clausola di cui all'art. 53 comma 16-ter d. lgs. 165/2001 attestante che l'aggiudicatario non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la S.A. esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

In ogni caso, per ciascun lotto, la Compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitoli tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione..

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 15.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lecce, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s'informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l'Università del Salento. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali.

In particolare, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all'esame del Seggio di Gara affinché venga valutata l'ammissibilità dell'offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio della Stazione Appaltante (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata.

La ditta concorrente è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, ove risulti aggiudicataria, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto del 2018 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii. eventualmente applicabili.

22. CLAUSOLA BROKER

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker vigente al momento della stipula del contratto, secondo quanto previsto da ciascun capitolato tecnico. Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto - che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo PEC o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

In ragione di detta gestione, per il servizio prestato dal Broker, dovranno essere corrisposte ad esclusivo carico della/e delegataria/e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i e per l'intera durata del contatto, le provvigioni nella misura pari al:

- 7% per le polizze RAMI DANNI;
- 4% per le polizze RAMI RCA - ARD

**UNIVERSITA' DEL SALENTO –
RIPARTIZIONE FINANZIARIA E NEGOZIALE
AREA NEGOZIALE**

*Ufficio Appalti
Via Calasso, n. 3 – 73100 Lecce*

**PATTO D'INTEGRITA'
TRA L'UNIVERSITA' DEL SALENTO e i PARTECIPANTI ALLA GARA**

<p>Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Università del Salento, suddivisi in otto lotti distinti Quadriennio 2021-2024 CODICE GARA 8105738</p>
--

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta di ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

**Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto
assegnato dall'Università del Salento.**

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Università del Salento e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Università del Salento impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

L'Università del Salento si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all'Università del Salento qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Università, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in

oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.

Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'Università del Salento nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Università del Salento per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra l'Università del Salento e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data,

IL RETTORE
Prof. Fabio Pollice

TIMBRO DELLA SOCIETA' E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

f.to

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Donato De Benedetto

f.to

**Gara europea a procedura aperta per l'appalto dei servizi assicurativi dell'Università del Salento,
suddivisi in otto lotti distinti – Quadriennio 2021 -2024 - CODICE GARA 8105738**

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto							
Nato a		il					
CF		Residente in					
Via		n.					
in qualità di	<i>(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)¹</i>						
della società:							
Sede legale	<i>(comune italiano o stato estero)</i>			Provincia			
indirizzo							
CAP		Sede operativa	<i>(comune italiano o stato estero)</i>				
Provincia		indirizzo			CAP		
	Partita IVA						
PEC		Tel	Fax				
C.C.N.L. applicato:							

CHIEDE DI PARTECIPARE AI SEGUENTI LOTTI RELATIVI ALLA GARA IN OGGETTO²:

- 1 – RCTO - CIG LOTTO 1: 8729903FD7
- 2 - INCENDIO FURTO - CIG LOTTO 2: 87299040AF
- 3 – ELETTRONICA - CIG LOTTO 3: 8729905182
- 4- INFORTUNI STUDENTI - CIG LOTTO 4: 8729906255
- 5 - INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE - CIG LOTTO 5: 87299083FB
- 6 – KASKO - CIG LOTTO 6: 87299105A1
- 7 - LIBRO MATRICOLA - CIG LOTTO 7: 8729911674
- 8 - RC PATRIMONIALE - CIG LOTTO 8: 8729912747

IN QUALITA' DI³

¹ Indicare la carica o la qualifica del dichiarante

² Crociare i lotti per i quali si intende presentare offerta.

³ Barrare in corrispondenza della fattispecie pertinente

- impresa singola
- RTI costituendo, in qualità di
- Mandataria. A tal fine precisa i dati identificativi di tutti gli altri soggetti che intendono aderire al costituendo RTI⁴:

- Mandante

- RTI costituito, in qualità di mandataria.
- A tal fine precisa i dati identificativi di tutti gli altri soggetti facenti parte dell'RTI⁵:

- consorzio ordinario non ancora costituito, in qualità di
- Capofila. A tal fine precisa i dati identificativi di tutti gli altri soggetti che intendono aderire al consorzio⁶:

- Consorziata

- consorzio ordinario già costituito, in qualità di capofila
- A tal fine precisa i dati identificativi di tutti gli altri soggetti facenti parte del consorzio⁷:

- aggregazione di imprese di rete già costituita.

A tal fine dichiara:

- che la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5;
- che la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5;
- che la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza;
- che la rete è sprovvista di organo comune;
- che l'organo comune della rete è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.

A tal fine precisa, altresì i dati identificativi di tutti gli altri soggetti facenti dell'aggregazione di imprese di rete⁸:

- aggregazione di imprese di rete non ancora costituita, in qualità di
- Mandataria. A tal fine precisa i dati identificativi di tutti gli altri soggetti che intendono aderire al contratto di rete⁹:

- Mandante

⁴ Inserire per ogni soggetto ragione sociale, codice fiscale, sede

⁵ Inserire per ogni soggetto ragione sociale, codice fiscale, sede

⁶ Inserire per ogni soggetto ragione sociale, codice fiscale, sede

⁷ Inserire per ogni soggetto ragione sociale, codice fiscale, sede

⁸ Inserire per ogni soggetto ragione sociale, codice fiscale, sede

⁹ Inserire per ogni soggetto ragione sociale, codice fiscale, sede

- gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

A tal fine precisa i dati identificativi di tutti gli altri soggetti facenti parte del GEIE¹⁰:

- consorzio di cooperative / imprese artigiane

(*indicazione eventuale*) A tal fine indica di seguito il consorzio per il quale concorre¹¹:

- consorzio stabile

(*indicazione eventuale*) A tal fine indica di seguito il consorzio per il quale concorre¹²:

Data _____

FIRMA¹³

¹⁰ Inserire per ogni soggetto ragione sociale, codice fiscale, sede

¹¹ Inserire per ogni soggetto ragione sociale, codice fiscale, sede

¹² Inserire per ogni soggetto ragione sociale, codice fiscale, sede

¹³ Ai fini dell'individuazione dei soggetti che sono tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione si rimanda all'art. 15.1 del Disciplinare

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁵⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) <i>(ove esistente)</i> :	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁶⁾ ?	[] Si [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁷⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁸⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Si [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽⁹⁾ :	[] Si [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] c)

⁽⁵⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁶⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁷⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁽⁸⁾ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

⁽⁹⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]
---	-----

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Sì []No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

***In caso affermativo**, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.*

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[]Sì []No
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹¹⁾
2. Corruzione⁽¹²⁾
3. Frode⁽¹³⁾;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁴⁾;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁵⁾;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽¹⁶⁾

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
<p>I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁷⁾</p>
<p>In caso affermativo, indicare ⁽¹⁸⁾:</p> <p>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate [];</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p>	<p>a) Data: [], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],</p>
<p>In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione¹⁹ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

⁽¹¹⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹³⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁴⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁵⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁹⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?</p> <p>2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?</p> <p>3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? <p>4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?</p> <p>5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>[.....]</p>
---	---

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

<p>Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):</p>	<p>Risposta:</p>	
<p>L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	
<p>In caso negativo, indicare:</p> <p>a) Paese o Stato membro interessato</p> <p>b) Di quale importo si tratta</p> <p>c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:</p> <p>1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tale decisione è definitiva e vincolante? - Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. - Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione: <p>2) In altro modo? Specificare:</p> <p>d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?</p>	<p>Imposte/tasse</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>- [.....]</p> <p>- [.....]</p> <p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>	<p>Contributi previdenziali</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>- [.....]</p> <p>- [.....]</p> <p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>
<p>Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)⁽²⁰⁾:</p>	

⁽²⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

	[.....][.....][.....]
--	-----------------------

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²¹⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
<p>L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ⁽²²⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?</p> <p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? 	<p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p> <p>[] Si [] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p>[] Si [] No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>

⁽²¹⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²²⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali ⁽²³⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. <i>c)</i> del Codice?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	[.....]
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , indicare: 1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]	
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi ⁽²⁴⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. <i>d)</i> del Codice)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	[.....]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. <i>e)</i> del Codice?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[.....]
L'operatore economico può confermare di:	
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
b) non avere occultato tali informazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. <i>f), g), h), i), l), m)</i> del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽²⁵⁾

⁽²³⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

⁽²⁴⁾ **Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.**

⁽²⁵⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);</p> <p>2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);</p> <p>3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</p> <p>In caso affermativo :</p> <p>- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:</p> <p>- la violazione è stata rimossa ?</p> <p>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);</p> <p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</p> <p>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p> <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:</p> <p>(numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	[] Sì [] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera *a*), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁶⁾</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>2) Per gli appalti di servizi:</p> <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] [] Sì [] No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera *b*), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio):</p>

⁽²⁶⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; **gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.**

<p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁷⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio):</p> <p>[.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽²⁹⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. <i>b</i>), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³⁰⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³¹⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera <i>c</i>) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera *c*), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:
--	------------------

⁽²⁷⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
⁽²⁸⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
⁽²⁹⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
⁽³⁰⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
⁽³¹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³²⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³³⁾:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]</p> <table border="1" data-bbox="850 600 1393 712"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁴⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</p> <p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁵⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</p>	<p>[] Si [] No</p>								
<p>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</p> <p>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, <i>e/o</i> (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</p> <p>b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>								
<p>7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:</p>	<p>Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....],</p>								

(32) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

(33) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(34) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(35) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

	[.....],[.....], [.....][.....]
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell' attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare ⁽³⁶⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]
11) Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [] Si [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
12) Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità , di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di	[] Si [] No

⁽³⁶⁾ Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

<p>garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
<p>Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :</p> <p>Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:</p> <p>Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁷⁾, indicare per ciascun documento:</p>	<p>[.....]</p> <p>[] Sì [] No ⁽³⁸⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]⁽³⁹⁾</p>

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴⁰⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴¹⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

⁽³⁷⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽³⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽³⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴⁰⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽⁴¹⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

ALL. C

Gara Europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Università del Salento, suddivisi in otto lotti distinti. Quadriennio 2021 –2024 - CODICE GARA: 8105738

Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. integrative al DGUE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
codice fiscale _____ residente in _____
in via/piazza _____ n. _____, domiciliato in
_____ ¹, in via/piazza _____, n.

nella sua qualità di:

- TITOLARE
 AMMINISTRATORE
 PROCURATORE
 ALTRO (_____)

E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO²

CON SEDE LEGALE³ _____

NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE _____

FAX _____ E-MAIL _____ PEC _____

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _____

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) ed f-ter) del Codice⁴ ;

dichiara che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 sono i seguenti:

- _____ ⁵;

dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

¹ Compilare il domicilio solo se diverso dalla residenza

² Indicare la ragione sociale

³ Inserire il Comune, la via, il numero civico e il cap

⁴ Crociare in corrispondenza di ciascuna dichiarazione di interesse.

⁵ Inserire i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

- a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

- accetta il patto di integrità, che allega, debitamente sottoscritto;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con D.R. n. 81 del 31 gennaio 2014, reperibile cliccando sul seguente link <https://www.unisalento.it/documents/20143/61721/CodiceComport14.pdf/1c688c6d-03ec-4e62-0497-785f3c5f1f7a> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarlo e a farlo osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale: _____ codice fiscale _____ partita IVA _____, indirizzo PEC _____;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

Oppure

- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

A tal fine precisa, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, che _____⁶;

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267]

- ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica come di seguito gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, ed il Tribunale che ha emanato tale provvedimento: _____; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Firma

⁶ Motivare adeguatamente e comprovare la dichiarazione di non ostensibilità dell’offerta tecnica

**APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
QUADRIENNIO 2021-2025
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 - RCT/O
CIG: 8729903FD7**

Importo quadriennale a base d'asta: € 172.000,00 IVA esente

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a

Il

In qualità di

Della Società Assicuratrice

Per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Società offerente ad assumere la copertura assicurativa di cui al LOTTO 1 alle seguenti condizioni economiche:

Tasso Annuo Lordo %:	Calcolato sulle Retribuzioni Annuo Lorde corrisposte ai prestatori di lavoro preventivate in Euro 59.000.000,00
Premio Annuo Lordo	Euro (in cifre) Euro (in lettere)

TOTALE PREMIO QUADRIENNALE COMPRESSE IMPOSTE	Euro (in cifre) Euro (in lettere)
---	--

di cui:

Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016): € _____

Costi della manodopera previsti (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016) € _____



RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO ALLA BASE D'ASTA%
--	--------

TIMBRO E FIRMA DELL' OFFERENTE

.....

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (IN CASO DI ATI)

.....

.....

.....

**APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
QUADRIENNIO 2021-2024
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 – INCENDIO/FURTO
CIG: 87299040AF**

Importo quadriennale a base d'asta: € 204.000,00 esente IVA

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a

Il

In qualità di

Della Società Assicuratrice

Per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Società offerente ad assumere la copertura assicurativa di cui al LOTTO 2 alle seguenti condizioni economiche:

Partite Assicurate	Valori assicurati	Tasso annuo lordo ‰	Premio Annuo Lordo
SEZIONE 2 E 3			
Fabbricati Non Vincolati	Euro 219.945.996,00		
Fabbricati Vincolati (ex d.lgs. 42/2004 e legge 53/1983)	Euro 116.059.000,00 <i>esente imposte</i>		
Patrimonio Mobiliare	Euro 47.803.120,00		
SEZIONE 4			
Contenuto	Non assicurato		
Valori in casseforti o qualsiasi altro mezzo forte e cassetti chiusi a chiave	Euro 30.000,00		
SEZIONE 5			
Furto/Rapina Portavalori	Euro 25.000,00		



TOTALE PREMIO ANNUO LORDO	
----------------------------------	--

TOTALE PREMIO QUADRIENNALE COMPRESSE IMPOSTE	Euro (in cifre) Euro (in lettere)
---	--

di cui:

Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016): €

Costi della manodopera previsti (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016) €

RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO ALLA BASE D'ASTA%
--	--------

TIMBRO E FIRMA DELL' OFFERENTE

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (IN CASO DI ATI)

**APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
QUADRIENNIO 2021-2024
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3 – ELETTRONICA
CIG: 8729905182**

Importo quadriennale a base d'asta: € 300.000,00 IVA esente

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a

Il

In qualità di

Della Società Assicuratrice

Per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Società offerente ad assumere la copertura assicurativa di cui al LOTTO 3 alle seguenti condizioni economiche:

Partite Assicurate	Valori assicurati	Tasso annuo lordo %	Premio Annuo Lordo
<u>Partita 1</u>			
Enti assicurati (Primo Rischio Assoluto)	Euro 10.000.000,00		
Telecamere MVS installate su portali collocate sulla provinciale Lecce –Brindisi SS613 (a Valore Intero)	Euro 42.700,00		
<u>Partita 2</u>			
Supporto Dati (Primo Rischio Assoluto)	Euro 200.000,00		
<u>Partita 3</u>			
Maggiori Costi (Primo Rischio Assoluto)	Euro 200.000,00		
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO			



TOTALE PREMIO QUADRIENNALE COMPRESSE IMPOSTE	Euro (in cifre)
	Euro (in lettere)

di cui:

Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016): €

Costi della manodopera previsti (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016) €

RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO ALLA BASE D'ASTA%
--	--------

TIMBRO E FIRMA DELL' OFFERENTE

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (IN CASO DI ATI)

**APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
QUADRIENNIO 2021-2024
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4 – INFORTUNI STUDENTI
CIG: 8729906255**

Importo quadriennale a base d'asta: € 64.000,00 IVA esente

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a

Il

In qualità di

Della Società Assicuratrice

Per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Società offerente ad assumere la copertura assicurativa di cui al LOTTO 4 alle seguenti condizioni economiche:

Numero preventivato studenti	26.000
Premio Annuo Lordo Pro-capite	Euro (in cifre) Euro (in lettere)
Premio Annuo Lordo	Euro (in cifre) Euro (in lettere)

TOTALE PREMIO QUADRIENNALE COMPRESSE IMPOSTE	Euro (in cifre) Euro (in lettere)
---	--

di cui:

Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016): € _____

Costi della manodopera previsti (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016) € _____



RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO ALLA BASE D'ASTA%
--	--------

TIMBRO E FIRMA DELL' OFFERENTE

.....

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (IN CASO DI ATI)

.....

.....

.....

**APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
QUADRIENNIO 2021-2024
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 5 – INFORTUNI DIPENDENTI IN
MISSIONE
CIG: 87299083FB**

Importo quadriennale a base d'asta: € 72.000,00 IVA esente

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a

Il

In qualità di

Della Società Assicuratrice

Per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Società offerente ad assumere la copertura assicurativa di cui al LOTTO 5 alle seguenti condizioni economiche:

Numero delle giornate di missione	16.500 x Euro
Premio Annuo Lordo	Euro(in cifre)
	Euro(in lettere)

TOTALE PREMIO QUADRIENNALE COMPRESSE IMPOSTE	Euro (in cifre)
	Euro (in lettere)

di cui:

Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016): € _____

Costi della manodopera previsti (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016) € _____



RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO ALLA BASE D'ASTA%
--	--------

TIMBRO E FIRMA DELL' OFFERENTE

.....

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (IN CASO DI ATI)

.....

.....

.....

**APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
QUADRIENNIO 2021-2024
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 6 – KASKO DIPENDENTI IN
MISSIONE
CIG: 87299105A1**

Importo quadriennale a base d'asta: € 48.000,00 IVA esente

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a

Il

In qualità di

Della Società Assicuratrice

Per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Società offerente ad assumere la copertura assicurativa di cui al LOTTO 6 alle seguenti condizioni economiche:

Somma assicurata valore commerciale con il limite massimo per ogni veicolo di	Euro 15.000,00
Chilometri effettuati con mezzi di proprietà dei Dipendenti e/o altri soggetti individuati dal Regolamento missioni e/o familiari degli stessi	Km 147.500 X Euro
Premio Annuo Lordo	Euro (in cifre)
	Euro (in lettere)

TOTALE PREMIO QUADRIENNALE COMPRESSE IMPOSTE	Euro (in cifre)
	Euro (in lettere)

di cui:

Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016): € _____

Costi della manodopera previsti (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016) € _____



RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO ALLA BASE D'ASTA%
--	--------

TIMBRO E FIRMA DELL' OFFERENTE

.....

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (IN CASO DI ATI)

.....

.....

.....

**APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
QUADRIENNIO 2021-2024
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 7 – LIBRO MATRICOLA
CIG: 8729911674**

Importo quadriennale a base d'asta: € 66.000,00 IVA esente

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a

Il

In qualità di

Della Società Assicuratrice

Per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Società offerente ad assumere la copertura assicurativa di cui al LOTTO 7 alle seguenti condizioni economiche:

La sottoscritta Società si impegna ad allegare la tariffa applicata ai veicoli di cui all'allegato "A) Elenco mezzi" ed a mantenerla invariata per tutta la durata contrattuale.

Premio Annuo Lordo

Euro *(in cifre)

Euro *(in lettere)

(*) l'offerta è formulata sulla base dei dati tecnici di ciascun veicolo risultanti dal Libro Matricola/Autoparco dell'Ente di cui allegato 1. L'effettivo Parco veicoli e relative classi di merito bonus/malus al 31.12.2019 sono successibili di variazione e verranno definiti alla data di aggiudicazione e stipula della polizza.

**TOTALE PREMIO QUADRIENNALE
COMPRESSE IMPOSTE**

Euro (in cifre)

Euro (in lettere)

di cui:

Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016): € _____

Costi della manodopera previsti (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016) € _____



RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO ALLA BASE D'ASTA%
--	--------

TIMBRO E FIRMA DELL' OFFERENTE

.....

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (IN CASO DI ATI)

.....

.....

.....

**APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
QUADRIENNIO 2021-2024
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 8 – RC PATRIMONIALE
CIG: 8729912747**

Importo quadriennale a base d'asta: € 20.000,00 IVA esente

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a

Il

In qualità di

Della Società Assicuratrice

Per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Società offerente ad assumere la copertura assicurativa di cui al LOTTO X alle seguenti condizioni economiche:

Premio Annuo Lordo	Euro (in cifre)
	Euro (in lettere)

TOTALE PREMIO QUADRIENNALE COMPRESSE IMPOSTE	Euro (in cifre)
	Euro (in lettere)

di cui:

Oneri aziendali in materia di salute e sicurezza (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016): €

Costi della manodopera previsti (art. 95 co. 10, D.lgs. 50/2016) €



**RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO ALLA
BASE D'ASTA**

.....%

TIMBRO E FIRMA DELL' OFFERENTE

.....

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (IN CASO DI ATI)

.....

.....

.....

ALLEGATO E

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Università del Salento, suddivisi in otto lotti distinti. Quadriennio 2021 – 2024 - CODICE GARA 8105738

AVVALIMENTO DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA

(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto _____
nato a _____ (Prov. _____) il _____
residente a _____ (Prov. _____)
via _____, n. _____
in qualità di _____
dell'Impresa _____ con sede in _____ Prov. _____
Via/Piazza _____ n. _____ C.A.P. _____ Codice Fiscale _____ P.I.V.A. _____
tel. _____ PEC _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

➤ Di obbligarsi a fornire i propri requisiti di ordine speciale prescritti nel Disciplinare di gara in relazione ai seguenti lotti

- 1 – RCTO - CIG LOTTO 1: 8729903FD7**
- 2 - INCENDIO FURTO - CIG LOTTO 2: 87299040AF**
- 3 – ELETTRONICA - CIG LOTTO 3: 8729905182**
- 4- INFORTUNI STUDENTI - CIG LOTTO 4: 8729906255**
- 5 - INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE - CIG LOTTO 5: 87299083FB**
- 6 – KASKO - CIG LOTTO 6: 87299105A1**
- 7 - LIBRO MATRICOLA - CIG LOTTO 7: 8729911674**
- 8 - RC PATRIMONIALE - CIG LOTTO 8: 8729912747**

dei quali il concorrente è carente ed a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto;

➤ Di impegnarsi a non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata ed a mettere a disposizione, in qualità di ausiliaria, di un solo concorrente le risorse di cui al contratto di avvalimento, che ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 allega in originale o copia autenticata.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato e acconsentire, ai sensi degli artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679 e D.lgs. 196/2003 e

successive modifiche e integrazioni), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ li _____

FIRMA DIGITALE
(Impresa Ausiliaria)



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI, OPERATORI ECONOMICI PER APPALTI DI LAVORI

Titolare del trattamento: tutti i trattamenti di dati personali a cui si riferisce la presente informativa sono effettuati dall'UNIVERSITÀ DEL SALENTO, come di seguito meglio specificato, (in seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, che La informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

PEC: amministrazione.centrale@cert-unile.it

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) dell'Università del Salento è raggiungibile al seguente indirizzo email: dpo@unisalento.it.

Finalità del trattamento: il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, "dati personali" (o anche "dati") da Lei comunicati per dare esecuzione ad un contratto in cui l'interessato è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali.

Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che l'UNIVERSITÀ DEL SALENTO acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale dell'Ateneo ed eventualmente per finalità di rilevanti interessi pubblici, connessi allo svolgimento dei rapporti. I motivi appena esposti costituiscono la base giuridica del relativo trattamento (cfr. art. 6 co. 1 lett. b, c ed e del GDPR, nonché art. 9 co. 2 lett. g del GDPR).

Descrizione del trattamento: i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. Il dato è trattato per espletare la verifica (in fase precontrattuale o contrattuale) di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con l'UNIVERSITÀ DEL SALENTO, al fine di:

- svolgere le attività preliminari connesse in particolare alla effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (anche in considerazione di quanto prescritto dalla normativa antimafia) e di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
- svolgere le attività finalizzate alla valutazione dell'offerta presentata (economica e tecnica, quest'ultima, ove prevista) oltre che le attività finalizzate alla valutazione dell'anomalia dell'offerta (ove necessario);



- gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento, esecuzione del contratto);
- gestire l'eventuale fase contenziosa.

Natura dei dati Personali, dati personali relativi a condanne penali e reati. Quali sono i dati personali strettamente necessari per perseguire la finalità descritta: tutti i dati possono essere comunicati volontariamente dagli interessati, ovvero, per motivazioni strettamente ed esclusivamente connesse all'adempimento delle normative che disciplinano le attività dell'UNIVERSITÀ DEL SALENTO, possono essere raccolti da fonti pubbliche che forniscono tali informazioni per compito istituzionale. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle vigenti disposizioni.

I dati detenuti dall'Università del Salento potranno essere conosciuti: da personale interno limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno, da soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi, da soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi di verifica della conformità normativa posta in essere dall'Università del Salento, CONSIP S.p.A. (per le procedure gestite sul MEPA), Ispettorato del lavoro, Autorità Giudiziaria ecc., da soggetti a cui la comunicazione è necessaria per la gestione del rapporto contrattuale, a personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed in modo limitato a quanto strettamente necessario. In alcun caso l'UNIVERSITÀ DEL SALENTO comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l'espresso adempimento ad obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.

Potrebbe rendersi necessaria la registrazione e/o conservazione di dati personali presenti nella documentazione inerente a:

- DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza);
- Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA);
- Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti (riferiti ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del codice), quest'ultimo da acquisire presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza; Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, Banca Dati Servizio Contratti Pubblici; AVcpass (ANAC);
- Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), quando sarà istituito;
- Comunicazioni ed Informative Antimafia (Consultazione della banca dati su: <https://bdna.interno.it>);



- Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);
- Impiego di lavoratori disabili (Provincia);
- Iscrizione al M.E.P.AA;
- S.O.A.;

Le verifiche di cui innanzi sono necessarie anche per i casi di avvalimento e/o subappalto e/o RTI (mandataria e mandanti) e/o reti di imprese.

Modalità per fornire l’informativa:

La presente informativa viene resa a corredo della documentazione di gara predisposta.

Al momento della stipula del contratto potrà rendersi necessario consegnare un’ulteriore informativa più specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito o della prestazione e/o opera in materia di lavori. Verrà valutata caso per caso, a seconda delle situazioni, la eventuale nomina e designazione di un responsabile esterno che dovrà garantire e presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che soddisfi i requisiti di cui all’art. 28 del Reg. U.E. 2016/679 (GDPR) e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.

Periodo di conservazione dei dati:

Tutti i dati detenuti dall’Università del Salento vengono conservati solamente per il periodo necessario in base alle necessità gestionali ed agli obblighi normativi applicabili, nonché in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Poiché l’Ateneo è assoggettato a specifiche norme di conservazione dei dati (Codice dell’Amministrazione Digitale, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Normativa IVA e contabile), tutti i dati vengono conservati per il tempo stabilito dalle stesse normative e fisicamente cancellati anche mediante procedura di scarto d’archivio. I tempi possono essere molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell’oggetto del contratto. Il criterio per stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle precisazioni dell’Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in generale “finché sussista un interesse giustificabile” e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

Diritti dell’interessato: la normativa riconosce importanti diritti a tutti gli interessati; l’Università del Salento è impegnata ad assicurare la facoltà di esercizio di tali diritti nel modo più agevole. Si ricorda che tra i diritti che la norma garantisce vi sono quelli di accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione degli stessi, di richiesta di interruzione del trattamento, la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Gli interessati potranno esercitare tali diritti ai relativi contatti dell’Università del Salento sopra riportati.



Modalità di trattamento:

il trattamento dei dati personali dell'Operatore Economico a cui la presente informativa è rivolta è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Accesso ai dati:

I dati personali dell'Operatore Economico a cui la presente informativa è rivolta potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare Università del Salento nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.

Trasferimento dati:

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere:

Tutti i dati richiesti all'interessato sono necessari per la gestione del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale e/o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle normative che regolano tale rapporto. Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti durante tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale e/o precontrattuale potrebbe causare: l'impossibilità di costituire il rapporto contrattuale stesso, l'interruzione del rapporto, il risarcimento del danno o lo svolgimento di ulteriori specifici trattamenti giustificati dal legittimo interesse dell'Università del Salento come in precedenza indicato.

Diritti dell'interessato:

Nella qualità di interessato, ciascun Operatore Economico (persona fisica), a cui la presente informativa è rivolta, ha i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR.

Regolamento UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;



- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Facoltà di reclamo:

La normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all'Autorità nazionale di controllo che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

Modalità di esercizio dei diritti:

L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati tramite e-mail all'indirizzo: [**dpo@unisalento.it**](mailto:dpo@unisalento.it)

Allegato G
Dichiarazione sostitutiva familiari
convidenti
(limitatamente al lotto 3)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

I sottoscritt_ (nome e cognome) _____
nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____ n. _____
in qualità di _____
della società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- ai sensi dell' art. 85, comma 3, del D.Lgs. 159/2011:

1) di avere attualmente i seguenti familiari convidenti di maggiore età **:

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	LUOGO NASCITA	INDIRIZZO DI RESIDENZA

2) e che, con riferimento all'ultimo triennio (*barrare l'opzione corrispondente alla propria condizione*):

- la situazione familiare di cui al punto 1) non ha subito modificazioni

- i familiari convidenti di maggiore età sono stati i seguenti:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della Normativa in materia di protezione di dati personali (REG. UE 2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data

firma leggibile del dichiarante(*)

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per "**familiari conviventi**" si intendono "**chiunque conviva**" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011